



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

907^a seduta pubblica

martedì 31 ottobre 2017

Presidenza del presidente Grasso

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	17

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	5
MARTELLI (M5S).....	5

Verifiche del numero legale

DISEGNI DI LEGGE

Richiesta di nuova deliberazione da parte del Presidente della Repubblica	6
---	---

CORTE COSTITUZIONALE

Composizione.....	9
-------------------	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 126, COMMI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO, SUL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Stralcio degli articoli 15, 35, 89 (comma 11), 99 e 102 del disegno di legge n. 2960:

PRESIDENTE.....	9
-----------------	---

DISEGNI DI LEGGE, ASSEGNAZIONE. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE

PRESIDENTE.....	10
-----------------	----

SENATO

Deliberazione del Consiglio di presidenza in ordine agli episodi accaduti nelle sedute di Assemblea del 24 e 25 ottobre 2017:

PRESIDENTE.....	10
-----------------	----

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE.....	11, 14
CARRARO (FI-PdL XVII).....	10
RIZZOTTI (FI-PdL XVII).....	11
MINEO (Misto-SI-SEL).....	12
PUPPATO (PD).....	13
CANDIANI (LN-Aut).....	14

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

RICCHIUTI (Art.1-MDP).....	14
----------------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017.....

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

ALLEGATO B

PARERI

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge n. 2960 (legge di bilancio 2018) 17

CONGEDI E MISSIONI 19

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione 19

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Trasmissione di documenti..... 20

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 20
Approvazione di documenti 20

DISEGNI DI LEGGE

Richiesta di nuova deliberazione da parte del Presidente della Repubblica 20
Trasmissione dalla Camera dei deputati 21
Annunzio di presentazione 22
Assegnazione..... 23
Presentazione del testo degli articoli 26

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento..... 26

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 27
Trasmissione di atti e documenti 27

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti..... 28

PROGETTI DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Trasmissione 28
Deferimento a Commissioni permanenti 29

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interpellanze e interrogazioni 30
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 30
Interrogazioni 31

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	49	<i>AVVISO DI RETTIFICA</i>	102
Interrogazioni da svolgere in Commissione.....	100		
Ritiro di interrogazioni	101		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17,07*).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 ottobre.*

Sul processo verbale

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, richiesta di nuova deliberazione da parte del Presidente della Repubblica

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente della Repubblica ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 27 ottobre 2017

Onorevole Presidente,

Le trasmetto il messaggio con il quale chiedo alle Camere una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, in ordine alla legge: "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo", approvata dal Senato della Repubblica il 6 ottobre 2016 e dalla Camera dei Deputati il 3 ottobre 2017.

Voglia gradire, Onorevole Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

f.to Sergio Mattarella».

Do quindi lettura del messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica:

«Roma, 27 ottobre 2017

Onorevoli Parlamentari,

mi è stata sottoposta, per la promulgazione, la legge recante "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo".

Il provvedimento (che si compone di sette articoli) è stato approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato in sede deliberante il 6 ottobre 2016 e, in via definitiva, dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2017. Con esso, si introduce, all'articolo 1, per gli intermediari abilitati (come definiti dall'articolo 2), il divieto totale al finanziamento di società, le quali, in Italia o all'estero, direttamente o tramite società controllate o collegate, svolgono attività in qualsiasi modo connesse alla produzione ovvero alla distribuzione o commercializzazione di mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster*.

La legge contiene aspetti innovativi, che risultano indubbiamente positivi giacché potenziano le misure di contrasto alla produzione di tali pericolosi e insidiosi ordigni bellici, prevedendo, tra l'altro, la responsabilità amministrativa a carico degli enti. Al contempo, deve rilevarsi la presenza al suo interno di una disposizione che risulta in evidente contraddizione con le dichiarate finalità dell'intervento normativo e che appare connotata da rilevanti profili di criticità.

Mi riferisco all'articolo 6, rubricato "sanzioni", che al comma 2 priva di rilevanza penale le operazioni di finanziamento alle imprese produttrici di

mine antipersona e di bombe a grappolo, se effettuate da soggetti che rivestono posizioni apicali all'intero degli enti intermediari abilitati.

In tale comma, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro per le persone fisiche che rivestono ruoli di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, nel caso di violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo.

La materia oggetto della citata disposizione è già regolata, in via generale, da norme penali contenute nella legge n. 374 del 1997 e nella legge n. 95 del 2011. Quest'ultima prevede la messa al bando delle *munizioni a grappolo* e ratifica e dà esecuzione alla Convenzione di Oslo (fatta a Dublino il 30 maggio 2008), incriminando all'articolo 7 l'assistenza finanziaria in favore di chiunque impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse e sanzionando tali comportamenti con la reclusione da tre a dodici anni e la multa da euro 258.228 a euro 516.456. La condotta di "assistenza finanziaria" (contemplata tra quelle vietate dall'articolo 1 della Convenzione di Oslo) è quindi perfettamente sovrapponibile a quella proibita dall'articolo 1 della legge in esame, per la quale viene prevista soltanto la sanzione amministrativa dall'articolo 6, comma 2, se realizzata dai soggetti qualificati sopra indicati.

Per ciò che riguarda le *mine antipersona*, l'articolo 7 della legge n. 374 del 1997 sanziona, con le medesime pene, chiunque usa, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene le stesse mine antipersona o parti di esse, ovvero ne utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero. Tale disciplina è espressamente fatta salva dall'articolo 9 della legge n. 106 del 1999, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997. Il finanziamento concesso per le attività vietate dal suddetto articolo 7 integra uno dei comportamenti contemplati dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione di Ottawa, che impegna in modo esplicito gli Stati a vietare, tra l'altro, di "assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, chiunque ad intraprendere" le attività proibite dalla stessa Convenzione.

Le due previsioni incriminatrici sono il frutto dell'attuazione di obblighi internazionali contenuti nelle Convenzioni, ratificate dall'Italia, le quali esplicitamente richiedono, entrambe all'art. 9, l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata dalle stesse.

Pertanto, il loro nucleo normativo non può venire modificato senza che ne risulti leso direttamente il principio tutelato dall'articolo 117 della Costituzione, il quale prevede l'obbligo di esercitare la potestà legislativa "nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

La Corte Costituzionale sin dalle sentenze numeri 348 e 349 del 2007 ha chiarito che l'articolo 117 della Costituzione è idoneo ad attribuire una posizione particolare nel sistema delle fonti alle norme internazionali

quali norme interposte in un eventuale giudizio di costituzionalità, sicché le leggi che contrastino con Trattati internazionali che hanno già avuto esecuzione nell'ordinamento interno sono viziate per incostituzionalità.

Da ciò deriva una forza delle leggi di esecuzione dei menzionati Trattati tale da escludere che le condotte di assistenza finanziaria alle attività proibite possano rimanere prive di sanzione penale e ciò al fine di assicurare che la violazione del divieto sia efficacemente contrastata.

Sul descritto quadro normativo interviene la disciplina contenuta nell'articolo 6, comma 2, della legge in esame il quale non contempla la "clausola di salvaguardia penale" (*salvo che il fatto costituisca reato*). Ciò produrrebbe, in virtù del principio di specialità dell'illecito amministrativo dettato dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, l'effetto di privare di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento, poste in essere dai soggetti qualificati, che risulterebbero sanzionate solo in via amministrativa, in contrasto con gli obblighi internazionali. Tale effetto riguarderebbe non soltanto le future condotte di violazione del divieto di finanziamento, ma anche quelle commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, rispetto alle quali, mancando una disciplina transitoria, non sarebbero applicabili neppure gli illeciti amministrativi (Cassazione penale, sezione unite, sentenza n. 25457 del 2012).

Sotto diverso, ma connesso aspetto, debbo ancora segnalare che il venir in essere, per la medesima condotta di finanziamento, di due regimi punitivi diversi - l'uno penale, l'altro amministrativo - in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale), pone profili di dubbia compatibilità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione. Infatti, le persone fisiche che esercitano funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, beneficerebbero, per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 6 comma 2, di un regime sanzionatorio solo amministrativo. Viceversa, tutti gli altri soggetti che prestino assistenza finanziaria al di fuori del circuito degli intermediari abilitati (quindi in ragione dell'assenza di un atto amministrativo di autorizzazione) resterebbero soggetti alle sanzioni penali sopra illustrate.

Per i motivi innanzi esposti, l'articolo 6, comma 2, del provvedimento presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale. Questi possono essere superati soltanto attraverso un intervento limitato, ma necessario, che assicuri la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dall'articolo 1; rilevanza che, per converso, verrebbe irrimediabilmente meno con l'entrata in vigore della legge.

Pertanto, chiedo alle Camere - a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione - una nuova deliberazione in ordine alla legge approvata il 3 ottobre 2017.

*f.to Sergio Mattarella
controfirmato Paolo Gentiloni».*

Detto messaggio (*Doc. I, n. 2*) sarà stampato, distribuito e trasmesso alle Commissioni competenti.

Il disegno di legge n. 57-*bis*, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Regolamento, dovrà iniziare il proprio *iter* in Senato.

Corte costituzionale, composizione

PRESIDENTE. In data 26 ottobre 2017, il Primo Presidente della Corte di cassazione ha inviato la seguente lettera:

«ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, ho l'onore di comunicarLe che il Collegio di questa Corte Suprema di Cassazione, appositamente convocato, ha eletto in data odierna il dottor Giovanni Amoroso, Giudice della Corte Costituzionale, in sostituzione del dottor Alessandro Criscuolo che cesserà dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il giorno 11 novembre 2017 per scadenza del periodo di nomina.

F.to Giovanni Canzio».

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio (o-re 17,23)

Stralcio degli articoli 15, 35, 89 (comma 11), 99 e 102 del disegno di legge n. 2960

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio».

Comunico che è pervenuto alla Presidenza ed è in distribuzione il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2960, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2018, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il disegno di legge di stabilità appare nel complesso in linea con le prescrizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, con riguardo al divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatta eccezione per le seguenti disposizioni: l'articolo 15, in tema di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale si prevedono modifiche al codice di procedura civile; l'articolo 35, recante misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza; l'articolo 89, comma 11, che modifica il codice del processo amministrativo; l'articolo 99,

relativo all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo dei rapporti professionali regolati da convenzioni; l'articolo 102, che modifica la tabella recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dello Stato, al fine di inserirvi l'Associazione nazionale partigiani cristiani.

Dispongo pertanto lo stralcio di tali disposizioni, che andranno a costituire autonomi disegni di legge.

Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Deferisco il disegno di legge n. 2960 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) alla 5ª Commissione, in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le Commissioni sono pertanto autorizzate a convocarsi o ad integrare i propri ordini del giorno.

Deliberazione del Consiglio di Presidenza in ordine agli episodi accaduti nelle sedute di Assemblea del 24 e 25 ottobre 2017

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Consiglio di Presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento, riunitosi in data odierna, ha esaminato gli episodi accaduti nelle sedute di Assemblea del 24 e 25 ottobre 2017.

Il Consiglio di Presidenza ha irrogato, con effetto immediato, le seguenti sanzioni, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato: nei confronti del senatore Santangelo l'interdizione a partecipare ai lavori dell'Assemblea per due giorni (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*); nei confronti delle senatrici Moronese e Taverna la censura e l'interdizione a partecipare ai lavori dell'Assemblea per un giorno; nei confronti dei senatori Airola, Cioffi, Crimi, De Petris, Donno, Giarrusso e Lucidi l'interdizione a partecipare ai lavori dell'Assemblea per un giorno; nei confronti dei senatori Cotti, Ichino, Paglini, Petraglia, Puglia, Russo e Serra la sanzione della censura.

Ai sensi del comma 5 del predetto articolo 67, tale deliberazione non può essere oggetto di discussione.

Prego i senatori che sono stati interdetti di lasciare l'Aula, perché la deliberazione è immediatamente esecutiva. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi permetto di rivolgere un appello al Governo e ai Capigruppo di maggioranza e chiedo a lei di verificare con attenzione questo argomento. Nel 2013 il disegno di legge di stabilità è stato approfondito soprattutto dalla Camera dei deputati, nel 2014 dal Senato e nel 2015 dalla Camera. In base a questa regola dell'alternanza, noi avremmo dovuto esaminare e approfondire il disegno di legge di bilancio l'anno scorso, ma dopo il passaggio alla Camera, il Governo si è dimesso e abbiamo dovuto approvarlo nel giro di ventiquattro ore, come lei si ricorderà.

Io pregherei che nell'ultima approvazione di questa legislatura siano messi nelle condizioni di espletare la propria attività sia la Camera dei deputati che il Senato. Noi abbiamo qui il provvedimento in prima lettura: non mi farebbe piacere che si trattasse una lettura molto superficiale, che l'approfondimento si realizzasse alla Camera e che poi noi dovessimo approvare il provvedimento in tutta fretta prima delle vacanze di Natale.

Mi permetto di rivolgere un appello in questo senso al Governo e ai Capigruppo di maggioranza, perché la maggioranza gioca un ruolo. Il Gruppo di Forza Italia oggi ha dimostrato senso di responsabilità contribuendo a garantire il numero legale proprio per non ritardare i lavori del Parlamento. Ci auguriamo di riscontrare senso di responsabilità e rispetto per il Senato anche da parte del Governo e della maggioranza. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Prendo atto del suo appello, tra l'altro condiviso anche dalla Presidenza, soprattutto per la parte relativa ai tempi necessari all'approvazione della manovra di bilancio.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, è dal dieci ottobre che il Piemonte, la mia Regione, è devastato da incendi mai visti in passato. Solo nella Provincia di Torino sono andati in fumo, finora, più di 400 ettari di boschi e centinaia e centinaia sono gli sfollati. Coldiretti ha fatto una breve stima dei danni ambientali e almeno per quindici anni sarà necessario intervenire sulla flora e sulle montagne andate in fumo, perché è bruciata una vasta zona del cuneese, del pinerolese e della Val Sangone e, quindi, non soltanto la Val di Susa.

La popolazione è stremata. Solo in queste ore alcune persone possono rientrare nelle proprie case. Sovrumano è stato lo sforzo dei Vigili del fuoco che hanno cercato di fronteggiare le fiamme per quello che potevano, considerato altresì il vento molto forte. I sindaci e i volontari hanno fatto un lavoro incredibile. Purtroppo, però, si deve rilevare l'intervento tardivo della Regione ma devo ringraziare il Presidente Chiamparino per aver stanziato

subito una prima *tranche* di finanziamenti pari a 42 milioni di euro per il rimboschimento. Il sindaco della Città metropolitana è stato totalmente assente e la popolazione si è sentita del tutto abbandonata. Ricordo che i sindaci sono eletti direttamente dai cittadini che, nel caso specifico, sono stati veramente - lo ripeto - e profondamente abbandonati.

Non voglio fare polemica politica dal momento che chiedo al Governo di stanziare già nella manovra di bilancio che stiamo per esaminare i fondi per affrontare siffatta tragedia. Devo però ricordare che i cittadini piemontesi stanno ancora aspettando i risarcimenti per le terribili alluvioni del 1994 e del 2000. Aziende e cittadini aspettano ancora di essere rimborsati. Mi auguro, quindi, anche se è già stato chiesto lo stato di calamità per il Piemonte, che le procedure burocratiche possano essere più veloci.

Come già detto, in questo momento non voglio fare polemica politica. Si deve però notare la totale assenza del sindaco della Città metropolitana, che ha già dimostrato la propria incompetenza nel gestire i tragici fatti di Piazza San Carlo di giugno e che in questi giorni non ha proferito praticamente una sola parola sul dramma che stanno vivendo la sua Provincia, la Città metropolitana e soprattutto la Val di Susa, mentre sui giornali si parla soltanto del caso del falso in bilancio e del suo Capo di gabinetto, il quale ha chiesto di far togliere una multa di 25 euro a un amico, a proposito delle grida "onestà, onestà" che si sentono lanciare nelle piazze.

Infine, lancio un appello per rivedere due leggi che, attraverso un *tweet*, sono ricadute sui cittadini italiani. Mi riferisco innanzitutto alla riforma Delrio: quando c'è un ritardo e si occupa di qualcosa di importante qualcuno che non è preparato, si è già visto che le conseguenze ricadono sui cittadini. In secondo luogo, a proposito dell'accorpamento del Corpo forestale all'Arma dei carabinieri, vorrei sottolineare che gli *ex* forestali sono stati impiegati nei centri urbani mentre avrebbero potuto essere veramente utili per lo spegnimento degli incendi. E questo è stato detto da persone che occupano posti di rilievo nella direzione dei lavori e nel coordinamento delle azioni per gli incendi devastanti, probabilmente di origine dolosa e non solo, che stanno colpendo il Nord del Paese

Per questo motivo invito tutti, magari nella prossima legislatura, a rivedere e ripensare agli errori commessi. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, intervengo brevemente per lasciare traccia di un'interrogazione che ho presentato al signor Ministro della giustizia in difesa di un imprenditore siciliano, Maurizio Ciaculli, che ha denunciato la presa della mafia sul grande mercato alimentare di Vittoria e che per questo è stato più volte minacciato verbalmente, ma anche materialmente, in ultimo con una lettera anonima contenente minacce di morte e con un sabotaggio della sua vettura.

Ciaculli nel 2012 è stato fatto fallire perché una banca locale ha stornato in modo illecito 215.000 euro dalla società che egli dirigeva, Progetto Verde, che si occupa di lavori agricoli. Quando il tribunale di Ragusa ha dato ragione al signor Ciaculli, ormai era troppo tardi, essendo già avvenuti i licenziamenti e essendo stata chiusa l'attività. Ma l'imprenditore non si è scoraggiato e ha continuato a sporgere le sue denunce, facendo rilevare in particolare di aver trovato nei mercati della sua Provincia prodotti con il marchio e il nome della sua impresa che in realtà erano contraffatti. Si tratta di una tecnica che intende impedire ai pochi che vogliono vivere del loro lavoro e far crescere l'economia siciliana di raggiungere questo scopo.

Il punto è che la mafia non è scomparsa. Oggi, signor Presidente, una conduttrice televisiva, Myrta Merlino, si è chiesta come mai parlino così poco di mafia le grandi coalizioni che concorrono per la Presidenza della Regione siciliana. La risposta è inquietante: la mafia è nuovamente sommersa, evita gli atti più clamorosi - il terrorismo mafioso, come l'abbiamo chiamato - e si occupa, invece, degli affari, del *business*, stringendo nuovamente la sua presa sulle persone che vorrebbero vivere del proprio lavoro, costringendole, con minacce velate ma non meno efficaci e persino con promesse di vantaggi, ad accettare il suo dominio. Tutto questo viene dimenticato da una politica che - bisogna dirlo - ha fatto contro la mafia il minimo, negli anni scorsi, lasciando che il grosso del lavoro toccasse ai magistrati e alle Forze dell'ordine e, con il grosso del lavoro, anche il grosso del rischio, che ha portato alla scia di sangue che tutti conosciamo.

Difendere Ciaculli - questo chiedo al Ministro della giustizia - è un modo di dire che non dimentichiamo chi denuncia anche nei posti come Vittoria, dove a denunciare sono molto pochi.

PUPPATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, vorrei informare i colleghi parlamentari e il Governo di una aggressione che è stata perpetrata in questi giorni nei confronti della sindaca di Casier, in provincia di Treviso. Sono stati esposti dei manifesti, che sono stati anche riprodotti in volantini consegnati casa per casa, da parte della Lega, in cui si mette in relazione il mancato voto al *referendum* del 22 ottobre della sindaca di Casier - una relazione che noi sappiamo non esistere - con il fatto di essere impedita, a questo punto, a chiedere alla Regione di fare ciò che deve, e cioè realizzare una infrastruttura che è doverosa ed è stata promessa ai suoi cittadini.

C'è però di peggio, caro Presidente: questa sindaca ha visto anche l'esposizione del proprio certificato elettorale, quello che i cittadini del Veneto che sono andati a votare il 22 ottobre hanno ricevuto nei seggi. La riproduzione del suo certificato elettorale integra il reato di falso ideologico, ma evidenzia soprattutto la chiara volontà di schedatura tra coloro che hanno scelto liberamente di rappresentare con un non voto la loro posizione e coloro che invece hanno scelto di accondiscendere alla volontà della Lega recandosi a votare. Questo è uno stile che noi conosciamo e che purtroppo si

aggrava di giorno in giorno con elementi sempre più rilevanti. La sindaca in questione è evidentemente oggetto, oggi, di una lista di proscrizione, una schedatura che riteniamo inaccettabile, in perfetto stile fascista, un atto che lei stessa ha provveduto a denunciare, recandosi questa mattina dai Carabinieri. Questo è un metodo tipico delle dittature e che ledere la sacralità del voto è un qualcosa che davvero non ci saremmo aspettati.

Signor Presidente, nella Regione Veneto stiamo vivendo una deriva che permette a coloro che appartengono al partito della Lega di promuovere azioni sempre più manifestamente ai limiti dell'illegittimità, anche nei confronti degli amministratori pubblici locali.

Chiediamo quindi l'intervento del ministro Minniti, affinché proceda a verificare se esistano gli estremi per promuovere azioni nei confronti di coloro che si "macchiano" di atteggiamenti molto vili, gravi e assolutamente inaccettabili come quelli testé denunciati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, tramite la sua persona vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea del Senato l'impegno che hanno profuso, nelle ultime ore e giorni, i Vigili del fuoco, nel cercare di spegnere e domare gli incendi che stanno devastando il Nord del Paese. Nello specifico, sul territorio varesino abbiamo potuto apprezzare l'azione svolta al Campo dei fiori e sul Sacro Monte, patrimonio dell'UNESCO straordinario, che purtroppo - come è accaduto anche in Piemonte e in molte altre realtà del Nord - in queste ore sono stati oggetto di attentati incendiari. Si tratta di un impegno che va ben oltre il dovere e arriva fino all'abnegazione. È un impegno che non esito a definire prossimo all'eroico, proprio per l'abnegazione e la difficoltà delle azioni compiute.

Nei giorni scorsi ho avuto modo di rappresentare, sempre in questa sede, la difficoltà di chi opera nel Corpo dei vigili del fuoco a rimanere in servizio, a causa soprattutto dei problemi di ordine economico. Credo che la sessione di bilancio costituisca un'occasione per offrire una dimostrazione di considerazione e di rispetto, da parte del Governo e anche dello Stato, nei confronti di servitori dello Stato che non si risparmiano in situazioni di reale rischio.

Signor Presidente, è una gratitudine che, tramite la sua persona, credo debba essere dimostrata ai nostri Vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, aderisco pienamente alla massima considerazione per l'opera che i Vigili del fuoco stanno svolgendo e continueranno a svolgere.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

RICCHIUTI *(Art. I-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, visto che sta per iniziare la sessione di bilancio, sarebbe bene che le pubbliche amministrazioni non sperperassero i denari del contribuente. Questo è ciò che accade, invece, al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, il cui direttore è stato già condannato a pagare le spese per giudizi inutili, seguiti a suoi illegittimi dinieghi di accesso agli atti. Il direttore ha già perso 2.500 euro per iattanza, arroganza e abuso di potere. Lo dimostra, da ultimo, la sentenza del TAR del Lazio del 30 ottobre 2017, relativa al professor Verrecchia, che aveva domandato l'accesso agli atti per una selezione svoltasi in modo irregolare. Sollecito, dunque, la risposta ai due atti di sindacato ispettivo a mia prima firma presentati sull'argomento: le interrogazioni nn. 4-08186 e 4-08239.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 15 novembre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 15 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (2942)

La seduta è tolta (*ore 17,42*).

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge n. 2960 (legge di bilancio 2018)**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2018 e per il triennio 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, perviene alle seguenti conclusioni:

per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilancio.

Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Alla luce di tali criteri, si segnala in premessa che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere il percorso di consolidamento fiscale, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (Medium Term Objective, MTO) nel 2020.

Si rammenta che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza di settembre il livello di indebitamento netto programmatico per il 2018 è stato fissato al -1,6 per cento rispetto al dato tendenziale del -1,0 per cento. Il corrispondente valore in termini strutturali è stimato al -1 per cento nel 2018, -0,6 per cento nel 2019 e al -0,2 per cento nel 2020, con un percorso di riduzione più graduale di quanto stabilito nel DEF, garantendo comunque un miglioramento del saldo strutturale dello 0,3 per cento nel 2018.

L'impatto netto della manovra in termini di indebitamento netto per il 2018 è negativo per poco meno di 11 miliardi (0,6 punti percentuali di PIL) coerentemente con quanto prospettato nella Nota di aggiornamento nel passaggio dal quadro tendenziale a quello programmatico.

Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e il

conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. In definitiva emerge che i valori del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio sono pari a circa: 45 miliardi nel 2018, 25 miliardi nel 2019 e 13 miliardi nel 2020, quelli dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ammontano invece a circa: 28 miliardi nel 2018, 16 miliardi nel 2019 e 4 miliardi nel 2020. Tali valori sono coerenti con quelli approvati con le risoluzioni parlamentari dello scorso 4 ottobre.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, va ricordato che l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si formulano le seguenti osservazioni.

Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale e peraltro prive di effetti finanziari si segnalano: l'articolo 15, in tema di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione decreto ingiuntivo dove si prevedono modifiche al codice di procedura civile. Si tratta di norme di carattere ordinamentale e comunque prive di effetti finanziari apprezzabili, come peraltro da esplicita indicazione in relazione tecnica; l'articolo 35, recante misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza. La norma contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. La norma di cui al comma 2 ha lo scopo di accrescere la qualificazione del settore formativo del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Anche in questo caso appaiono norme di carattere ordinamentale e alle quali non sono annessi effetti finanziari; l'articolo 89, comma 11, che nell'ambito delle norme che disciplinano l'uso efficiente dello spettro e la transizione alla tecnologia 5G modifica il codice del processo amministrativo e, come si evince dalla relazione tecnica, non ha impatto di carattere finanziario; l'articolo 99, relativo all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni.

Infine, per quanto attiene alle norme di carattere localistico o micro-settoriale si segnala l'articolo 102 che modifica la tabella A di cui all'articolo

1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato, tabella che viene modificata per inserire l'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Anche in questo caso la norma non ha peraltro effetti finanziari.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Arrigoni, Bubbico, Casini, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cioffi, Crosio, Dalla Zuanna, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Di Maggio, D'Onghia, Fattorini, Gambaro, Gentile, Giacobbe, Galdani, Idem, Longo Eva, Manassero, Manconi, Mancuso, Mangili, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Merloni, Monti, Morgoni, Napolitano, Nencini, Olivero, Padua, Pagano, Palermo, Pepe, Piano, Puglisi, Rossi Luciano, Rubbia, Stefani, Stucchi, Torrasi, Turano, Vicari, Viceconte e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini e Petrocelli, per attività della 3^a Commissione permanente; Ceroni e Guerrieri Paleotti, per attività della 5^a Commissione permanente; Lanzillotta e Mucchetti, per partecipare a una conferenza internazionale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

A partire dalle ore 18,27 del 26 ottobre 2017, il senatore Pietro Grasso cessa di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico e a partire dalle ore 18,28 della stessa data entra a far parte del Gruppo Misto.

Il senatore Giovanni Piccoli ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

Il Presidente del Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha accettato tale adesione.

Con lettera in data 30 ottobre 2017, il senatore Calderoli ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie e di aderire al Gruppo Misto.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 20 ottobre 2017, ha inviato la relazione - approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 19 ottobre 2017 - sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) (*Doc. XVI-bis*, n. 17).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare ALA - Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare, con lettera in data 26 ottobre 2017, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Milo;

5ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Milo.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 25 ottobre 2017, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'apicoltura amatoriale (*Doc. XXIV*, n. 86).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Disegni di legge, richiesta di nuova deliberazione da parte del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, con suo messaggio in data 27 ottobre 2017, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sul disegno di legge: "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" (57)

Detto messaggio (*Doc. I, n. 2*) sarà stampato, distribuito e trasmesso alle Commissioni competenti.

Il disegno di legge n. 57/*bis*, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Regolamento, dovrà iniziare il proprio *iter* al Senato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro salute

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (1324-B)

(presentato in data 30/10/2017)

S.1324 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.154, S.693, S.725, S.818, S.829, S.833, S.1324-BIS) C.3868 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.334, C.993, C.1088, C.1229, C.1429, C.1485, C.1599, C.1961, C.2312, C.2518, C.2781, C.3263, C.3307, C.3319, C.3377, C.3603, C.3999, C.4556);

Ministro affari regionali

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (2957)

(presentato in data 27/10/2017)

C.4302 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2142, C.2388, C.2431, C.3492);

On. Pisicchio Pino

Istituzione della "Giornata nazionale della lotta contro la povertà" (2958)

(presentato in data 27/10/2017)

C.197 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.3397);

Onn. D'Ottavio Umberto, Ermini David, Amato Maria, Arlotti Tiziano, Basso Lorenzo, Bergonzi Marco, Boccuzzi Antonio, Borghi Enrico, Braga Chiara, Bragantini Paola, Brandolin Giorgio, Capone Salvatore, Carra Marco, Carrescia Piergiorgio, Covello Stefania, Culotta Magda, De Menech Roger, D'Incecco Vittoria, Fabbri Marilena, Ferrari Alan, Fiorio Massimo, Garavini Laura, Gasparini Daniela Matilde Maria, Grassi Gerolamo, La Marca Francesca, Malpezzi Simona Flavia, Marantelli Daniele, Marchi Maino, Mariani Raffaella, Massa Federico, Mongiello Colomba, Narduolo Giulia, Patriarca Edoardo, Piccione Teresa, Porta Fabio, Preziosi Ernesto, Romanini Giuseppe, Romano Andrea, Rossi Paolo, Tentori Veronica, Tullo Mario, Ventricelli Liliana

Riconoscimento del "Canto degli italiani" di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica (2959)

(presentato in data 27/10/2017)

C.3951 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1793).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Idem Josefa

Modifica all'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di professionismo sportivo (2955)
(presentato in data 26/10/2017);

senatore Del Barba Mauro

Disposizioni per favorire la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative nel settore della sicurezza cibernetica (2956)
(presentato in data 27/10/2017);

ministro economia e finanze

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (2960)
(presentato in data 29/10/2017);

ministro economia e finanze

Modifiche al codice civile in materia di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo (2960-bis)
(presentato in data 31/10/2017)
Derivante da stralcio art. 15 del DDL S.2960;

ministro economia e finanze

Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza (2960-ter)
(presentato in data 31/10/2017)
Derivante da stralcio art. 35 del DDL S.2960;

ministro economia e finanze

Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (2960-quater)
(presentato in data 31/10/2017)
Derivante da stralcio art. 89, comma 11 del DDL S.2960;

ministro economia e finanze

Disposizioni relative all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni (2960-quinquies)
(presentato in data 31/10/2017)
Derivante da stralcio art. 99 del DDL S.2960;

ministro economia e finanze

Modifica della tabella A di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato (2960-sexies)

(presentato in data 31/10/2017)

Derivante da stralcio art. 102 del DDL S.2960;

senatori Battista Lorenzo, Casson Felice, Migliavacca Maurizio, Gotor Miguel, Sonogo Lodovico, Dirindin Nerina, Corsini Paolo, Ricchiuti Lucrezia
Modifiche del testo unico in materia bancaria e creditizia (2961)

(presentato in data 30/10/2017);

senatori Tocci Walter, Filippi Marco, Chiti Vannino, Borioli Daniele Gaetano, Cantini Laura, Orrù Pamela Giacomina Giovanna, Ranucci Raffaele, E-sposito Stefano

Disposizioni in materia di servizi di mobilità (2962)

(presentato in data 30/10/2017);

senatore Angioni Ignazio

Modifiche all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di personale tecnico amministrativo delle università (2963)

(presentato in data 31/10/2017);

senatore Pagliari Giorgio

Disposizioni in ordine all'applicazione dell'aliquota IVA relativa ai servizi globali affidati a cooperative sociali o consorzi di cooperative (2964)

(presentato in data 31/10/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Dep. D'Ottavio Umberto ed altri

Riconoscimento del "Canto degli italiani" di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica (2959)

C.3951 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1793)

(assegnato in data 31/10/2017).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Blundo Rosetta Enza

Delega al Governo per il riconoscimento della qualità di forza di polizia speciale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'inserimento del medesimo nel Comparto Sicurezza e per l'allineamento del trattamento retributivo e pensionistico con quello percepito dal personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (2893)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 30/10/2017);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Longo Fausto Guilherme

Disposizioni per favorire il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero mediante l'introduzione del voto elettronico (2907)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 30/10/2017);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Fucksia Serenella

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il caso di Emanuela Orlandi (2425)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 30/10/2017);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Donno Daniela ed altri

Estensione del regime di esenzione dal contributo unificato per determinati ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato nonché misure finanziarie per l'efficienza del processo amministrativo (2923)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 30/10/2017);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Stefani Erika ed altri

Modifiche agli articoli 62-bis e 98 del codice penale in tema di diminuzione di pena in relazione all'età del reo (2926)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 30/10/2017);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Romani Maurizio ed altri

Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di omicidio (2933)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 30/10/2017);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Panizza Franco

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina (2916)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/10/2017);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Petraglia Alessia ed altri

Abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione presso le università (2937)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 30/10/2017);

Commissioni 1° e 5° riunite

Sen. Zandoni Magda Angela ed altri

Disposizioni per la redazione del bilancio di genere da parte degli enti territoriali (2915)

previ pareri delle Commissioni 6° (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/10/2017),

Commissioni 1° e 6° riunite

Sen. Gibiino Vincenzo ed altri

Istituzione di nuove case da gioco in località turistiche, nonché deleghe al Governo per la regolamentazione delle case da gioco e l'adozione di un codice del gioco d'azzardo (2895)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/10/2017);

Commissioni 2° e 12° riunite

Sen. Scilipoti Isgrò Domenico

Norme in materia di interruzione della gravidanza e abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (2892)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/10/2017);

Commissioni 2° e 12° riunite

Dep. Realacci Ermete

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico (2947)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo),

14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.76 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.971, C.972, C.1203, C.1286, C.2015, C.2022, C.2611, C.2982, C.3048, C.3229, C.3235, C.3328, C.3447, C.3993, C.4009, C.4020, C.4145)

(assegnato in data 30/10/2017);

5ª Commissione permanente Bilancio

Ministro economia e finanze

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (2960)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 31/10/2017);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (57/bis)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 31/10/2017).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 31/10/2017 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge: Dep. Bindi Rosy ed altri

"Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia" (2740)

(presentato in data 14/03/2017)

C.3500 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegno di legge di bilancio, richiesta di parere ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento

In data 29 ottobre 2017, il disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (S. 2960) è stato inviato alla 5ª Commissione permanente, per il parere previsto dall'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ottobre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 - lo schema di decreto legislativo recante revisione e integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461-*bis*).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 27 ottobre 2017 - alla 8^a Commissione permanente nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2017 concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale in relazione all'operazione di trasferimento di ramo d'azienda denominato EVO.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4^a e alla 10^a Commissione permanente (Atto n. 1105).

Con lettere in data 23 ottobre 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Seregno (Monza-Brianza), Manduria (Taranto), Forino (Avellino), Atella (Potenza).

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera pervenuta in data 25 ottobre 2017, ha inviato lo scherma di decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di riparto della quota del finanziamento premiale destinato per l'anno 2017 agli enti e alle istituzioni di ricerca, predisposto ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (Atto n. 1106).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 24 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, aggiornata al 31 dicembre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente (*Doc.* CCXXIV, n. 3).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi, riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc.* CCXLV, n. 2).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 ottobre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Cagliari, per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 573).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 4 settembre al 16 ottobre 2017, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione della norma europea sulla fatturazione elettronica ai sensi della direttiva 2014/55/UE (COM (2017) 590 definitivo) (Atto comunitario n. 473), alla 8^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Valutazione intermedia del terzo programma in materia di salute 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 282/2014 sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) (COM (2017) 586 definitivo) (Atto comunitario n. 474), alla 12^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM (2017) 587 definitivo) (Atto comunitario n. 475), alla 9^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a, 13^a e 14^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire (COM (2017) 566 definitivo) (Atto comunitario n. 476), alla 6^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

comunicazione della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione (COM (2017) 558 definitivo) (Atto comunitario n. 477), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale (COM (2017) 547 definitivo) (Atto comunitario n. 478), alla 6^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a, 8^a, 10^a e 14^a;

proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (COM (2017) 563 definitivo) (Atto comunitario n. 479), alla 11^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

proposta di Decisione del Consiglio del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, per quanto riguarda la proposta di emendamento dell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e dalla diversità biologica del Mediterraneo (COM (2017) 603 definitivo) (Atto comunitario n. 480), alla 13^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Gotor, Idem, Lo Moro e Migliavacca hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00486 della senatrice Cattaneo ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Formigoni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04069 del senatore Dalla Zuanna ed altri.

I senatori Borioli e Pagliari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08314 della senatrice Saggese ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 26 al 30 ottobre 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 185

BARANI: sul corretto esercizio della concorrenza negli autoservizi pubblici non di linea nel sistema aeroportuale di Roma (4-06412) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DIVINA: su presunti comportamenti vessatori della Polizia locale di Vallarsa (Trento) (4-07745) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

ENDRIZZI ed altri: sull'installazione dei dispositivi countdown presso i semafori di Padova (4-08137) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MORGONI ed altri: su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nelle Marche (4-07543) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interrogazioni

SERRA, LEZZI, BLUNDO, MANGILI, MONTEVECCHI - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il comma 6-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recita che: "Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)". Tali disposizioni, nel caso in cui sia prevista la rivedibilità delle persone disabili, riconoscono, dunque, i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di altra natura;

il comma 5 dell'articolo 25 disciplina i casi che riguardano i minori titolari di indennità di frequenza, fattispecie nella quale rientrano alcuni bambini e ragazzi con patologia autistica, valutata nella fase di visita iniziale, al fine del riconoscimento dell'invalidità civile. Queste persone, per mez-

zo di una domanda in via amministrativa, entro i 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono provvisoriamente, già al compimento del diciottesimo anno, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Resta in ogni caso fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore;

il successivo comma 6 statuisce che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità, "sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari";

con il messaggio del 23 giugno 2014 n. 5544 della Direzione generale dell'INPS, viene adottata e diffusa la comunicazione tecnico-scientifica del coordinamento generale medico (CGM). Nell'allegato medico-scientifico al messaggio vengono introdotte alcune minime indicazioni diagnostiche in ordine all'autismo. Sotto il profilo scientifico, la comunicazione riassume le più recenti classificazioni internazionali e i criteri diagnostici prevalentemente usati: il DSM (*diagnostic and statistical manual*) IV, il DSM V, l'ICD (*international classification of diseases*) 10;

l'INPS riconosce la complessità della sindrome, dell'elevata comorbidità, della necessità che la diagnosi e la valutazione clinica siano effettuate da strutture specializzate, nonché il fatto che il disturbo autistico sia permanente, anche se con espressività variabile. Sulla base di queste premesse vengono fornite alcune indicazioni alle proprie commissioni e agli operatori coinvolti nella valutazione e nella verifica medico-legale. Si evidenzia che il giudizio medico-legale deve derivare da una corretta interpretazione della documentazione clinica presentata, così come la valutazione della situazione e della gravità deve essere eseguita su adeguata documentazione mediante una valutazione clinica globale del minore con disturbo autistico, secondo i protocolli raccomandati dalle linee guida accreditate;

considerato che:

viene altresì specificato che la rivedibilità del minore con disturbo autistico viene ammessa nei casi in cui le strutture di riferimento accreditate attestino un disturbo autistico di tipo lieve o *borderline* con ritardo mentale assente o lieve;

con la circolare n. 10 del 2015 l'ente affronta il problema della tempestività delle visite, al fine di evitare l'eccessivo protrarsi dell'erogazione del beneficio economico provvisorio nei confronti di coloro la cui capacità di lavoro non sia ridotta nei limiti di legge. In relazione all'automatismo in questione, affermava che: "gli approfondimenti effettuati nelle ultime settimane sulle banche dati dell'Istituto hanno però permesso di rilevare che in molti casi è presente una data di revisione al compimento del diciottesimo anno d'età per le indennità di accompagnamento riconosciute in favore di minorenni";

tali rilievi sollevati dall'INPS in ordine all'accertamento dell'invalidità appaiono agli interroganti in netta contraddizione con la *ratio* della citata legge, che è quella della semplificazione;

considerato altresì che:

con la comunicazione tecnico-scientifica del 2 aprile 2015, l'INPS afferma che in presenza di documentazione rilasciata da centri specializzati e accreditati la valutazione dell'invalidità o dell'*handicap* potrà avvenire anche solo sui documenti, evitando così la visita diretta presso i propri centri;

nel sistema di accertamento dell'invalidità si rilevano sovrapposizioni di competenze, ritardi e diseconomie a svantaggio del cittadino. Per le commissioni ASL le indicazioni dell'INPS possono essere superate, in quanto non vincolanti, non essendo recepite e impartite dal Ministero della salute;

sono le commissioni ASL che effettuano le visite di prima istanza, l'INPS, invece, si limita a verificare i verbali da loro redatti. Le commissioni di verifica dell'ente possono riaprire i verbali non conformi alle indicazioni del coordinamento generale medico-legale, tuttavia questo non è garantito;

risulta agli interroganti che sono riscontrabili diversi casi in cui anche le visite di prima istanza sono affidate all'INPS, in virtù di specifici accordi con le Regioni. In questi casi le commissioni applicano le indicazioni, creando, al contempo, una potenziale disparità di trattamento e una sperequazione, a parità di condizioni, tra i cittadini;

allo stato, può, quindi, verificarsi che il minore autistico sia convocato a visita diretta per la valutazione di prima istanza dell'invalidità o dell'*handicap* da parte della commissione ASL; questa potrebbe limitarsi ad acquisire durante la visita la documentazione clinica diversa dai criteri diagnostici in prevalenza adottati, quali il DSM IV o DSM V o ICD 10, ignorando, dunque, anche del tutto, le indicazioni medico-scientifiche dell'INPS e fissando una successiva revisione anche per i minori e non riconoscendo l'indennità di accompagnamento e l'*handicap* grave, anche in presenza di un livello di severità elevato;

considerato infine che, a parere degli interroganti, le situazioni descritte rivelano la farraginosità e la frammentazione del sistema, nonché il debole intervento del Ministero della salute e l'atteggiamento non omogeneo delle Regioni. Tutto ciò è causa di disorientamento, incertezza e potenziale contenzioso, che potrebbe, eventualmente, scongiurarsi attraverso la presentazione, all'ufficio INPS competente, di un'istanza di riesame in via di autotutela, al fine di chiedere la revisione e l'annullamento del verbale della ASL, ma ciò lascia molti dubbi rispetto al corretto funzionamento dell'intero sistema e alle sperequazioni che ne possono derivare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se abbiano adottato o intendano adottare dei provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di risolvere le criticità sollevate;

se intendano accertare i motivi per i quali nella comunicazione del 23 giugno 2014 n. 5544 l'INPS ha escluso l'automatismo della non rivedibilità, nei soli casi in cui venga attestato un disturbo dello spettro autistico di tipo lieve o *borderline*, con ritardo mentale lieve o assente.

(3-04083)

CARDIELLO - *Ai Ministri della salute e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

con nota n. prot. 49446 del 16 ottobre 2017 indirizzata al sindaco di Eboli (Salerno), una donna ha richiesto la sepoltura della propria congiunta in un luogo esterno alle mura cimiteriali in nome dei precetti musulmani;

con ordinanza n. 245 del 16 ottobre 2017 il sindaco di Eboli ha ordinato di inumare la salma della defunta in un'aiuola esterna situata sul lato sinistro del piazzale antistante al parcheggio del cimitero;

la notizia ha avuto un clamore mediatico nazionale;

trascorsi pochi giorni dalla sepoltura, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Eboli che non solo hanno proceduto a verifiche riguardo ai lavori di muratura esterna dell'aiuola ed identificato gli operai che si sono qualificati come "volontari", ma acquisito ulteriore documentazione presso il municipio;

è stato contattato il prefetto di Salerno che si è attivato tempestivamente chiedendo chiarimenti e una relazione al sindaco;

la competente ASL distretto 64 Eboli-Buccino non è stata informata della vicenda. A tal proposito la stessa ha richiesto relazione dettagliata alla responsabile dell'unità operativa prevenzione collettiva di Eboli che, ad oggi, non ha fornito alcuna spiegazione in merito;

ritenuto che, secondo quanto risulta:

il feretro è stato seppellito in un'aiuola esterna al cimitero, in aperta violazione dell'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie (di cui al regio decreto n. 1265 del 1934, e successive modificazioni ed integrazioni) che recita: "È vietato seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero";

l'area individuata per la sepoltura non rientra nel piano regolatore cimiteriale comunale, ex art. 15 del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Eboli approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 21 febbraio 2000;

la salma è stata conservata per ben 4 giorni all'interno della sala mortuaria del cimitero, in violazione aperta degli artt. 8-9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990;

i lavori di muratura esterni al sepolcro sono stati effettuati senza il rilascio di alcun titolo abilitativo alla costruzione;

la salma è stata soltanto poggiata sul terreno e ricoperta con un lieve strato di terra, non procedendo alla sepoltura per inumazione così come previsto dagli artt. 71 "Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie" e 72 "Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2" dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

tale procedura potrebbe comportare gravi problemi igienico-sanitari che la ASL competente ancora non ha valutato;

la bara usata non è di legno massiccio, in aperta violazione della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità;

prima della sepoltura e dell'ordinanza del sindaco di Eboli, non è stato versato alcun canone concessorio, in aperta violazione del regolamento di polizia mortuaria comunale;

considerato che:

un'aiuola abbandonata e orinatoio per cani, trasformata in sepolcro, è una grande offesa all'essere umano ed a qualsiasi fede religiosa;

l'ordinanza adottata dal sindaco costituisce un precedente unico e pericoloso nella storia d'Italia;

anche secondo la *fatwa* n. 21 (second collection, III session) e il parere espresso dalla comunità islamica, dal titolo «Sulla sepoltura di un musulmano in un cimitero non musulmano», si legge che «Vi sono principi legali certi concernenti la morte dei musulmani così come lavare il corpo, avvolgerlo nel suo sudario, recitare le preghiere Janazh [rituali] per lui e seppellirlo in cimiteri musulmani. Questo perché i musulmani hanno la propria via di sepoltura e preparazione della tomba, così in semplicità, verso la Qibla [letteralmente "orientamento" verso la Mecca], evitando l'imitazione dei politeisti. È risaputo che ogni comunità religiosa ha il proprio cimitero, gli ebrei hanno i loro cimiteri così come i cristiani e i pagani; perciò è naturale che i musulmani abbiano anche loro il proprio cimitero. I musulmani vivendo in un paese non musulmano possono trovare, attraverso canali appropriati, il proprio cimitero, qualora sia possibile e questo renderebbe dignitosa la loro presenza e preserverebbe la loro personalità. Se essi non riuscissero ad avere il loro cimitero almeno separato, avrebbero un piccolo posto dentro un cimitero non musulmano in cui seppellire i loro morti. Se entrambe le alternative non sono disponibili e un musulmano muore, egli potrebbe essere sepolto ovunque sia possibile anche in un cimitero non musulmano, Allah non pesa sulle possibilità di una persona. Seppellire un musulmano in questo caso nel cimitero di non musulmani non gli provocherebbe alcun torto, quello di cui beneficerebbe il musulmano nell'aldilà saranno lo sforzo e le giuste azioni, e non il piccolo posto dove egli è sepolto»;

si chiede di sapere:

quali utili provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di diffidare il Comune di Eboli, in persona del sindaco, a non avallare tale scelta discriminatoria che costituirebbe un *unicum* in Italia e darebbe luogo a sepolture esterne ai cimiteri in ogni singolo comune;

quali provvedimenti intendano intraprendere nei confronti del responsabile della ASL unità operativa prevenzione collettiva di Eboli, a giudizio dell'interrogante corresponsabile di una precaria situazione igienico-sanitaria che si protrae da 10 giorni e mai sottoposta ad iniziative di contrasto.

(3-04084)

NUGNES, PUGLIA, GIARRUSSO, MANGILI, CASTALDI, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, PAGLINI, BLUNDO, MARTELLI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in un articolo dal titolo "Sequestro Enel-Cementir, i pericoli delle ceneri mai smaltite. Il pm: 'Con quei veleni il cemento perde resistenza'" a firma di Andrea Tundo, in data 29 settembre 2017, il sito di informazione *online* "il Fatto Quotidiano" riporta la notizia di una richiesta di sequestro degli impianti Enel di Brindisi, Cementir di Taranto e di parte dello stabilimento dell'Ilva da parte dei pubblici ministeri, Antonio Caccioli e Lanfranco Marazia, basata sull'ipotesi "che la multinazionale elettrica abbia potuto vendere alla Cementir ceneri da destinare allo smaltimento perché contenevano ammoniaca, nichel, vanadio e mercurio";

si legge che: "È sulla ammoniaca che si concentrano le considerazioni del pm rispetto alla qualità del prodotto finale, poi probabilmente finito in commercio. Perché la presenza di 'sostanze alcaline come l'azoto ammoniacale', a parere del pm, influisce 'sulla qualità e sulla composizione del prodotto finale, privando il cemento così ottenuto di alcune caratteristiche chimico-fisiche coesenziali alle sue funzioni in impiego in campo civile e industriale'. In particolare, aggiunge, 'lo ione ammonio può essere alla base del processo di decalcificazione del calcestruzzo che inficia le proprietà leganti del più utilizzato materiale di costruzione";

già in data 28 settembre 2017, il sito di informazione "Corriere di Taranto" aveva pubblicato un articolo intitolato "Ambiente, maxi operazione della GdF: coinvolte Enel, Ilva e Cementir", nel quale si legge che il decreto del giudice per le indagini preliminari Antonia Martalò ha ulteriormente disposto: "la provvisoria facoltà d'uso alle società suindicate, per un termine non superiore a 60 giorni, della centrale termoelettrica 'Federico II' di proprietà della S.p.A. 'Enel Produzione', sita a Tutturano (BR) località Cerano, subordinata all'utilizzo delle infrastrutture dedicate per la separata evacuazione delle ceneri derivanti dai differenti processi di combustione; all'invio, per lo smaltimento presso impianti autorizzati al trattamento di ri-

fiuti pericolosi, di tutte le ceneri; dello stabilimento di Taranto della 'Cementir Italia S.p.A.', subordinata alla prescrizione di cessare l'approvvigionamento di ceneri dalla predetta centrale termoelettrica Enel di Brindisi, nonché di impiegare, nel proprio ciclo produttivo del cemento, solo ceneri leggere conformi alla vigente normativa; dei parchi loppa con i materiali ivi stoccati, dei nastri trasportatori e delle tramogge di pertinenza dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto subordinato alla prescrizione di procedere alla gestione della loppa come rifiuto secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia ambientale";

in un comunicato stampa emesso in data 29 settembre 2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, intitolato "Traffico di rifiuti - sequestrata in località Cerano (Brindisi) la centrale termoelettrica di Enel Produzione S.p.a. ed in Taranto lo stabilimento di Cementir S.p.a. oltre alcuni compendi aziendali di Ilva S.p.a in A.S - È in corso di esecuzione per equivalente dell'ingiusto profitto pari a mezzo miliardo di euro", si annota che: "L'operazione delle Fiamme Gialle, denominata 'Araba Fenice', ha tratto origine da una attività di iniziativa conclusasi con un sequestro penale, eseguita cinque anni fa, di due aree dello stabilimento 'Cementir Italia S.p.A.' di Taranto, illecitamente adibite a discarica di rifiuti industriali, gran parte dei quali originati dall'adiacente stabilimento siderurgico 'Ilva S.p.A.' In realtà il produttore ha impiegato, nel proprio ciclo produttivo, combustibili (OCD e gasolio) generando ceneri contaminate da sostanze pericolose derivanti sia dall'impiego di combustibili diversi dal carbone che dai processi di denitrificazione a base di ammoniaca";

si legge anche che: "La gestione promiscua delle diverse tipologie di ceneri da parte di Enel stabilimento di Cerano, si è tradotta in un oggettivo vantaggio patrimoniale per la compagine societaria consistente nel risparmio dei costi correlati alla separazione nonché al corretto smaltimento di quei rifiuti, quantificati in circa 2 milioni e 553 mila tonnellate. La successiva commercializzazione ha rappresentato per Enel un espediente dietro il quale si è celato l'intento di reperire un canale di smaltimento di questi rifiuti, alternativo e più economico rispetto a quelli conformi alla normativa vigente. Peraltro la condotta, è stata ritenuta particolarmente grave tenuto conto che presso la centrale sono presenti impianti che avrebbero consentito lo stoccaggio e la separazione delle ceneri e che tuttavia non sono mai stati utilizzati";

considerato che:

sul sito *on line* "il manifesto" del 29 settembre 2017, in un articolo di Gianmario Leone dal titolo "Le mani impastate di cemento", si evidenzia che "la condotta dell'Enel è ancor più grave visto che la centrale brindisina possiede impianti che consentono lo stoccaggio e la separazione delle ceneri, sin qui mai utilizzati. Enel avrebbe dovuto inoltre sostenere costi più elevati per smaltire le proprie ceneri presso siti autorizzati a trattarli in conformità alla loro reale natura di rifiuti pericolosi: il che ha di fatto trasformato una voce di costo aziendale in una fonte di introiti rappresentato dal prezzo corrisposto da Cementir per l'acquisto delle ceneri";

si rileva anche che: "Il procuratore di Lecce, in attesa delle indagini sul caso di Arpa Puglia e ministero della Salute, al momento ha escluso ripercussioni sulla salute dei cittadini. Ma i dubbi sollevati da Legambiente, dai Verdi e da molte associazioni nelle ultime ore sono moltissimi. Durissime critiche anche da Cgil Puglia e Fillea Cgil, il sindacato degli edili, che hanno definito l'inchiesta 'di una gravità allarmante. Colossi dell'industria che giocano con la salute dei lavoratori e dei cittadini per risparmiare somme che incidono per uno zero virgola sul fatturato: parliamo dell'Enel, società il cui principale azionista è il Ministero dell'Economia, cioè lo Stato";

considerato inoltre che:

la norma tecnica "UNI EN 197/1: composizione, caratteristiche e criteri di conformità per i cementi comuni" adottata dell'Ente italiano di normazione, in merito all'impiego delle ceneri volanti, prescrive che: "quando sono utilizzate come costituenti del cemento, esse devono appartenere ad una delle tre 'categorie' A / B / C in funzione della perdita al fuoco (0-5%; 2-7%; 4-9%) come indice del tenore di incombusto (tanto minore è il valore tanto più è virtuosa la combustione nella caldaia della centrale termoelettrica), con l'obbligo di dichiarazione della categoria sul sacco e/o sul documento di trasporto";

la nota esplicativa della citata norma tecnica sulla composizione delle ceneri "volanti", più nel dettaglio, descrive che: "sono sottoprodotti, in Italia si tratta di rifiuti, ottenuti dalla combustione del carbone nelle centrali termoelettriche destinate alla produzione di energia elettrica (sono escluse nella definizione le ceneri ottenuti in processi di combustione mista carbone + olio combustibile e/o rifiuti tipo CDR/CSS, non possono essere utilizzate le ceneri prodotte dagli inceneritori) e devono essere conformi alla norma EN 450-1 ceneri volanti per calcestruzzo, il criterio di caratterizzazione era già previsto dall'Allegato 3 del 2007 compreso oggi nella nuova EN 197/1";

nel paragrafo 11.2.8 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, recante "Norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2008, n. 29, è previsto che: "Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano incoerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156";

considerato ulteriormente che risulta agli interroganti come siano numerosi i casi di edifici crollati su tutto il territorio nazionale, anche in assenza di manifestazioni sismiche, o che sia stato necessario demolirli a seguito di indagini strutturali; e tra i manufatti sarebbero inclusi anche edifici adibiti a scuole pubbliche;

visto che, a giudizio degli interroganti, le indagini della magistratura sulla pericolosità dell'uso del cemento depotenziato pongono un'allerta su un tema che già nel passato è stato oggetto di attenzione di diverse procure italiane e, anche alla luce di quanto è emerso anche dall'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Lecce, sembrerebbe che ci si trovi di fronte ad un'emergenza continua che rincorre il malaffare e che coinvolge sempre più anche gli insospettabili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e di quali ulteriori elementi dispongano al riguardo;

se non intendano, nel rispetto e indipendentemente dalle indagini della magistratura, attivare le opportune procedure di rispettiva competenza, al fine di valutare le condotte delle società coinvolte nell'inchiesta e intervenire, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per impedire il ripetersi di eventuali abusi nell'osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di ambiente;

se non ritengano necessario adottare provvedimenti di competenza finalizzati ad accertare se anche per altre opere, pubbliche e private, sia stato utilizzato il cemento che si ipotizza essere depotenziato;

quali iniziative e provvedimenti intendano assumere per assicurarsi che gli eventi citati non si ripetano e per garantire la sicurezza delle costruzioni e infrastrutture, nonché evitare in futuro i disastri degli ultimi decenni;

se il ripetuto verificarsi di forniture di calcestruzzo scadente sia dovuto all'inadeguatezza del sistema di certificazione o dell'attività da parte di alcuni organismi abilitati al controllo dei produttori o al mancato controllo da parte degli ordini professionali sull'attività dei propri iscritti o ad un inadeguato sistema di vigilanza da parte degli organi ministeriali sull'attività degli ordini e degli organismi abilitati al controllo dei produttori di materiali per le costruzioni e di calcestruzzo in particolare;

se non intendano valutare la sussistenza dei presupposti per la costituzione di parte civile.

(3-04085)

BOTTICI, ENDRIZZI, DONNO, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO, SERRA, BLUNDO, PAGLINI, MORONESE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 14 ottobre 2017, la testata giornalistica *on line* "il Fatto Quotidiano" ha pubblicato un articolo a firma del giornalista Daniele Martini intitolato "Giochi, così il Governo torna alla carica con il rinnovo del Gratta e Vinci a Lottomatica. Senza Gara", nel corpo del quale si rappresenta il fatto che il Governo, nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi il 13 ottobre 2017, ha approvato il decreto-legge n. 148 del 2017 ("decreto fiscale"), propedeutico

alla legge di bilancio, che conterrebbe disposizioni decretanti il rinnovo per un ulteriore novennio della concessione per la gestione del "Gratta e Vinci" in scadenza nel corso del 2019. Nell'articolo si sottolinea che il rinnovo è a favore dell'attuale concessionario, Lottomatica, senza alcuna gara e dietro il mero pagamento dell'importante somma di 800 milioni di euro, somma peraltro già considerata una delle coperture economiche ufficiali nel contesto dell'imminente schema di bilancio, come si legge anche nella relazione tecnica allegata al testo del "decreto fiscale" bollinato dalla Ragioneria di Stato, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato;

la notizia del rinnovo senza gara è stata formalizzata con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, in data 16 ottobre 2017, del suddetto decreto-legge, il cui articolo 20, comma 1, espressamente prevede che "In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018";

considerato che:

in forza di tali disposizioni, nel caso di loro conferma in sede di conversione in legge, Lotterie nazionali Srl, società controllata da Lottomatica holding Srl, facente parte del gruppo IGT, che attraverso l'altra sua controllata, Lottoitalia Srl, detiene la concessione per la gestione dei giochi numerici a quota fissa, tra cui il gioco del lotto, si vedrebbe assegnataria esclusiva per un ulteriore novennio della concessione per la gestione della cosiddetta lotteria istantanea, sostanzialmente la più ricca tra quelle dei giochi pubblici appartenenti al portafoglio di titolarità dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, concessione che, secondo le informazioni pubblicate nell'articolo, tra gennaio e agosto 2017, avrebbe generato un volume di raccolta pari a circa 6 miliardi di euro, con un incremento dello 0,8 per cento rispetto ai risultati conseguiti nel medesimo periodo dell'anno precedente;

l'articolo 20, comma 1, del citato decreto-legge, dunque, non prevedendo l'attivazione di una procedura di gara pubblica per la nuova assegnazione della concessione in scadenza nel 2019, snatura l'impianto concessorio *multi provider* su cui si fonda il modello di gestione del "Gratta e Vinci", introdotto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, che ha previsto l'assegnazione della concessione sino ad un massimo di 4 operatori specializzati. È di tutta evidenza, infatti, che la disposizione, sancendo il rinnovo del titolo concessorio a favore dell'attuale concessionario e non tramite l'assegnazione mediante procedura di gara, di fatto trasforma una concessione assegnabile a più operatori in una monoconcessione, determinando così una posizione di "monopolio" a favore dell'attuale concessionario;

nonostante il comma 4 del citato art. 21 disponga che "Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni", il rinnovo deve rappresentare innanzitutto una mera eventualità e i medesimi risultati in termini di entrata pubblica potrebbero, comunque, essere conseguiti dal Governo con l'indizione di una gara con le medesime caratteristiche di quelle delineate dalle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009. Il disposto del legislatore è stato interamente trasferito nella convenzione di concessione vigente;

inoltre, la segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione al Governo e al Parlamento (ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. e), del decreto legislativo n. 163 del 2006), relativa alla procedura di selezione per l'affidamento in concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati "lotterie nazionali ad estrazione istantanea", approvata dal Consiglio nella seduta del 9 settembre del 2010, l'allora Amministrazione autonoma monopoli di Stato aveva proceduto con la modifica del bando di gara della concessione precedentemente assegnata, introducendo l'obbligo di corrispondere il 65 per cento del "diritto di ingresso" entro 15 giorni dall'approvazione, clausola che stride con l'attuale volontà di proroga, che implicherebbe un anticipo di soli 50 milioni di euro per l'anno 2017, consentendo all'attuale detentore della concessione di corrispondere i restanti 750 milioni nel corso del 2018, di fatto garantendo un ulteriore vantaggio che stride con quanto stabilito nel 2010 dallo stesso Consiglio;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

la disposizione rappresenta l'ultimo atto, questa volta fruttuoso, di una serie di tentativi finalizzati al rinnovo della concessione a favore di Lotomatica precedentemente esperiti senza buon esito, per problemi di compatibilità con il diritto comunitario, sia direttamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, in occasione dei lavori sulla manovra correttiva di primavera, che da parlamentari di centro-destra, in occasione della discussione sul decreto denominato "salva banche", come si apprende da un precedente articolo del 7 luglio 2017 pubblicato dalla testata *on line* "il Fatto Quotidiano", a firma del medesimo giornalista Daniele Martini;

la disposizione, infatti, appare porsi in esplicito conflitto con la normativa europea che ha imposto il divieto del rinnovo automatico delle concessioni, in quanto lesivo delle dinamiche del libero mercato, della concorrenza e della libertà di stabilimento;

la misura del rinnovo senza gara, peraltro, laddove confermata anche in sede di conversione, inevitabilmente determinerebbe pesanti e negative ripercussioni sotto il profilo della tutela della concorrenza precludendo, di fatto, ad ulteriori *player* del settore dotati delle richieste capacità, sotto il profilo sia tecnico che economico, la possibilità di entrare nel segmento di mercato della lotteria istantanea pur in presenza di una concessione in scadenza relativa a un servizio di gioco gestito, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009, con un modello di gestione *multi provider*;

tale previsione, pertanto, sembra costituire un evidente e ingiustificato atto di compressione totale delle libertà e dei diritti di altri operatori del mercato potenzialmente interessati alla gestione in regime di concessione dei "Gratta e Vinci", oltre che un atto di legislazione d'urgenza che viola la normativa comunitaria, in quanto tale, capace di esporre lo Stato italiano all'avvio, in suo danno, di procedura di infrazione da parte della Commissione europea con conseguente rischio di applicazione di pesanti sanzioni economiche ed ulteriore aggravio della spesa pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga corretto che l'indizione di una nuova gara con i criteri di cui al decreto-legge n. 78 del 2009 garantirebbe il rispetto dell'obbligo di assegnazione delle gare attraverso gare pubbliche in conformità ai principi di parità di trattamento, ragionevolezza e tutela della libera concorrenza e se la procedura di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 sia stata preceduta da apposita istruttoria;

se l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente concedente, abbia fatto pervenire proprie osservazioni in ordine all'eventuale rinnovo della concessione e, in caso positivo, quali siano state le posizioni da essa espresse sia in ordine al valore dell'*asset* concessorio che all'eventuale rinnovo o indizione di una procedura di selezione pubblica;

se, nell'ambito delle proprie competenze, abbia valutato l'opportunità di sottoporre la disposizione recata dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 al vaglio preventivo da parte della Commissione europea;

quali misure intenda adottare, in via cautelativa, per salvaguardare l'ordinaria gestione delle lotterie istantanee dall'iniziativa sanzionatoria europea nel caso di un'eventuale apertura di una procedura di infrazione per la violazione delle disposizioni comunitarie, che hanno disposto il divieto di rinnovo automatico delle concessioni pubbliche, evitando che possano costituirsi posizioni di monopolio di fatto a favore dell'attuale concessionario e in danno degli altri operatori di mercato potenzialmente interessati alla gestione in regime di concessione dei "Gratta e Vinci";

se non consideri plausibile che i risultati in termini di entrata pubblica in vista dell'imminente legge di bilancio per il 2018 potrebbero comunque essere conseguiti dal Governo con l'indizione di una gara con le medesime caratteristiche di quelle delineate dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, quindi anche introducendo l'obbligo di corrispondere il 65 per cento del "diritto di ingresso", in ordine al dovere di procedere all'assegnazione per gara e, contestualmente, con il rinnovo per la medesima durata a favore dell'attuale concessionario, visto che le caratteristiche naturali della concessione non escludono, anzi presuppongono, la competenza di più concessionari.

(3-04086)

PAGLIARI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da tempo è emerso il problema di quale aliquota applicare alle prestazioni ricomprese nelle convenzioni, concessioni ed appalti globali di servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi per la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali, nonché per l'assistenza domiciliare per soggetti svantaggiati, di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e per gli asili nido e le scuole materne, laddove rese esclusivamente dalla cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, contraente o per conto di questa;

il sottosegretario per l'economia e le finanze Baretta, rispondendo all'interrogazione 3-03879 del 20 luglio 2017, ha introdotto il principio della prestazione accessoria, e come tale assoggettata, ove resa dal medesimo soggetto o per conto di questo, all'aliquota della prestazione prevalente, ovvero quella prevista al n. 41-bis) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 successivamente modificata e, successivamente alla sua sostituzione, dal n. 1) tabella A, parte II-bis); inoltre, l'atto di sindacato ispettivo 5-11482, presentato alla Camera dei deputati, relativo all'assistenza resa ai migranti, introduce il concetto di prestazione globale da fatturarsi con l'aliquota ridotta;

nonostante questo, molti uffici dell'Agenzia delle entrate hanno inteso estrapolare artificialmente le singole prestazioni, applicando, per ciascuna, quand'anche secondaria, le aliquote sue proprie;

l'interpretazione dell'Agenzia, applicata retroattivamente, pregiudicherebbe la stabilità finanziaria dei conti dell'intero settore (le imprese, tra l'altro, non possono addebitare retroattivamente tale maggiore IVA ai propri clienti) mettendolo a serio rischio un settore che impiega circa 380.000 addetti e presta servizi a circa 7.000.000 di soggetti destinati a perdere il servizio assistenziale;

si ritiene che una circolare interpretativa potrebbe chiarire definitivamente la questione, evidenziando come si intendano assoggettati all'aliquota ridotta tutte le prestazioni ricomprese nelle convenzioni, concessioni ed appalti globali di servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi per la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali, nonché per l'assistenza domiciliare per soggetti di cui all'art. 10 citato e per gli asili nido e le scuole materne, laddove rese esclusivamente dalla cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, contraente o per conto di questa, ove non si ritenesse di prevedere, nella legge di bilancio per il 2018, una norma chiarificatrice,

si chiede di sapere:

se e in quali tempi, stante la massima urgenza del problema, il Ministro in indirizzo intenda emanare una circolare applicativa coerente con i principi enunciati nella risposta alle interrogazioni parlamentari 3-03879 e 5-11482;

se intenda, in via alternativa o comunque per una definitiva sistemazione della materia, introdurre, nella legge di bilancio per il 2018, una disposizione dal seguente tenore, o comunque esplicante il medesimo concetto: "Si intendono assoggettati all'aliquota prevista al n. 41 bis) Tabella A parte II del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 successivamente modificata e, successivamente alla sua sostituzione, dal n. 1) Tabella A parte II bis) del medesimo DPR, tutte le prestazioni ricomprese nelle convenzioni, concessioni ed appalti globali di servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi per la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali nonché per l'assistenza domiciliare per soggetti di cui all'art. 10, primo comma, n. 27ter e per gli asili nido e le scuole materne, laddove rese esclusivamente della cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, contraente o per conto di questa".

(3-04087)

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

"Guadagnare salute" è un programma promosso dal Ministero della salute e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 4 maggio 2007;

il progetto nasceva dall'esigenza di diffondere e facilitare l'assunzione di tutti quei comportamenti che hanno un impatto positivo sullo stato di salute della popolazione, agendo su scorretta alimentazione, inattività fisica, fumo ed abuso di alcol, principali fattori di rischio di malattie cronico-degenerative;

l'introduzione al progetto illustrava come, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'86 per cento delle morti e il 75 per cento delle spese sanitarie in Europa e in Italia siano determinate da patologie croniche che hanno 4 principali fattori di rischio: fumo, abuso di alcol, scorretta alimentazione, inattività fisica;

"Guadagnare salute" ha rappresentato il primo documento programmatico finalizzato alla realizzazione di interventi per la tutela e la promozione della salute pubblica, concordati fra livelli istituzionali e di governo;

obiettivo primario del progetto era quello di agire su questi 4 principali fattori di rischio, al fine di migliorare la salute dei cittadini, eliminare disuguaglianze sociali e, al tempo stesso, continuare a garantire la sostenibilità del sistema sanitario, in termini economici e di efficacia;

"Guadagnare salute" ha rappresentato un approccio nuovo alla salute e alla prevenzione, poiché prevedeva un'alleanza fra forze diverse attraverso strategie intersettoriali tra loro coordinate;

il piano promuoveva la condivisione di una nuova cultura, in cui la salute sarebbe diventata preoccupazione di tutto il Paese e non solo del sistema sanitario;

esso prevedeva l'alleanza e la creazione di una rete fra il sistema sanitario, il Governo centrale, le amministrazioni locali, il mondo della scuola, l'universo del lavoro e dell'industria, il settore agricolo, gli operatori di volontariato, al fine di addivenire a buone pratiche da tradurre in comportamenti individuali consolidati;

in questa prospettiva il ruolo del Ministero della salute è stato quello di fungere da catalizzatore e volano delle iniziative;

la sinergia fra i Ministeri consentiva infatti di dare maggiore credibilità ai messaggi, consolidare la relazione fra cittadini ed istituzioni, realizzando una vera e propria piattaforma nazionale della salute;

il programma si articolava in attività di comunicazione ed azioni per ridurre l'iniziazione al fumo, accrescere il consumo di frutta e verdura, ridurre l'abuso di alcol, ridurre il consumo di bevande ed alimenti troppo calorici, facilitare lo svolgimento dell'attività fisica;

questi comportamenti virtuosi avrebbero avuto come obiettivo quello di ridurre, nel lungo periodo, il peso delle malattie croniche sul sistema sanitario e sulla società;

i principali obiettivi della campagna sono stati quelli di rafforzare la conoscenza dei 4 fattori di rischio, memorizzare messaggi semplificati come 5 porzioni di frutta e verdura da consumare ogni giorno, aumentare il numero di cittadini che si rivolgono al medico o al farmacista per misurare il peso corporeo, la pressione arteriosa e i livelli di colesterolo;

un programma più specifico con il mondo della scuola prevedeva l'identificazione di strategie per resistere alle pressioni sociali a fumare, bere alcolici e bevande zuccherate o a consumare cibi calorici, coinvolgendo nelle iniziative anche i genitori;

un accordo fra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della salute e Regioni promuoveva specifici interventi di educazione alla salute anche attraverso l'attuazione di politiche volte al miglioramento dell'attività sportiva;

in questa prospettiva, "Guadagnare salute" rappresenterebbe ancora oggi un importante strumento per promuovere azioni di prevenzione per la salute;

non è stato possibile però, anche a causa della crisi finanziaria sorta nel 2008, continuare a sostenere questo programma, malgrado il suo potenziale rilevante impatto sulla salute dei cittadini e sulla riduzione dei costi per il Servizio sanitario nazionale;

fin dal 2014 il programma è stato inserito nel documento programmatico redatto dalla Commissione tecnico-scientifica del progetto "La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere", una piattaforma di *stakeholder* finalizzata al dialogo con le istituzioni per la difesa dei diritti dei pazienti oncologici e onco-ematologici promossa da 14 associazioni di pazienti e coordinata da "Salute Donna" *onlus*;

il progetto "La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere" si avvale della collaborazione di un dedicato intergruppo parlamentare, che include rappresentanti di tutte le forze politiche;

il 27 settembre 2017 è stato pubblicato dal Ministero della salute sul proprio sito *internet* istituzionale l'atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2018;

nell'atto si considera prioritaria l'azione di promozione della salute e la prevenzione, e si cita il programma "Guadagnare salute", di cui il Ministero intenderebbe avvalersi nel corso del 2018;

recentemente (gennaio-febbraio 2017), inoltre, la ricercatrice Francesca Battisti e i suoi collaboratori hanno pubblicato i risultati di un studio su "Stima dei decessi per tumori attribuibili a fattori di rischio comportamentali in Italia nel 2013" sulla rivista scientifica "Epidemiologia e Prevenzione", valutando gli effetti che si raggiungerebbero in Italia se si riuscisse ad eliminare quei fattori di rischio indicati nel progetto;

secondo gli autori del lavoro "le malattie cronico-degenerative causano oltre l'80% dei decessi in Europa e, tra questi, i tumori ne determinano il 20%. I fattori di rischio legati agli stili di vita e compresi nel programma nazionale Guadagnare Salute sono tra i maggiori responsabili delle morti per tumore";

lo studio valuta i dati in base al "Global burden of disease" (GBD), una metodologia consolidata a livello internazionale;

i ricercatori stimano che, dei 175.603 decessi per tumore occorsi nel 2013 in Italia, più di 67.000, ovvero il 38 per cento, sarebbero attribuibili a quei comportamenti sbagliati;

mediamente, il 34 per cento dei decessi per tumore nei soli uomini è attribuibile al fumo di sigaretta, con un massimo in Campania, 37,1 per cento, e un minimo in Molise, 30 per cento mentre nel Lazio l'11,1 per cento, il massimo in Italia, dei decessi per tumore nelle donne sono attribuibili al fumo. La regione Marche è quella con la più alta frazione di decessi per tumore causata di eccessi di rischio dietetico (la frazione è 8,1 per cento tra le donne e 11,8 tra gli uomini);

questi risultati invitano ad aumentare gli sforzi per diffondere nel Paese buone pratiche di tipo preventivo, in grado di ridurre il numero di quelle decine di migliaia di decessi all'anno causati da comportamenti modificabili. Occorre individuare la strada per rilanciare questo importante programma,

si chiede di sapere:

in che modo e con quali risorse il Ministro in indirizzo intenda rilanciare il piano "Guadagnare salute";

se non ritenga utile valutare, anche attraverso uno studio economico, il potenziale impatto positivo derivante dal rilancio del programma "Guadagnare salute" a livello nazionale, regionale e locale;

se non ritenga opportuno istituire una commissione tecnico-scientifica all'interno del Ministero, che valuti l'attuazione del programma a livello regionale, studiandone gli andamenti di mortalità per verificarne l'efficacia e fissando indicatori per stabilirne il successo;

se non ritenga che questi indicatori potrebbero essere impiegati per valutare la *performance* del piano a livello regionale, così da premiare economicamente le Regioni più virtuose.

(3-04089)

VACCIANO, MUSSINI, MOLINARI, DE PIETRO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con la risposta all'interrogazione 3-03003, il Ministero dell'economia e delle finanze ribadisce la disomogeneità tra la disciplina del patto marciano per le imprese e lo stesso patto concluso da un istituto bancario;

in sostanza, si tratta di una convenzione finanziaria dal nome univoco, ma che segue due distinti protocolli, che danno luogo a due diversi gradi di tutela, maggiore per il consumatore e minore per il piccolo imprenditore. Alla luce di questo chiarimento formale, stride la continuata esistenza di un comunicato stampa presente sul sito del Consiglio dei ministri nel quale sono contenute delle informazioni fuorvianti circa la possibilità di estinzione del debito contratto da un imprenditore nell'ambito del patto marciano, nel caso in cui questo sia impossibilitato a sanare la differenza e il valore del bene immobile posto a garanzia sia inferiore al debito residuo da corrispondere;

considerato che:

in sede di risposta, il vice ministro comunicava che aveva provveduto a pubblicare un comunicato stampa successivo, edito il 4 maggio 2016, che tuttavia non smentisce quanto annunciato nel primo comunicato del 29 aprile 2016, n. 115, ancora visibile all'interno del sito *web* del Consiglio dei ministri, nel quale si può leggere che "Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore";

nella risposta al precedente atto si asserisce che "non si condividono i paventati rischi di contenzioso giudiziario e si ritiene che invece i due istituti, ciascuno nel settore di operatività, saranno idonei a favorire una celere escussione della garanzia con effetti di deflazione del contenzioso stesso";

si ricorda che la quantificazione definitiva del valore del bene immobile posto a garanzia, nel caso del patto marciano-imprenditori, non è la stima che viene calcolata al momento dell'erogazione del prestito, ma successiva ad esso. Ciò considerato, si rischia di confondere le aspettative degli

imprenditori, che si affidano alla possibilità di accedere ad una procedura semplificata di accesso al credito e questo è da imputare sia alla presenza di informazioni errate diffuse da un sito riconducibile al Governo, sia perché la procedura stragiudiziale è prevista nei casi di stipula del contratto ed estinzione del debito, a fronte di una proprietà che eccede nel valore rispetto al saldo da corrispondere alla banca. Mentre, nel caso in cui il bene immobile abbia visto svalutare il proprio controvalore, è opinione degli interroganti che l'unico canale attraverso cui passeranno queste procedure è proprio quello giudiziario, e purtroppo, ad oggi, sono numerosi i casi di questo tipo, vista la notevole pressione fiscale che affligge i lavoratori autonomi;

a parere degli interroganti, le premesse e le argomentazioni del Ministero, in sede di risposta, sembrano evidenziare una maggiore volontà di tutela del procedimento di concessione di credito da parte degli istituti bancari e non nei confronti di coloro che effettivamente sono destinatari impliciti del provvedimento, ossia gli imprenditori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, visto il delicato contesto in cui si inserisce il patto marciano rivolto agli imprenditori, non intenda sanare la fuorviante circostanza rappresentata da informazioni errate presenti nel comunicato stampa n. 115 del 29 aprile 2016, pubblicato sul sito del Consiglio dei ministri.

(3-04090)

MORONESE, DONNO, BLUNDO, MONTEVECCHI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", prevede all'articolo 12, rubricato "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde", che "L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata: a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b). Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

considerato che, in base alle informazioni in possesso degli interroganti:

in molte Regioni non sono state disciplinate le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione di cui al comma 2 e conseguentemente alcune imprese non hanno potuto conseguire l'attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze;

questa situazione determina un'*impasse* in quanto impedisce alle imprese di esercitare la propria attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato a causa di un'inadempienza dell'amministrazione locale e o regionale. Oltre tutto si verrebbe a creare una situazione discriminatoria tra le imprese ricadenti in una Regione che puntualmente ha organizzato i corsi di formazione ed una Regione che invece è inadempiente con un danno nei confronti della libertà di iniziativa economica;

considerato altresì che nel corso dell'esame del "collegato agricoltura" al Senato (AS 1328-B) il Movimento 5 Stelle ha presentato delle proposte emendative volte ad impedire quest'*impasse*. In particolare la sen. Donno ha proposto con gli emendamenti 12.1 e 12.2 l'integrale sostituzione dell'articolo 12 al fine di evitare che le attività di manutenzione del verde siano subordinate all'iscrizione al registro dei produttori; con l'emendamento 12.4 è stata inoltre proposta la soppressione al comma 1 delle seguenti parole: "che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze";

ad avviso degli interroganti, non si comprende la necessità di gravare le imprese di un'ulteriore certificazione per l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, soprattutto se si considera che le Regioni non hanno un termine entro cui disciplinare le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non intenda adottare iniziative affinché si permetta alle imprese, nelle more dell'attuazione e dell'organizzazione di corsi di formazione, di richiedere l'iscrizione con riserva per permettere loro di operare perlomeno nel settore privato;

se non intenda intervenire proponendo appositi strumenti normativi al fine di modificare il suddetto articolo 12, a parere degli interroganti foriero di discriminazioni a livello regionale o quanto meno ad imporre un termine entro il quale le Regioni devono disciplinare le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione.

(3-04091)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, in via definitiva, la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 57 del 18 luglio 2017, suppl. n. 3, e recante disposizioni in materia di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio;

la legge conferisce, a vario titolo, ai privati proprietari promotori, fatta eccezione per le aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta e per le aree individuate come centri storici dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR), la facoltà di demolire e ricostruire edifici esistenti, con relativo premio di cubatura, facoltà che si applica anche ai tessuti edilizi di pregio esterni ai centri storici, alle aree naturali protette, limitatamente alle zone individuate come "paesaggio degli insediamenti urbani" dal PTPR, e nelle aree agricole, limitatamente alle zone individuate come "paesaggio degli insediamenti urbani" e "paesaggio degli insediamenti in evoluzione" dal PTPR;

la facoltà di demolire e ricostruire con premio di cubatura è conferita dalla legge sia nell'ambito dei "programmi di rigenerazione urbana" (art. 2 della legge), che all'interno degli "ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio" (art. 3), che negli "interventi per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico degli edifici" (art. 5), che nell'ambito dei cosiddetti "interventi diretti" (art. 6);

mentre per l'attuazione degli interventi, di cui agli artt. 2, 3 e 5 è contemplata una preventiva deliberazione di indirizzo dei Consigli comunali, che possono pertanto introdurre anche limitazioni territoriali all'applicazione della normativa, nel caso, di cui all'art. 6 (interventi diretti) non è prevista alcuna possibilità di deliberare ulteriori esclusioni o ambiti protetti;

l'applicazione delle disposizioni desta particolare preoccupazione per la città di Roma, laddove sussistono tessuti edilizi di notevole pregio localizzati all'esterno del perimetro del centro storico (mura aureliane), fra i quali il quartiere Coppedè, la "Città Giardino", il quartiere Prati-Delle Vittorie, i quartieri di Garbatella e di Monteverde vecchio, eccetera, queste ed altre zone nelle quali interventi di demolizione e ricostruzione, con l'incentivo di un consistente incremento di cubatura, possono generare gravi danni alla qualità architettonica, urbanistica e sociale degli insediamenti consolidati, antecedenti agli anni '50 del 1900, con la presenza di edifici di notevole rilievo architettonico a rischio di demolizione, tenuto conto peraltro che l'Assemblea capitolina non ha ad oggi deliberato alcun criterio di esclusione;

a quanto risulta all'interrogante sarebbe già in corso in via Ticino 3, nel quartiere Coppedè, la demolizione del villino del conte Naselli, risalente al 1930, edificio di pregio architettonico che sarà sostituito da una palazzina moderna, intervento che ha provocato le proteste degli abitanti della zona e la mobilitazione di associazioni rivolte alla tutela del patrimonio storico;

configura inoltre un grave rischio ambientale la facoltà concessa dalla legge regionale di edificare, mediante demolizione e ricostruzione, nelle aree naturali protette, in relazione alla sussistenza di un importante sistema di parchi e di riserve naturali, già istituite e ricadenti nel territorio della capi-

tale, anche di competenza dello Stato, per un totale di oltre 15.000 ettari, tuttora prive, in gran parte, di piani di assetto approvati e cogenti;

desta inoltre grave preoccupazione la facoltà di promuovere interventi edilizi anche in aree agricole di pregio, tenuto conto della straordinaria rilevanza paesaggistica che rivestono ampie porzioni dell'agro romano,

si chiede di sapere:

se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non ritenga necessario ed urgente disporre, avvalendosi della competente Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, l'avvio di una ricognizione finalizzata all'estensione dei vincoli di natura storica sul tessuto edilizio della capitale antecedente agli anni '50 del 1900, con particolare riferimento ai quartieri consolidati, che presentano edifici di rilievo architettonico e complessi urbanistici da tutelare integralmente nella loro complessità, dichiarandone pertanto l'interesse culturale;

se non ritenga necessario, in attesa del completamento di tale ricognizione, disporre, d'intesa con la Regione Lazio e con Roma capitale, la sospensione degli interventi di demolizione e ricostruzione autorizzabili, ai sensi della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7, al fine di prevenire la possibilità di danni irreparabili al patrimonio storico e ambientale della città;

se il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare non ritenga di accertare con urgenza per quali motivi, ad oltre 13 anni dall'adozione da parte dell'ente gestore, non risultino ancora approvati tutti i piani delle aree naturali protette ricadenti nel territorio di Roma capitale, circostanza che espone, fra l'altro, parte di questi territori di straordinario interesse ambientale al rischio di interventi edilizi in attuazione della citata legge regionale, e se non ritenga, a tale proposito, necessario adottare specifiche misure di salvaguardia.

(3-04088)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LUMIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

come emerge da numerose notizie di stampa, la giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia (53 anni) è stata uccisa da una bomba piazzata sulla sua auto. Con le sue inchieste, la giornalista aveva messo in luce presunti legami tra il primo ministro maltese Muscat ed il regime azero e accuse di corruzione;

la giornalista, dopo essere salita a bordo della Peugeot 108 che aveva preso in affitto, intorno alle ore 3 del pomeriggio, a due passi da casa, a

Bidnija è saltata in aria. Mezz'ora prima aveva pubblicato il suo ultimo articolo del suo *blog* "Running Commentary", che si concludeva con la frase "ci sono criminali ovunque si guardi, la situazione è disperata". Il cadavere della cronista, come riferito dagli stessi agenti di Polizia, era irriconoscibile. Lo stesso *premier* maltese Joseph Muscat ha condannato il grave accaduto: "Tutti sanno quanto Galizia fosse critica nei miei confronti, ma nessuno può giustificare questo atto barbaro". Il *premier* inoltre ha fatto appello all'unità nazionale e promesso che non avrà pace "finché non verrà fatta giustizia";

la cronista, solo 15 giorni prima, aveva sporto denuncia dopo aver ricevuto minacce di morte. Aveva iniziato la professione giornalistica scrivendo per il "Sunday Times of Malta" e successivamente per il "The Malta Independent". Solo pochi anni fa lanciò il suo *blog*, attraverso il quale denunciava atti illeciti e frecciate al Governo in carica, in particolar modo sul fronte economico, essendo divenuta Malta un vero e proprio paradiso fiscale;

è solo di qualche mese fa lo scandalo emerso da un'inchiesta dove "l'Espresso" ha svolto un ruolo chiave per l'Italia, patrocinata dal consorzio giornalistico Eic (European investigative collaborations), dove si smascherava il vero ruolo dell'isola: "Malta fa da base pirata per l'evasione fiscale in Ue"; la giornalista nel 2016 si era occupata dei "Panama papers", scoprendo che due compagnie *offshore* erano intestate al Ministro dell'energia maltese Konrad Mizzi e al capo dello *staff* del *premier*, Keith Schembri. Ed ancora ad aprile 2017, sul suo *blog*, aveva rivelato al mondo uno scandalo di petrolio e tangenti pagate, secondo i documenti pubblicati, dal regime dell'Azerbaijan ai vertici del Governo maltese, coinvolgendo la moglie del *premier* Muscat, Michelle, accusandola inoltre di essere la proprietaria di "Egrant", la terza compagnia panamense citata nei Panama Papers;

dalle inchieste emergono finanziamenti per milioni di euro e legami sospetti con il regime azero di Ilham Aliyev, tanto da far arrivare il Paese ad elezioni, ma Muscat nega tutto e viene rieleto. La cronista si concentra così su Adrian Delia, il *leader* del partito nazionalista maltese, accusandolo di aver fatto l'avvocato per una compagnia maltese con base a Londra che era finita nelle maglie di un'inchiesta per corruzione. Il *premier* ora ha annunciato un'inchiesta, cui parteciperà anche l'FBI statunitense;

inoltre, dalle inchieste della cronista sarebbero emersi collegamenti con il nostro Paese per il traffico di petrolio e di immigrazione clandestina. Come è emerso da numerose notizie di stampa, infatti, è solo di pochi giorni fa l'operazione condotta dalla Procura di Catania, con a capo il procuratore Carmelo Zuccaro, in collaborazione con la Guardia di finanza, grazie alla quale è stata sgominata un'organizzazione criminale per traffico internazionale di gasolio. È lo stesso procuratore Zuccaro a riferire che "La Libia resta uno degli scenari più caldi. Dove avviene anche un traffico di essere umani. Ma qui vi è anche contrabbando di gasolii: sul quale siamo riusciti a fare piena luce". Nell'operazione sono state arrestate 9 persone tra i quali libici, maltesi ed anche un catanese. Quest'ultimo, Nicola Orazio Romeo, è ritenuto vicino alla famiglia Santapaola-Ercolano. Romeo figura tra i componenti

di società intermedie che servivano a nascondere il traffico illecito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa nei confronti di 9 soggetti (6 dei quali in carcere e 3 agli arresti domiciliari) in quanto promotori, organizzatori e partecipi di un'associazione a delinquere internazionale dedita al riciclaggio di gasolio libico illecitamente asportato dalla raffineria libica di Zawya (a 40 chilometri ad ovest da Tripoli) e destinato ad essere immesso nel mercato italiano ed europeo anche come carburante da autotrazione. L'indagine portata avanti dalla Procura ha portato alla luce un traffico enorme da 80 milioni di chili di gasolio che al netto del mercato attuale produce ricavi molto ingenti (oltre 30 milioni di euro). Il petrolio veniva trasportato con i pescherecci verso la Sicilia (Augusta e Mazara del Vallo), Civitavecchia e Venezia, passando prima per Malta. I distributori erano appartenenti al circuito Eni, che ha denunciato in passato anomalie legate agli introiti: tutti i distributori, all'incirca una decina, di Catania e provincia;

a Malta, l'utilizzo dell'autobomba non è un fatto isolato, si contano decine di omicidi avvenuti con tale modalità. Per la giornalista, infatti, non si sono esclusi moventi esterni che riguardano attività di riciclaggio che coinvolgerebbero organizzazioni criminali di stampo mafioso,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda collaborare con gli investigatori maltesi così come, a quanto pare, sta facendo l'FBI, al fine di individuare responsabili e mandanti di un omicidio che deve essere valutato come un attacco alla libertà di stampa e alla stessa comunità internazionale;

quali attività intenda promuovere per comprendere l'origine dell'esplosivo e verificare il circuito criminale che ha consentito un attentato di tale proporzione;

quale cooperazione giudiziaria e di polizia il Governo italiano intenda intraprendere per colpire i traffici illeciti tra Malta e l'Italia, alla luce dell'operazione che la Procura di Catania ha portato avanti.

(4-08316)

PEZZOPANE - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il Ministero dello sviluppo economico ha previsto, con un documento ufficiale, un piano di riduzione e riordino degli uffici postali per il quadriennio 2016-2019;

da articoli giornalistici si apprende che i tagli riguarderanno 96 comuni della provincia di Chieti, 39 della provincia di Pescara, 36 della provincia di Teramo, e ben 103 comuni in provincia de L'Aquila;

sui 4.300 uffici postali in chiusura in tutta Italia, ben 274 si trovano nel territorio abruzzese;

la direttiva europea 2008/6/CE, recepita con decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, obbliga gli Stati membri ad assicurare la raccolta e la distribuzione degli invii postali al domicilio del destinatario;

la risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva sui servizi postali ha ribadito la necessità, da parte degli Stati europei, di garantire il servizio universale ed il mantenimento degli sportelli postali nelle aree disagiate;

considerato che:

questi tagli andranno a colpire per lo più le piccole realtà ed i comuni medio-piccoli, dove il servizio postale ha un ruolo basilare, soprattutto per gli abitanti appartenenti alle fasce di età più avanzate;

spetta alle istituzioni offrire soluzioni a tutela delle piccole comunità e delle aree più svantaggiate, in un'ottica di accesso ai servizi per tutti i cittadini,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni e l'orientamento del Ministro in indirizzo in merito a quanto esposto.

(4-08317)

COMPAGNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:

la situazione delle aree colpite dal sisma del centro Italia e in particolare nelle Marche, presenta notevoli criticità; non può non essere vista con preoccupazione la sequenza delle dimissioni del capo dipartimento della protezione civile Curcio e la sostituzione del commissario straordinario Er-rani con il Sottosegretario De Micheli;

le casette Sae (soluzioni abitative di emergenza) finora consegnate agli sfollati delle quattro Regioni sono soltanto 966 rispetto alle 3.699 ordinate dai 51 comuni delle 4 regioni colpite dal sisma;

nelle Marche ne sono state consegnate soltanto 175 rispetto alle 1.843 ordinate per le esigenze di 29 comuni;

si registrano forti ritardi nel processo di smaltimento delle macerie; 150.000 tonnellate di macerie smaltite rispetto al totale di 1.300.000;

manca un reale coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nella fase della ricostruzione, venendo meno ogni visione di insieme, ogni capacità progettuale, in grado di alleviare le sofferenze della gente attraverso una semplificazione delle procedure burocratiche per agevolare la ricostruzione;

la vicenda di Giuseppina Fattori, la nonnina di 95 anni, sfrattata a Fiastra, dalla sua casetta di legno a causa di una insanabile violazione del vincolo paesaggistico, è la chiara dimostrazione della incapacità di affrontare i reali bisogni delle popolazioni, a conferma di un orientamento volto più alla tutela dell'ambiente che non delle persone, nonostante un territorio devastato dal sisma; è stata infatti creata nella edificabilità una distinzione tra

vincoli per i privati e deroga per il soggetto pubblico; nella vicenda di Giuseppina Fattori il decoro delle persone viene umiliato da regole che dovrebbero valere non in casi eccezionali come il terremoto;

dopo le dimissioni del sindaco, il comune di Ussita, in particolare, è in regime commissariale dal mese di giugno 2017 nella persona del commissario prefettizio, Mauro Passerotti;

a seguito degli eventi sismici, il Governo ha adottato provvedimenti per fronteggiare l'emergenza anche attraverso maggiori dotazioni di personale laddove nel comune di Ussita sono state operate ben 9 assunzioni di personale prevalentemente per gli uffici tecnici, di cui un istruttore amministrativo a tempo pieno e determinato; 4 istruttori direttivi tecnici a tempo pieno e determinato e 2 istruttori tecnici a tempo pieno e determinato e altre 2 assunzioni nell'ambito di quelle autorizzate dalla Regione Marche, sono previste per i prossimi mesi;

nonostante così ingenti dotazioni di personale, non si riscontrano significativi progressi nello smaltimento delle pratiche amministrative, soprattutto nelle notifiche delle schede Fast, senza le quali si blocca tutto il processo della ricostruzione; la notifica della scheda Fast è essenziale e propedeutica alla predisposizione della scheda Aedes e questa per la definizione di singoli progetti da parte dei soggetti interessati;

si registra uno scarso coordinamento tra i diversi soggetti Stato, Regione e Comuni. Tale circostanza è evidenziata a quanto risulta all'interrogante dalle spese per la messa in sicurezza della chiesa di S. Andrea a Calcara di Ussita, laddove la Regione ha tagliato e non riconosciuto i preventivi iniziali di spesa di 70.000 euro circa su 290.000.000, quasi del 25 per cento. Se ne deduce che vi è scarso dialogo tra regione e comune, nella predisposizione degli atti amministrativi, costringendo a doppie delibere con uno spreco di risorse umane e finanziarie a tutti i livelli;

la definizione delle schede Fast, secondo quanto pubblicato e verificabile sul sito *on line* del comune di Ussita, presenta molti aspetti di opacità, soprattutto per quanto attiene ai conflitti di interesse nelle posizioni dell'ex sindaco e dell'ex vicesindaco, amministratore quest'ultimo di numerosi condomini;

da metà agosto ad oggi sono state notificate soltanto 60 schede Fast. Praticamente una media di 1,5 al giorno;

soltanto in data 4 ottobre 2017, veniva pubblicato sul sito del comune un avviso con il quale si modificava l'*iter* delle notificazioni delle schede Fast. Dopo uno scambio epistolare tra Comune di Ussita e Ufficio della ricostruzione si arrivava a dare un nuovo significato alla parola "comunicazione", come indicato nell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 del Commissario alla ricostruzione del sisma centroitalia. Dunque, a 10 mesi dall'ordinanza, si raggiungeva lo straordinario risultato di alleggerire il lavoro degli uffici comunali, scaricando sui terremotati l'onere di produrre la documentazione catastale;

solo domenica 15 ottobre, solo a distanza di quasi un anno, è stato inaugurato un centro commerciale;

il Comune di Ussita è proprietario di un impianto fotovoltaico da 650 KWp, acquistato dalla Solar Green Technology SpA di Milano, al prezzo di 2.320.000 euro, più iva, con un contratto con Unicredit *leasing* ubicato nel comune di Filottrano (Ancona), collegato alle reti Enel fin dal maggio 2011, per il quale paga 17.922 euro di Imu,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che lo stesso commissario prefettizio assicuri nello svolgimento dei suoi compiti il tempo adeguato ad affrontare le complesse situazioni di un comune colpito pesantemente dal sisma;

quali azioni intenda svolgere affinché la produttività del settore tecnico del comune di Ussita sia adeguata al personale in forza in quel comune;

in quali tempi preveda di completare la notifica delle schede Fast rispetto all'ingente patrimonio immobiliare del comune in ragione della prossima scadenza del 31 dicembre 2017, che rischia di impedire l'accesso ai contributi alla ricostruzione;

se sia stato rispettato il cronoprogramma del completamento e disponibilità delle cassette Sae annunciato dal Governo, per i comuni dell'Alto Nerera e per Ussita in particolare;

quale sia lo stato del cimitero monumentale di Ussita, quali gli interventi finora realizzati, quali i programmi di ricostruzione, quali i tempi per consentire l'agibilità dei luoghi o di parte di essi;

quali siano gli orientamenti del commissario prefettizio rispetto alle società partecipate del comune di Ussita, considerato che il sisma ha modificato profondamente il modello di sviluppo e impone l'esigenza di concentrare tutte le risorse disponibili, anche attraverso l'alienazione di *asset*, esaltazione del capitalismo municipale, nella valorizzazione del territorio comunale e in particolare sugli impianti sciistici, la risorsa più rilevante per la ripresa economica e del tessuto produttivo - turistico, non solo del comune di Ussita, ma anche dei comuni limitrofi del parco dei Monti Sibillini e della Regione Marche;

quali siano le ragioni per le quali durante il regime commissariale, il 27 luglio 2017, sia stata pubblicata una determina, la n. 53, risalente al periodo del sindaco dimissionario, relativa al mancato rispetto dello *standard* individuale definito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

se non ritenga che nei piccoli comuni possano venire meno i principi della neutralità, della trasparenza e dell'imparzialità, così come sancito dalla Costituzione e si formino sacche di privilegio e consorzierie che gettano ombre sull'intero processo della ricostruzione *post* sisma;

quali azioni intenda promuovere per coordinare l'attività dei diversi soggetti impegnati nella ricostruzione ed evitare una pericolosa deresponsabilizzazione a tutti i livelli di governo;

quali siano le valutazioni rispetto alla corretta interpretazione della parola "comunicazione", così come indicato, che solleva il comune o i comuni alla notifica, al fine di evitare che le pratiche possano essere coerenti con le disposizioni legislative e amministrative, evitando ulteriori oneri burocratici;

quali siano, alla luce delle problematiche esposte, le valutazioni rispetto all'operato e ai risultati finora raggiunti dal commissario prefettizio.

(4-08318)

TOSATO, CENTINAIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*
- Premesso che:

è noto come l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, così come l'accesso ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate, sia legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e familiari indicati dall'ISEE che costituisce, appunto, lo strumento di valutazione della condizione economica dei richiedenti;

per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale che descrivono la situazione economica del nucleo familiare. È inoltre necessario calcolare altri dati (come, ad esempio, i trattamenti economici) rilevati direttamente dai *database* dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, riparametrati per mezzo di franchigie statuite, nonché il valore della scala di equivalenza (VSE) che viene desunto dalla DSU ed è strettamente correlato al numero dei componenti del nucleo familiare;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, entrato in vigore l'8 febbraio 2014, recante la determinazione del reddito equivalente, ha introdotto sostanziali variazioni, tra cui le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, che stabiliscono che "Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive";

secondo un'interpretazione letterale, dunque, viene escluso che il figlio minore possa essere considerato a carico del genitore separato o divorziato. Infatti, nella quasi totalità dei casi, quest'ultimo è obbligato a lasciare la casa coniugale e, poiché il nostro ordinamento giuridico non prevede la doppia residenza dei figli minori, al genitore separato o divorziato, ai fini ISEE, viene preclusa, in quanto non convivente, l'opportunità di inserire i figli nel proprio nucleo familiare, con pesanti ripercussioni nella determinazione del VSE, con il risultato che questi non potrà godere delle medesime opportunità di accesso ai servizi socio-sanitari e alle agevolazioni statali fruibili dall'altro genitore con il quale i figli convivono;

il diritto di famiglia ha subito negli ultimi anni delle sostanziali modifiche finalizzate alla promozione della partecipazione dei genitori separati o divorziati alla "gestione" dei figli minori, senza che un genitore possa escludere l'altro sul profilo umano, e volte ad una compartecipazione attiva anche nel sostenimento delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie, ma, a causa delle suddette disposizioni, al genitore separato o divorziato non convivente viene ancora negato il diritto di includere i propri figli minori nel nucleo familiare di riferimento. Il valore ISEE, infatti, allo stato attuale, prevede esclusivamente la detrazione dell'importo relativo all'assegno di mantenimento corrisposto ai figli non allineandosi ed attualizzandosi nel recepimento delle nuove "famiglie" e delle forme di mantenimento sempre più attive e dirette;

ciò viola non soltanto le norme generali che regolamentano la gestione dei figli di genitori separati o divorziati quali soggetti non esclusi da tale gestione, ma causa, altresì, una pesante disparità nella determinazione del valore ISEE che ne risulterà viziato e poco rappresentativo;

si sono addirittura riscontrate interpretazioni discordanti in merito all'inclusione o esclusione di familiari non conviventi in base all'ente di riferimento: l'INPS, infatti, per l'erogazione dell'assegno familiare, detenendo alla fonte tutte le informazioni fiscali che riguardano la posizione socio-economica dei cittadini italiani e non necessitando dell'ISEE, considera il figlio minore non convivente come familiare a carico. L'istituto di previdenza sociale, però, pur detenendo già tutte le informazioni fiscali relative alla posizione socio-economica dei richiedenti, abbina allo stesso modulo i redditi dei due ex coniugi, non rispettando *in toto* la normativa in tema di *privacy*, imprescindibile soprattutto nel caso in cui la separazione si sia manifestata molto difficile e complicata, e snellisce di molto la procedura senza ulteriori complicazioni burocratiche;

si rende dunque indispensabile modificare la normativa ai fini di rendere maggiormente corrispondente alla realtà la nozione di nucleo familiare relativa ai genitori separati o divorziati, permettendo di includere tra i propri familiari a carico, ai fini della determinazione dell'indicatore ISEE, anche i figli minori non conviventi. In questo modo si eviterebbe di penalizzare il genitore separato o divorziato nell'accesso alle prestazioni agevolate, tenuto conto che, negli ultimi tempi, queste si rendono sempre più necessarie a causa delle nuove forme di indigenza che scaturiscono dalle separazioni o dai divorzi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda assumere le opportune iniziative legislative al fine di procedere: 1) in modo da prevedere l'inclusione nel proprio nucleo familiare, per i genitori separati o divorziati, dei figli minori non conviventi, alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, con l'abrogazione della lettera *d*) dell'art. 3, comma 3, e della lettera *c*) dell'articolo 7, comma 1, e con la modifica dell'articolo 3, comma

4; 2) in modo da rispettare la vigente normativa in materia di *privacy*, alla modifica dello stesso decreto mediante la previsione dell'obbligo, per l'Istituto di previdenza sociale, della secretazione dei dati sensibili relativi alla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale di due coniugi separati o divorziati, in modo da rendere inaccessibile la conoscenza di questi da parte di uno dei due genitori, nel caso in cui l'altro richieda prestazioni agevolate per il proprio figlio minore o universitario.

(4-08319)

STUCCHI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 4-08034, presentato in data 13 settembre 2017, l'interrogante aveva già esposto la grave situazione di centinaia di lavoratori del gruppo Alfasigma, destinatari di procedure di licenziamento collettivo, subito dopo la costituzione del gruppo stesso avvenuta il 1° agosto 2017;

la società, a seguito delle richieste avanzate dalle rappresentanze dei lavoratori, ha presentato diversi piani riorganizzativi, che continuano però a prevedere situazioni fortemente penalizzanti per centinaia di lavoratori coinvolti dal piano di ristrutturazione aziendale (esternalizzazioni, trasferimenti, eccetera);

il 6 e il 7 novembre 2017, si svolgerà un ulteriore incontro a Milano fra le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie con la società per trovare un'ipotesi di accordo,

si chiede di sapere quali siano le iniziative intraprese per valutare soluzioni condivise tra le rappresentanze dei lavoratori e il gruppo Alfasigma, cercando di verificare, per i circa 456 dipendenti inseriti nel piano di riduzione collettiva del personale, tutte le possibili azioni che possano offrire garanzie sul futuro occupazionale.

(4-08320)

STUCCHI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

presso gli uffici giudiziari di Bergamo, dove operano i giudici di pace, si protrae da mesi una situazione oramai giunta al collasso: in servizio è rimasto soltanto un cancelliere, per 5 giudici, che dovrebbe adempiere a diversi compiti, a volte contemporaneamente (prestare assistenza durante le udienze, occuparsi dei compiti di cancelleria, adempimenti *pre* e *post* udienza, le notifiche, eccetera);

in questi giorni, all'ufficio del giudice di pace si sta vivendo una situazione di *caos*, con il contingentamento delle udienze disposto con decreto, che vede un nuovo calendario predisposto dagli uffici fino a fine 2018;

infatti, a causa della carenza del personale, si celebrerà circa un'udienza su 3;

gli avvocati sono in stato di agitazione sindacale,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo voglia adottare affinché gli uffici giudiziari di Bergamo siano in grado di svolgere tutte le udienze in programma;

come intenda garantire ai cittadini il rispetto del diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale, proprio di uno Stato di diritto.

(4-08321)

GRANAIOLA, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della difesa* - Premesso che:

il regolamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della difesa, prevede all'articolo 1, comma 1, fra i "Compiti istituzionali", il dispiego di un'attività tra l'altro di "controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione" in materia ambientale;

atteso l'articolo 12, comma 4, l'ISPRA, sulla base di previa "convenzione" con il Ministero dell'ambiente, oltre ai "servizi ordinari", può svolgere "ulteriori attività", purché non incompatibili;

atteso l'articolo 13, comma 1, l'ISPRA può contrarre "convenzioni" o "costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private" purché, come previsto al comma 2 dello stesso articolo, le relative "attività" non prefigurino "situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto";

considerato che fra i compiti istituzionali dell'ISPRA c'è anche la collaborazione con la magistratura nell'attività di controllo dell'inquinamento ambientale, come risulta anche dal sito dello stesso ente, ove, con riferimento all'"Area Agenti Fisici", si parla espressamente di "monitoraggio e controllo delle sorgenti per conto delle Amministrazioni dello Stato o della magistratura";

considerato altresì che l'accordo di durata quinquennale firmato il 18 aprile 2016 fra l'Esercito italiano e l'ISPRA, che prevede collaborazione quanto all'opera di monitoraggio, sorveglianza e protezione ambientale connessa alle attività delle forze armate, rischia a giudizio degli interroganti di prefigurare proprio quelle "situazioni di incompatibilità in relazioni ai compiti istituzionali dell'Istituto", che sarebbero invece senz'altro da evitare,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti nello specifico il problema della possibile incompatibilità fra i compiti istituzionali dell'ISPRA e quanto previsto nell'accordo con l'Esercito italiano, con particolare riferimento all'opera di controllo su eventuali effetti collaterali negativi, in fatto di salvaguardia ambientale, delle attività delle forze armate;

se non ritengano di valutare l'opportunità di una nuova gara di evidenza pubblica che, sempre nella prospettiva della migliore tutela della sicurezza nazionale e della salvaguardia ambientale, sia aperta ad altri soggetti pubblici, quali le università, che, dotati della medesima efficienza e competenza dell'ISPRA, salvaguardino, però, la terzietà di questo nella delicata opera di monitoraggio e controllo di tutte indistintamente le possibili fonti di inquinamento e di pregiudizio della salute pubblica.

(4-08322)

FAZZONE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

Icotea è un istituto ministeriale attivo, da oltre 20 anni, nel settore della formazione;

nel 2010 l'istituto veniva autorizzato a fornire formazione a distanza e ben presto conseguiva risultati, la cui qualità veniva attestata da numerosi accreditamenti e certificazioni forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da altri Ministeri;

tra il 2010 e il 2011 veniva riconosciuto dal Ministero della giustizia, prima, quale ente di formazione per mediatori e conciliatori civili, poi come organismo di mediazione e conciliazione (camera arbitrale di mediazione e conciliazione);

nel 2012, il Ministero dell'istruzione riconosceva Icotea come soggetto qualificato per la formazione presso gli istituti scolastici e lo autorizzava, con decreto del 23 settembre 2013, ad istituire una scuola superiore per mediatori linguistici in modalità *e-learning* di durata triennale, abilitandolo a somministrare il corso di laurea triennale in Scienze della mediazione linguistica;

nella medesima autorizzazione, i crediti formativi universitari (CFU) ed il titolo finale rilasciato da Icotea venivano dichiarati equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università;

nel 2014 l'istituto veniva accreditato presso il Ministero della salute in qualità di *provider* n. 4182 per la formazione ECM (educazione continua in medicina), ovvero come soggetto qualificato ed abilitato a realizzare attività formative continue in tutti i campi sanitari, pubblici e privati, nonché ad individuare e ad attribuire direttamente i crediti formativi ai corsisti, che operano in tali ambiti, dal medico all'infermiere, dal farmacista all'assistente sociale, dal veterinario allo psicologo;

negli anni successivi, Icofea veniva autorizzato, in qualità di *provider* per la formazione a distanza (FAD), dal consiglio nazionale degli ingegneri, dal consiglio nazionale dei chimici, dal consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e dal consiglio nazionale dei giornalisti. Pertanto i corsi erogati da Icofea sono validi ai fini del riconoscimento dei CFP (crediti formativi professionali) per gli ingegneri, i chimici, i consulenti del lavoro ed i giornalisti iscritti presso qualsiasi ordine;

veniva inoltre autorizzato dal consiglio nazionale del notariato, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali ad organizzare attività di formazione a favore degli iscritti nei relativi albi;

rilevato che:

gli attestati rilasciati da Icofea sono sempre stati proficuamente utilizzati, dagli interessati, per l'aggiornamento delle graduatorie scolastiche e per la formazione obbligatoria dei docenti;

alla stessa tipologia di istituto formativo ministeriale appartengono, nel nostro Paese, numerose altre scuole di mediazione linguistica, che lo stesso Ministero dell'istruzione, nel pubblicarne l'elenco, inserisce nella sezione università;

in alcune occasioni, tuttavia, il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero ha ribadito che i soggetti autorizzati all'attivazione di scuole superiori per mediatori linguistici e alla formazione del personale scuola non possono ritenersi enti rientranti nel sistema universitario e non possono, di conseguenza, rilasciare le certificazioni necessarie all'acquisizione dei 24 CFU, di cui al decreto ministeriale n. 616 del 2017;

è attesa, per i prossimi mesi, la pubblicazione del bando di concorso per i docenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

considerato che:

nel decreto del Ministero dell'istruzione 23 settembre 2013, che autorizzava Icofea ad istituire la scuola superiore per mediatori linguistici citata, i CFU ed il titolo finale rilasciato da Icofea venivano dichiarati equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università;

il decreto legislativo n. 59 del 2017 recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e il decreto ministeriale n. 616 limitano l'accesso al suddetto concorso a coloro che possiedano anche 24 CFU o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche, e almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre degli ambiti disciplinari indicati;

l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 616 del 2017 precisa che "i crediti aggiuntivi ed extracurricolari non possono essere conseguiti

presso enti esterni al sistema universitario o AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) anche se in convenzione con istituzioni universitarie/accademiche, e non possono essere acquisiti con modalità telematiche per più di 12 crediti";

non è chiaro come, tra gli enti non facenti parte del sistema universitario, solo l'alta formazione artistica, musicale e coreutica ha competenza, ai sensi del decreto ministeriale n. 606 del 2017, a predisporre i corsi per i 24 CFU integrativi, mentre le scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), pur appartenendo alla stessa fattispecie, siano ritenute escluse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga legittimo che le scuole superiori per mediatori linguistici (SSML) siano discriminate nella predisposizione di strumenti formativi per i docenti, penalizzate rispetto alle AFAM, malgrado abbiano da sempre erogato attività formative per la scuola, CFU e attestati riconosciuti dal Ministero come equipollenti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università;

in base a quale criterio i titoli accademici forniti dalle scuole superiori per mediatori linguistici possano essere riconosciuti contestualmente, rispetto ai diplomi di laurea, equipollenti in alcuni contesti ed estranei in altri;

se il Ministro, laddove le stesse scuole superiori, nell'ambito dei percorsi formativi in Scienze della mediazione linguistica, inseriscano le discipline richieste nel decreto ministeriale n. 606 del 2017 (antropologia, psicologia, pedagogia e metodologia didattica), non consideri discriminante, e pertanto illegittimo, precludere ai relativi CFU, già peraltro riconosciuti come equipollenti a quelli universitari in apposito decreto del Ministero dell'istruzione, la validità e l'efficacia ai fini della partecipazione al concorso per docenti.

(4-08323)

CONSIGLIO, CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

con sempre maggior frequenza in Italia le classi sono composte di bambini stranieri, classi in cui solo uno o due alunni presentano nomi e cognomi italiani;

è il caso della scuola elementare "Cittadella" di Modena, dove in una classe sarebbe rimasta solo una bambina italiana, tra una maggioranza di bambini stranieri;

questa riduzione sarebbe dovuta al timore dei genitori di inserire i propri figli in un contesto eccessivamente multi-etnico, dove dall'integrazione del soggetto straniero si passa all'integrazione di chi invece è italiano a tutti gli effetti;

il quartiere dove ha sede la scuola primaria "Cittadella" ospita una parte consistente di immigrati di prima e seconda generazione, normale

dunque che la composizione etnica delle classi esprima la stessa presenza, anche se qui sembra si sia andati un po' oltre per cause contingenti: infatti nel 2016, in prima elementare, all'inizio c'erano 5 italiani che via via sono stati ritirati dai genitori, per la presenza di troppi alunni extracomunitari;

la madre della bimba avrebbe chiesto più volte di essere ricevuta anche dal dirigente scolastico, che non l'ha mai incontrata, preferendo dirle al telefono non c'era nulla da chiarire, perché i compagni della figlia sono comunque nati in Italia e se passasse il disegno di legge sullo "ius soli", ora in discussione al Senato, quei bimbi sarebbero italiani a tutti gli effetti;

secondo quanto riportato dai *media*, però, gli alunni di quella classe avrebbero alcuni problemi a parlare italiano, fatto non certo positivo per una bambina che va a scuola proprio per imparare a parlare bene la propria lingua e non quella di altri Paesi;

nella situazione creatasi è impossibile lavorare;

il fatto era stato segnalato anche al Comune e all'ufficio scolastico regionale, finché, non avendo avuto ascolto, la donna si è rivolta agli organi di stampa;

inoltre, i compagni di classe stranieri avrebbero isolato e discriminato la bambina, con lei non giocava nessuno, quindi alla fine i genitori sono stati costretti a farle cambiare scuola, denunciando una sorta di discriminazione al contrario;

la piccola ora frequenta la seconda elementare ed è stata iscritta dalla mamma in un altro istituto;

sono stati anche altri i motivi che hanno portato al trasferimento di scuola: la bimba invitava gli amichetti stranieri a casa a fare i compiti, ma questi non andavano, e alle feste che facevano gli altri non veniva mai chiamata. Durante la ricreazione gli altri gruppi etnici della classe si mettevano insieme senza considerarla, perché era diversa da loro;

la vicenda è stata complicata da episodi di bullismo: una volta una bimba è stata spinta per le scale, in un'altra occasione sono stati tagliati i capelli con le forbici a un'altra bimba;

in casi come questo lo "ius soli" garantirebbe agli alunni stranieri la cittadinanza, ma sarebbe solo un mero riconoscimento istituzionale, visto che gli usi, i costumi e lingua della nazione in cui sono nati e cresciuti non sembrano appartenere loro;

la realtà dei fatti però è che di italiano nella scuola pubblica a parere degli interroganti rimane poco, con il conseguente aumento di disagi ai danni dei cittadini italiani, che vengono ignorati dalla classe dirigente;

nella scuola era stato anche tolto il crocifisso e la mensa si era uniformata alle necessità degli stranieri, ignorando le preferenze degli alunni italiani;

una classe concepita senza i giusti criteri di compresenza significa che ai problemi di relazione, che sono enormi, si aggiungono anche quelli di

apprendimento, perché in una situazione del genere stare al passo col programma diventa impossibile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda impartire precise direttive alle scuole circa l'applicazione della circolare adottata dal ministro *pro tempore* Gelmini, che fissa al 30 per cento la percentuale massima di presenza di alunni stranieri per classe;

quali ulteriori iniziative intenda adottare affinché la scuola possa diventare un luogo dove davvero si pratica l'integrazione;

se non ritenga che, in vicende come questa, lo "ius soli" sarebbe una legge lesiva del buon senso, che confermerebbe la distanza abissale tra chi governa e i problemi reali di chi viene governato.

(4-08324)

CERONI - Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

dal febbraio 2016 è in corso una vicenda giudiziaria che vede protagonista un genitore, E.V., residente a Sassoferrato (Ancona), il quale ha subito una chiara violazione dei propri diritti di genitore e, indirettamente, di cittadino della Repubblica italiana;

la persona avrebbe patito la sottrazione della propria figlia, nata in Grecia da madre ellenica (cui egli risulta regolarmente coniugato) e residente in Italia, subito dopo il parto, in quanto la coniuge, K.N., avrebbe richiesto e ottenuto di partorire ad Atene, per poi, circuendo V., trattenere forzatamente la bambina lontano dall'Italia;

a fronte del reiterato rifiuto della madre al rimpatrio, atto a garantire condizioni di vita decorose e la bigenitorialità della neonata, riconosciuta come diritto imprescindibile anche da tribunali interni italiani, V. si sarebbe rivolto alle autorità greche competenti (Tribunale di Atene);

qui la signora N. avrebbe addotto a discolpa della propria condotta il fatto che la Grecia rappresentasse la "residenza abituale" della neonata, concetto già di per sé poco chiaro e che non trova precedenti in giurisprudenza;

non si può infatti affermare, in fatto e in diritto, che un neonato, il quale, inoltre, disporrebbe di mezzi di sostentamento e di una regolare e confortevole residenza nel Paese di origine, possa già dalla nascita avere un effettivo "centro di interessi" in un altro Stato, solamente perché ivi fisicamente venuto al mondo;

il Tribunale greco competente, pur esprimendosi in favore del padre e del ritorno in Italia della minore, avrebbe richiesto un'interpretazione della questione della "residenza abituale" alla Corte di giustizia dell'Unione europea, attraverso un rinvio pregiudiziale d'urgenza, richiesto ed accettato vista

la gravità della situazione ed il protrarsi del tempo, a tutto discapito del rapporto padre-figlia;

in questa sede, a costituirsi a sostegno del padre è stato il Regno Unito e non la Repubblica italiana, fatto già di per sé alquanto increscioso, laddove, invece, la Grecia si era costituita a sostegno della madre;

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha espresso tuttavia considerazioni generiche e a giudizio dell'interrogante piuttosto ambigue, pur citando casi giurisprudenziali analoghi, nei quali la sentenza era stata favorevole al rimpatrio del figlio, e ha rimandato nuovamente la decisione al giudice del Tribunale di Atene, il quale dovrebbe pronunciarsi nuovamente nel giro dei prossimi due mesi;

il signor V. si era frattanto rivolto anche alle competenti autorità italiane, quali il Tribunale ordinario, quello per i minori e la Procura di Ancona, che si sono dichiarate incompetenti territorialmente, nonché il Ministero della giustizia, il quale sembrerebbe non aver preso realmente in considerazione il caso, affermando come questo rappresentasse una questione non di sua competenza e ormai archiviata;

in mancanza dell'intervento e del sostegno delle autorità nazionali e del Governo, la questione si è protratta per quasi due anni, a detrimento della bambina, la quale ha potuto vedere solo molto sporadicamente il padre ed è ancora, ormai cresciuta, con la madre in territorio greco;

da notare sono anche le condizioni di indigenza estrema in cui la minore è costretta a vivere in Grecia, espressamente dichiarate dalla madre, ma che sarebbero prontamente e pienamente superate, qualora fosse imposto il ricongiungimento e il trasferimento della minore, cittadina italiana, nel proprio Paese di origine;

a queste si aggiungono una condotta, nonché dichiarazioni formali, della signora N., a giudizio dell'interrogante contraddittorie e scorrette, poiché la stessa avrebbe dapprima affermato di non avere intenzione di rientrare in Italia, per poi dichiarare esattamente l'opposto;

la questione desta ancora più stupore, in quanto nella maggior parte degli altri Paesi dell'Unione europea ed occidentali, tra cui gli Stati Uniti, sussiste una legislazione in materia analoga a quella italiana e, conseguentemente, numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli al genitore richiedente il rimpatrio del figlio, nonché testimonianza del sostegno pieno e aperto delle istituzioni nazionali nei confronti del proprio cittadino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano realmente a conoscenza della vicenda e del suo attuale stato e, in tal caso, perché non abbiano offerto, per quanto di rispettiva competenza, il loro pieno sostegno al signor V.;

se non ritengano che sia stata commessa e si sia protratta per quasi due anni un'ingiustizia nei confronti di un cittadino italiano, nonché una vio-

lazione del diritto interno, europeo ed internazionale, a detrimento del padre e della minore;

se non reputino doveroso, nei limiti delle proprie attribuzioni, un intervento diretto a sostegno dell'interessato, presso il Governo greco e le autorità competenti a giudicare, tanto per porre fine ad un'ingiustizia ed alla violazione di un diritto, quanto per orgoglio nazionale e per la dignità stessa delle istituzioni, come testimonianza della loro presenza a sostegno dei cittadini.

(4-08325)

DE PETRIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Encon Srl è una società specializzata in servizi di ingegneria ambientale operante nel settore dall'anno 2009, con sede a Sant' Antimo, il cui legale rappresentante è l'ingegner Raffale Cesaro, proprietario 50 per cento delle azioni;

la Encon, che risulta avere un unico dipendente, nel 2016 ha vinto l'appalto con la Provincia per l'installazione di distributori automatici d'acqua in costiera, le cosiddette cassette dell'acqua;

tali cassette dovrebbero essere 15, di cui 3 a Vico Equense (Moiano, ad Arola non funziona, a via Mirto non è stata installata), 3 a Meta, 3 a Piano, una a Sant'Agnello e Termini, altre 2 a Sorrento, le quali, come riportato da numerose segnalazioni, sembrano non avere mai funzionato;

per obbligo di capitolato, la Encon è tenuta fare analisi chimiche e microbiologiche "almeno trimestrali", al fine di verificare la salubrità dell'acqua erogata: essendo infatti privata del cloro, l'acqua può essere soggetta ad alterazioni biologiche;

in questi mesi la Encon ha incaricato per l'effettuazione delle analisi il centro diagnostico Roselli sas di Sperone. Tale centro risulta tuttavia avere utilizzato un campione di acqua prelevato direttamente dalla stessa Encon. Come si legge nel rapporto di prova, infatti alla voce: "campionamento effettuato da" la Roselli scrive: "a vs cura" (a vostra cura);

la Encon, quindi, il soggetto che dovrebbe essere monitorato dalla Roselli, è la stessa società che effettua i rilevamenti. Un procedimento che non tutela in alcun modo l'interesse pubblico, ovvero la salute dei cittadini, suscitando in tal senso forti dubbi e perplessità;

considerato che:

"il Fatto Quotidiano" ha riferito che la Roselli fu nel 2014 posta sotto l'attenzione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, l'organo della Procura della Repubblica cui viene demandata la competenza sui procedimenti relativi ai reati pubblici;

in un Paese come il nostro, con serissimi problemi concernenti i sistemi di fognatura, acquedotti fatiscenti con dubbi potabilità dell'acqua, scuole vecchie, senza certificazioni antisismiche e prive dell'agibilità concessa da parte dei Vigili del fuoco, viene da chiedersi il motivo per il quale siano state appaltate 15 casette dell'acqua del rubinetto per una spesa di quasi 600.000 euro: si tratta infatti di acqua che i cittadini già bevono, e pagano, cui viene aggiunta anidride carbonica;

un ulteriore dato a suscitare perplessità è quello riguardante gli 88.000 euro destinati alla comunicazione. Una comunicazione che manca però del suo valore primario, quello di informare i cittadini: non risulta infatti una particolare premura nel segnalare che l'acqua delle casette, essendo priva di cloro, quando viene imbottigliata dovrebbe essere consumata entro 36-48 ore, altrimenti può diventare patogena. In più, per come sono costruite e spesso anche per dove sono state ubicate (qualcuna vicino ai raccoglitori di indumenti usati o altro), nessuno può garantire che il beccuccio non sia inquinato da mani, da animali, da agenti atmosferici;

risulta infine che circa il 30 per cento di queste casette non sia in funzione, oppure funzioni in modo inadeguato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se non intenda predisporre al riguardo una completa e attenta verifica, in particolar modo per ciò che concerne la salute dei cittadini.

(4-08326)

LIUZZI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -
Premesso che:

la riscoperta del mandolino, dopo i tempi grigi della seconda guerra mondiale, periodo ostile a qualsiasi forma di associazionismo anche del dopo lavoro, ha permesso a molte generazioni di italiani di divulgare le composizioni per mandolino di illustri compositori, quali Mozart, Vivaldi, Scarlatti, Paganini, Beethoven, Verdi, Respighi, Strawinsky, Prokofiev, non dimenticando quelle dei compositori pugliesi, quali Carlo Silvestri di Noci (Bari), dando vita a nuove orchestre "a plettro", distribuite su tutto il territorio nazionale, che la Federazione mandolinistica italiana ampiamente rappresenta;

il mandolino è uno degli strumenti più conosciuti al mondo, non tanto per le sue caratteristiche tecniche e possibilità sonore, ma piuttosto per la visione semplicistica e riduttiva di strumento popolare, giocoso, tipico della tradizione dell'Italia meridionale;

con decreto ministeriale n. 201 del 1999, si prevede l'istituzione di classi di concorso di "strumento musicale" nella scuola media, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 124 del 1999 che, all'articolo 11, con-

templa la riconduzione a ordinamento dei corsi di scuola media a indirizzo musicale precedentemente autorizzati e funzionanti in via sperimentale;

ogni bambino può optare per una preferenza nella scelta dello strumento musicale, inerente all'ingresso nella scuola media secondaria di primo grado ad indirizzo musicale (SMIM);

la SMIM differiscono dalle scuole medie "normali", in quanto presentano un orario di lezione mattutino per tutte le materie comuni, quali italiano, matematica, scienze, arte, mentre nel pomeriggio presentano un'integrazione d'orario, dedicata appositamente all'insegnamento di uno strumento musicale, scelto dai ragazzi tra i 4 proposti da ogni singola scuola, a loro volta precedentemente indicati dal provveditorato degli studi di zona, previa acquisizione delle graduatorie provinciali dei seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, violino, flauto e percussioni, clarinetto, violoncello, oboe, tromba, sassofono, fagotto, arpa, corno e fisarmonica;

la classe di concorso generica riferita all'insegnamento di ogni strumento musicale citato è la A077; a sua volta questa classe di concorso si suddivide in varie sottoclassi, ognuna riferita ad ogni singolo strumento (AJ077 per il pianoforte, AB77 per la chitarra, AM77 per il violino, AG77 per il flauto, AI77 per le percussioni, AC77 per il clarinetto, eccetera);

il mandolino, purtroppo, ad oggi, non ha ancora alcun codice relativo alla sottoclasse, a differenza, invece, di tutti gli altri strumenti musicali citati e, pertanto, non esiste ancora né un titolo abilitante, né una graduatoria d'istituto e una provinciale che permetta il suo insegnamento;

in mancanza di tutto ciò, i presidi di ogni singola SMIM non possono richiedere ai provveditori all'insegnamento del mandolino, poiché, essendo uno strumento musicale non iscritto all'interno del decreto ministeriale citato, seppur cattedra ordinaria dal 1991 presso il conservatorio di musica "Cesare Pollini" di Padova, non può essere attivato il corso relativo;

tutto ciò comporta un'azione discriminante da parte delle istituzioni scolastiche, che non possono inserire il mandolino tra gli strumenti d'insegnamento nelle ore pomeridiane, delineando *in primis* una disparità nei riguardi dei laureati di secondo livello di mandolino, impossibilitati a spendere il proprio titolo culturale nel mondo del lavoro e, *in secundis*, un'azione discriminante nei riguardi degli alunni che, a seguito dell'assenza dell'insegnamento, sono obbligati a ripiegare su altri strumenti, da loro magari poco apprezzati, determinando spesso atteggiamenti per nulla consoni al buon andamento della didattica, demotivando l'entusiasmo iniziale, elemento fondamentale per l'attrazione verso la musica in generale;

considerato che molti sono stati i tentativi fatti, ma non andati a buon fine, dal 2005 ad oggi, per risolvere il problema; sforzi iniziati con una raccolta di 5.000 firme, seguiti da varie interrogazioni parlamentari (lo stesso firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ne ha presentata una il 16 gennaio 2014, 4-01513, a tutt'oggi senza risposta), a presenze in trasmissioni radiofoniche e televisive come "Quark" di Piero Angela, al fine di rendere il più possibile pubblico il disagio ed il malcontento generale dei mandolinisti

e soprattutto dei piccoli alunni delle scuole SMIM, dinanzi all'incongruenza del decreto ministeriale del 1999,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto;

se non intenda, con un apposito decreto, integrare l'elenco di cui al decreto ministeriale n. 201 del 1999 includendo il mandolino tra gli strumenti previsti nella classe di concorso A077, ai fini dell'insegnamento nella scuola media ad indirizzo musicale;

se non ritenga urgente tale modifica, sia tenendo conto che la tradizione del mandolino, in particolare in alcune aree del Paese come la Campania, ha creato un'importante realtà artigianale di liuteria nota nel mondo, sia, altresì, per non continuare a discriminare i tanti giovani diplomati in mandolino al conservatorio, che ad oggi vedono, ingiustamente, limitata l'utilizzabilità del proprio titolo di studio.

(4-08327)

ARRIGONI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nei giorni scorsi, su alcuni quotidiani locali, è apparsa la notizia che presso il Tribunale di Lecco ha preso il via il processo a carico di B.T., un collaboratore scolastico accusato di atti persecutori aggravati (ossia *stalking*) nei confronti di una studentessa di minore età e di una ragazza straniera, da poco maggiorenne, che frequentava lezioni per uno *stage*;

gli atti persecutori si sarebbero verificati rispettivamente nell'anno scolastico 2014/2015, all'istituto superiore "Fumagalli" di Casatenovo (Lecco), e successivamente nell'anno scolastico 2015/2016, all'istituto superiore "Alessandro Greppi" di Monticello Brianza (Lecco), presso i quali il signor B.T. era stato assegnato;

in entrambi i casi oggetto di denuncia, l'intervento delle istituzioni scolastiche ha evitato che le continue molestie nei confronti delle ragazze da parte del signor B.T. potessero sfociare in violenza;

nell'anno scolastico 2016/2017, il signor B.T. è stato assegnato come collaboratore scolastico all'istituto scolastico comprensivo di Calolziocorte e segnatamente presso il plesso della scuola primaria della frazione di Rossino;

nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, sia singoli genitori degli alunni, sia rappresentanti degli stessi, assolutamente ignari dei precedenti del signor B.T. fino ad allora sconosciuto, indignati e seriamente preoccupati, avrebbero inoltrato diverse e reiterate segnalazioni al dirigente dell'istituto comprensivo calolziense e, in ultimo, al dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Lecco, denunciando come presso il plesso della scuola primaria di Rossino il signor B.T. avrebbe assunto in presenza degli alunni com-

portamenti inadeguati ed inqualificabili, ricorrendo frequentemente ad un linguaggio volgare, con minacce, insulti e parolacce, nonché, in alcuni episodi, avrebbe persino fatto ricorso a violenze e percosse nei confronti di alcuni bambini;

tra le varie segnalazioni al dirigente dell'istituto comprensivo calolziense, peraltro rimaste inevase, i genitori avrebbero anche evidenziato altri comportamenti anomali del signor B.T., come il sostare nei bagni riservati ai bambini, presentarsi al mattino in ritardo, pur avendo la responsabilità di aprire la scuola, non permettendo ai bambini di iniziare in orario le lezioni, come, e soprattutto, il trattenersi solo ed in più occasioni presso il plesso scolastico ben oltre l'orario di attività, persino fino alle ore 22:00-22:30, come accertato dai carabinieri dello locale stazione di Calolziocorte;

con provvedimento del 30 agosto 2017, a firma del dirigente provinciale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio VII, ambito territoriale di Lecco, per l'anno scolastico 2017/2018 il signor B.T. è stato assegnato, sempre nella funzione di collaboratore didattico, all'istituto comprensivo di Merate;

considerato che la presenza del signor B.T. all'interno delle scuole, certamente nella primaria di Rossino, avrebbe fortemente alterato e trasformato in ostile il clima scolastico che invece dovrebbe invece caratterizzarsi per accoglienza, inclusività e insegnamento, con la presenza di positive figure adulte di riferimento, non sono chiare le ragioni per le quali, nonostante le gravi denunce delle due ragazze e le diverse gravi segnalazioni dei genitori, sia stata resa possibile l'assegnazione di B.T. in successive diverse sedi scolastiche,

si chiede di sapere:

se il signor B.T., collaboratore scolastico, oggi accusato, sia stato sospeso, ovvero, in attesa di giudizio, sia ancora in servizio ed in qualche scuola del lecchese;

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di predisporre accertamenti sui motivi che hanno portato ad assegnarlo e confermarlo per l'intero anno scolastico, quale collaboratore scolastico, a diversi istituti comprensivi, nonostante le gravi accuse;

quali misure intenda adottare, affinché in futuro simili persone, che operano nel mondo della scuola e sulle quali ricadono segnalazioni e denunce gravi come quelle descritte, anche in pendenza di processo, non vengano più semplicemente spostati di sede, ma venga loro assolutamente impedito di permanere in un contesto scolastico, in cui inevitabilmente hanno contatti con bambine, bambini e adolescenti minori.

(4-08328)

GASPARRI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'articolo 11, comma 2, lettera *m*), del decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 prevede che "con successivi decreti del Ministro si provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto (...) a definire i criteri e le priorità di assegnazione delle sedi di servizio del personale dell'Amministrazione";

il Ministero competente ha inoltrato, con nota prot. 0333874 del 20 ottobre 2017, alle organizzazioni sindacali di settore, lo schema di decreto recante misure per la definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione delle sedi di servizio del personale del Corpo di Polizia penitenziaria;

a parere dell'interrogante, lo schema del decreto sarebbe gravemente lesivo degli accordi, già intercorsi, tra l'amministrazione penitenziaria e le organizzazioni sindacali che, nel procedere alla regolamentazione dell'assegnazione del personale in esubero, hanno individuato una serie di criteri diversi da quelli emersi dallo schema. Così facendo, di fatto, il Ministro ha esaurito i vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria delle proprie competenze e prerogative, ma ha altresì sconfessato un precedente accordo intervenuto tra gli stessi vertici e le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo;

le stesse organizzazioni sindacali con atto di diffida indirizzato al Ministro hanno paventato l'ipotesi di presentare ricorso al giudice del lavoro per comportamento antisindacale;

ad avviso dell'interrogante, lo schema di decreto sarebbe altresì gravemente discriminatorio per il personale di Polizia penitenziaria, rispetto a quello amministrativo, laddove prevede che il primo non possa restare in incarichi extramoenia (dipartimento, provveditorati, scuole) per più di 10 anni, atteso che una simile limitazione non è mai stata prevista per le altre figure professionali (dirigenti penitenziari, ragionieri, educatori);

si impone a quanti abbiano maturato i 10 anni di permanenza in sedi extramoenia di partecipare all'interpello annuale per le sedi vacanti. Qualora nessuno partecipasse a tale interpello, cosa molto probabile, il personale di Polizia penitenziaria verrebbe trasferito d'ufficio ad un istituto penitenziario; tale operazione costerebbe, in totale, circa 10.000.000 euro calcolati moltiplicando il costo di un trasferimento d'ufficio, pari a 20.000 euro, per almeno 500 unità di personale;

secondo l'interrogante lo schema di decreto potrebbe presentare profili di illegittimità laddove prevede effetti retroattivi. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 10 sancisce un'applicazione retroattiva di questo nuovo divieto di permanenza in determinate sedi. Infatti, mentre la prima disposizione stabilisce che il limite decennale si applica ai trasferimenti disposti successivamente alla data di pubblicazione del decreto, il comma 2 prevede un'uscita scaglionata in tempi brevi, 6, 12 o 18 mesi, per tutto il personale che, alla data di pubblicazione del decreto, abbia maturato il periodo di 10 anni. Tale iniziativa incide su posizioni giuridiche consolidate;

il decreto, così congegnato, non appare conforme ai principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'amministrazione. Quanto all'interes-

se pubblico, infatti, il decreto, se verrà applicato, oltre ai possibili costi già evidenziati, andrebbe a mortificare il pluriennale sviluppo della Polizia penitenziaria, verso nuove funzioni gestionali di alto livello, come previsto dalla normativa vigente, e comporterebbe il trasferimento in tempi brevi di un consistente numero di lavoratori. Ciò costituirebbe un *unicum* nell'intero panorama dei Ministeri, col rischio, quasi certo, di paralizzare parti importanti della macchina amministrativa. Infatti, le sedi dalle quali verrebbero allontanati centinaia di dipendenti sono gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di quello della giustizia minorile e di comunità, gli uffici regionali e interregionali dei provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, le scuole e gli istituti di istruzione, le camere di sicurezza e i varchi di accesso di alcuni tribunali. In altri termini, si tratta di personale che svolge compiti pienamente aderenti al mandato della Polizia penitenziaria che, se allontanato in massa dalle attuali sedi di servizio, danneggerebbe e paralizzerebbe il funzionamento di servizi istituzionali e di uffici, di livello nazionale o regionale, anche delicatissimi, competenti in materia di assegnazione, trasferimento e gestione di detenuti, anche sottoposti a regimi speciali, contenzioso relativo al personale e ai detenuti, gestione del personale, coordinamento delle traduzioni di detenuti ed internati su tutto il territorio nazionale, approvvigionamenti e gestione di beni;

risulta, altresì, all'interrogante che la maggioranza del personale impiegato nei provveditorati regionali, a seguito di un accordo tra sindacati ed amministrazione, intervenuto negli anni passati, e su base volontaria, era stato trasferito dalla propria sede di servizio a quella del capoluogo di regione, per essere poi impiegato a prestare servizio presso lo stesso provveditorato, rinunciando, così, alla sede più vicina al proprio domicilio, nonché, i funzionari, ad importanti incarichi di comando;

a parere dell'interrogante, quindi, non si comprende quale sia la *ratio* che tale iniziativa sottende. Potrebbe trattarsi di un'iniziativa lodevole, rivolta a razionalizzare le risorse di personale da destinare ad incarichi operativi, soprattutto nelle carceri, da dove, ormai, quasi quotidianamente scappano detenuti, ma così non sembra, se si considera che, mentre le parti discutevano di tale decreto, un commissario della Polizia penitenziaria veniva distaccato dal carcere di Roma Rebibbia (dove ci sono state diverse evasioni negli ultimi anni) alla Direzione centrale anticrimine del Ministero dell'Interno, un assistente di Polizia penitenziaria al Tribunale di sorveglianza di Roma e un altro alla Procura della Repubblica di Roma. Incarichi, questi, che sicuramente qualificano la Polizia penitenziaria e la proiettano in una dimensione più ampia di quella strettamente penitenziaria, ma in stridente contrasto con le altre proposte del Ministro e dell'amministrazione penitenziaria stessa;

risulta all'interrogante che, in base alle piante organiche, al Dipartimento ci sarebbero 106 esuberanti di personale di Polizia penitenziaria, dei quali circa 20 stanno andando in pensione. Inoltre, circa 80 unità attualmente in servizio parteciperanno al corso per vice ispettori che si svolgerà il prossimo anno. Pertanto, se la ragione di tale intervento fosse stata quella di

eliminare gli esuberi, il problema si sarebbe potuto risolvere con due banali operazioni: il pensionamento di 20 persone e il successivo trasferimento di quanti parteciperanno al corso per vice ispettori. Non trovando, quindi, una logica in tutto questo, potrebbe sorgere il sospetto che la sostituzione di tali dipendenti "epurati" possa avvenire tramite personale gradito alla parte politica attualmente ai vertici del dicastero, con grave nocumento per l'imparzialità dell'azione amministrativa;

da informazioni pervenute all'interrogante, inoltre, le organizzazioni sindacali non sono state poste nella condizione di partecipare effettivamente alla ricognizione delle piante organiche, così come stabilito dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che l'amministrazione penitenziaria avrebbe già effettuato tramite il decreto ministeriale 2 ottobre 2017 (in corso di registrazione) quale elemento di fondamentale interesse e mai reso noto alle organizzazioni sindacali,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di riesaminare quanto previsto nello schema di decreto recante misure per la definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione delle sedi di servizio del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dando seguito a quanto già stabilito negli accordi intercorsi tra l'amministrazione penitenziaria e le organizzazioni sindacali.

(4-08329)

FORNARO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 ha sancito che, per l'attuazione dei piani di controllo delle specie di fauna selvatica, di cui all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, le "guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali", si possono avvalere "tassativamente" soltanto delle figure riportate nel medesimo articolo e conseguentemente: i proprietari o conduttori dei fondi su cui si attua l'intervento e le guardie forestali e quelle comunali, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

tale sentenza ha ritenuto illegittima un'integrazione normativa esercitata dalla Regione Liguria, che prevedeva di avvalersi anche di coadiutori appositamente abilitati;

il notevole incremento della fauna selvatica e la diminuzione esponenziale dei cacciatori ha reso necessario negli ultimi anni un ricorso sempre più frequente, da parte delle Regioni, ai piani di controllo ed agli abbattimenti selettivi per far fronte agli ingenti danni provocati dagli animali alle persone che vivono nei centri rurali, vittime, con crescente frequenza, di incidenti stradali prodotti da ungulati, e con danno, altresì, per le produzioni agricole, le strutture produttive e perfino gli insediamenti urbani, anche nei territori preclusi all'esercizio venatorio;

i soli soggetti ricompresi nell'articolo 19 della legge n. 157 non sono, quindi, attualmente in numero sufficiente per risolvere le gravi problematiche che il proliferare della fauna selvatica crea alle imprese agricole ed alla popolazione civile;

molte Regioni sono già ricorse all'ausilio di operatori abilitati, appositamente formati, per contenere i danni della fauna selvatica;

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato in questo contesto un ordine del giorno, in data 22 giugno 2017, per introdurre modifiche alla normativa vigente in materia, al fine di permettere alle Regioni di continuare a ricorrere ad altre figure abilitate, oltre a quelle esplicitamente indicate dall'articolo 19;

le istituzioni ai vari livelli e le associazioni agricole e venatorie hanno auspicato una rapida soluzione del problema, chiedendo una norma per contenere la fauna selvatica, compatibilmente con la legislazione nazionale e comunitaria, tenendo altresì conto delle indicazioni del mondo scientifico, delle esigenze della tutela animale e dell'ambiente, della sicurezza della popolazione e della salvaguardia delle imprese agricole,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità esposte e quali iniziative intendano assumere, al fine di sostenere le Regioni nell'opera di predisposizione delle misure più adatte al contenimento della fauna selvatica e nel corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992.

(4-08330)

GASPARRI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA, società controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, da anni sta seguendo un programma di riduzione del personale, passando in pochi anni da 2.300 unità lavorative a circa 1.750;

l'Istituto ai fini della riduzione degli organici ha profuso ingenti somme (decine di milioni di euro) per prepensionamenti agevolati e liquidazioni anticipate;

l'Istituto poligrafico sta trattando con la Banca d'Italia l'affidamento della stampa delle banconote;

l'interlocutore diretto che rappresenta la Banca d'Italia è il dottor Francesco Nicolò, che dal 1° gennaio 2017 è vice capo del Dipartimento della circolazione monetaria, divenuto, nel mese di settembre, Dipartimento della circolazione monetaria e bilancio;

secondo quanto risulta all'interrogante, tra gli organici dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, dal giugno 2017, figurerebbe la dottoressa Francesca Nicolò, figlia del suddetto vice capo dipartimento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della vicenda descritta e, qualora questa risulti fondata, se sia a conoscenza della procedura di selezione adottata, anche ai fini della verifica della relativa idoneità professionale.

(4-08331)

GASPARRI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

la festa del Cinema di Roma ha visto protagonista Cristina Pinto, detta "Lady camorra" o "Nikita", scelta dagli organizzatori come *testimonial* della seconda stagione delle "Camorriste", la serie televisiva sulle donne che hanno ricoperto ruoli di spicco nella camorra;

alcune giornaliste, impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, presenti in sala, pur di non condividere il palco con la guardia armata della criminalità organizzata, l'hanno contestata;

in base agli elementi informativi acquisiti dall'interrogante, Cristina Pinto, ex camorrista dissociata, non si è mai pentita e ha scontato 20 anni di carcere per i suoi crimini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia condiviso con gli organizzatori la presenza della nota Nikita al *festival* del cinema di Roma, legittimata a parlare ad una platea di giovanissimi;

se e quali tipi di vantaggi siano stati concessi alla mostra del cinema di Roma, considerato che si è avuta come *testimonial* una camorrista, che non avrebbe mai rinnegato il suo passato;

se non ritenga doveroso dissociarsi da una scelta a giudizio dell'interrogante vergognosa, palesemente diseducativa e fuorviante, che mette in risalto un modello negativo che lede fortemente l'immagine del nostro Paese ed offende profondamente tutti coloro che si impegnano quotidianamente contro la criminalità.

(4-08332)

ZIZZA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

dopo l'ordinanza della Corte suprema di cassazione, n. 21593/2017 della terza sezione civile, riguardante un incidente del 2002, a seguito del quale un alunno di età minore di 14 anni aveva perso la vita venendo investito da un autobus di linea all'uscita dalla scuola, nelle scuole di tutta Italia si sono susseguite varie circolari dei dirigenti scolastici sulla questione della vigilanza all'uscita di scuola;

con questa sentenza della Cassazione, si stabilisce che uno studente non può essere fatto uscire da scuola se non viene consegnato al genitore o ad un maggiorenne delegato dallo stesso,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per rimediare ad un'incertezza normativa al fine di evitare che gli istituti scolastici siano chiamati a rispondere in sede civile e penale per fatti accaduti al di fuori degli edifici qualora gli studenti minori escano autonomamente;

in quale modo intenda rimodulare l'impianto normativo affinché siano forniti gli strumenti necessari alle scuole e vengano garantiti gli insegnanti e i collaboratori scolastici relativamente alla custodia dei ragazzi minori e scongiurare ogni rischio legato per l'incolumità degli studenti;

quali misure intenda mettere in campo per porre fine all'*impasse* che si è venuta a creare e cioè: se, da una parte, alcuni istituti scolastici sono stati chiamati a rispondere per fatti accaduti al di fuori degli edifici scolastici a minori che erano usciti senza essere prelevati da familiari adulti, dall'altra, alcuni genitori hanno denunciato le scuole per il reato di sequestro di persona, in quanto non avevano consentito l'uscita autonoma dei figli minori al termine delle lezioni.

(4-08333)

LO GIUDICE - *Al Ministro per lo sport* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nei mesi scorsi la stampa siciliana e il sito di settore "Volleynews" hanno riportato la notizia di uno scontro interno alla pallavolo siciliana;

secondo quanto appreso dalle fonti, il 3 maggio 2017 il nuovo presidente regionale della federazione, A.L., eletto in febbraio, si dimetteva a seguito del boicottaggio delle convocazioni del consiglio regionale da parte della maggioranza dei consiglieri, e quindi di fronte all'impossibilità ad esercitare il ruolo per il quale era stato eletto;

il 31 maggio, anche il revisore dei conti della federazione regionale, dottor P.B., dopo aver denunciato numerose criticità gestionali relative alla precedente amministrazione, fra cui l'asserita scoperta di un debito di quasi 160.000 euro, si dimetteva dalla carica, denunciando agli organi sportivi preposti, nonché alle procure di Palermo e di Roma, l'ex vicepresidente della federazione siciliana di pallavolo, avvocato D.A., per alcune fatture intestate alla moglie relative a rimborsi non specificati;

a seguito di questa denuncia, P.B. è stato sottoposto dalla stessa federazione ad un'azione disciplinare per avere "denigrato la persona e le istituzioni federali delle quali quella fa parte" e, in seguito, squalificato per 15 mesi dal tribunale federale;

a quanto risulta da una segnalazione inviata da alcune società dilettantistiche di pallavolo della provincia di Siracusa ai vertici nazionali e loca-

li della FIPAV, oltre che al collegio di garanzia del CONI, il bilancio consuntivo 2016 del comitato territoriale FIPAV Ragusa, oggi denominato "Monti Iblei", a seguito della fusione con il comitato territoriale FIPAV Siracusa, sarebbe stato viziato dall'inserimento di un credito vantato per 16.222 euro nei confronti della Provincia regionale di Ragusa e di un secondo credito di 5.000 euro nei confronti del Comune di Vittoria, risultati entrambi inesistenti a seguito di attestazioni delle stesse amministrazioni, senza che a questo sia seguita alcuna azione di verifica da parte della federazione;

considerato che gli scontri all'interno della FIPAV siciliana sono proseguiti, producendo, fra l'altro, il deferimento al tribunale federale della federazione dei vertici della FIPAV di Messina, fra cui i citati signor A.L., ex presidente regionale, e dottor P.B., ex tesoriere regionale, autore della denuncia,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti che siano state intraprese, o se il Ministro stesso intenda intraprendere, iniziative di monitoraggio e controllo delle attività della FIPAV siciliana relativamente ai fatti esposti.

(4-08334)

LO GIUDICE, BENCINI, BORIOLI, CIRINNÀ, D'ADDA, Lucia ESPOSITO, FABBRI, Elena FERRARA, MASTRANGELI, MORGONI, ORELLANA, PAGLIARI, PALERMO, PANIZZA, PUPPATO, SANGALLI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in Africa l'omosessualità viene punita: con la pena di morte in Mauritania, Sudan, Somalia, Benin; con pene che vanno dai 14 anni di reclusione al carcere a vita in Uganda, Tanzania, Zambia, Sierra Leone; con pene fino ai 14 anni in Marocco, Tunisia, Algeria, Senegal, Gambia, Guinea Bisau, Guinea, Liberia, Ghana, Togo, Nigeria, Camerun, Repubblica centroafricana, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Kenya, Burundi, Angola, Malawi, Mozambico, Zimbabwe, Botswana; Namibia, Lesotho, Swaziland applicano delle pene detentive legate all'orientamento sessuale delle persone la cui durata non sembra essere precisata nei loro ordinamenti; Ciad, Libia ed Egitto hanno delle legislazioni che non contengono norme direttamente criminalizzanti l'orientamento sessuale o di genere, ma facilmente interpretabili come tali;

la legislazione tanzana criminalizza l'omosessualità maschile, in quanto "contro natura" e reprime l'operato delle organizzazioni che si occupano di difesa e promozione dei diritti umani;

l'Italia aderisce alla "Equal rights coalition", coalizione intergovernativa che mira a rafforzare la cooperazione tra Paesi per l'avanzamento dei

diritti umani delle persone LGBTI, all'interno della quale i governi partecipanti sono chiamati a condividere informazioni e buone pratiche sulla promozione globale dei diritti umani delle persone LGBTI;

considerato che:

il 17 ottobre 2017 un incontro della "Strategic litigation in Africa" (ISLA) e della "Community health services and advocacy" (CHESA) è stato oggetto di un *raid* da parte della Polizia tanzana, che ha visto l'arresto di 13 persone (tra cui tre avvocati con i loro assistiti) per "propaganda dell'omosessualità";

l'oggetto dell'incontro verteva sull'elaborazione di strategie di contenziosi volte a superare le norme che nel Paese vietano, in virtù della prevenzione della diffusione della "propaganda dell'omosessualità", la diffusione di servizi e presidi medici: è del 2016 la decisione del Governo di sospendere i programmi di prevenzione dell'HIV rivolti alla comunità LGBTI e di proibire la vendita di lubrificante per preservativi;

tra le 13 persone arrestate figurano il direttore dell'ISLA, Sibongile Ndashe, e della CHESA, John Kashiha, due cittadini sudafricani e uno ugandese;

senza alcuna motivazione, il 20 ottobre 2017 l'opzione della cauzione valida per i 13 arrestati è stata revocata;

allo sdegno per le ormai continue persecuzioni di LGBTI, si somma, in questo caso, il riprovevole arresto di tre avvocati e dei loro assistiti, che mira a creare un contesto intimidatorio dove i legali sono incentivati a non offrire assistenza a coloro che lamentano la violazione dei loro diritti umani; un intento distorsivo del diritto fondamentale alla difesa sancito dalla Costituzione tanzana, dalla Carta africana dei diritti umani e dai trattati internazionali sottoscritti dal Paese;

considerato altresì che in giro per il mondo i diritti umani continuano ad essere sotto minaccia da parte dei regimi autoritari e delle teocrazie (si veda ad esempio quanto continua ad accadere in Cecenia, Azerbaijan, Tajikistan, Egitto e nel sud-est asiatico),

si chiede di sapere:

se il Governo intenda manifestare alla Tanzania la sua ferma protesta per la criminalizzazione dell'omosessualità, sia in sede di relazioni bilaterali, che attraverso i fori e le organizzazioni internazionali e regionali;

in quali forme intenda sostenere i 13 arrestati nel corso dell'*iter* del procedimento a loro carico;

quali iniziative intenda adottare, in qualità di membro della "Equal rights coalition", per il rilancio della strategia di promozione dei diritti umani delle persone LGBTI nei Paesi in cui sono bersaglio dei regimi autoritari e teocratici.

(4-08335)

MINEO, BOCCHINO, CERVELLINI, PETRAGLIA - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:

Maurizio Ciaculli è un imprenditore siciliano che in più di un'occasione ha denunciato dinanzi all'autorità giudiziaria e all'opinione pubblica il malaffare che si anniderebbe nel mercato agroalimentare della sua regione. L'imprenditore ha segnalato in modo circostanziato la presenza della mano mafiosa in seno alla grande distribuzione alimentare, tanto da suscitare l'interesse della stampa e dell'informazione televisiva. Le traversie dell'imprenditore di Vittoria (Ragusa) hanno fatto venire alla luce la drammaticità di una situazione più ampia: l'esistenza di una fitta rete di rapporti tra economia e mafia, nell'ambito del mercato agroalimentare sia regionale che nazionale. Tali relazioni tendono a mortificare uomini onesti che lavorano nel settore. L'opacità, la manipolazione e la pervasività del mercato agroalimentare siciliano finiscono con l'assecondare, più o meno consapevolmente, il tracollo di virtuose aziende locali;

Maurizio Ciaculli ha iniziato a denunciare le anomalie nel settore agroalimentare siciliano nel 2005, in virtù di alcuni episodi connessi alla sua esperienza imprenditoriale;

secondo la testimonianza di Ciaculli, in quello stesso anno, l'allora Banca di credito agricolo e industriale avrebbe stornato illecitamente la somma di 215.000 euro dal conto intestato alla società Progetto verde Srl, di cui Ciaculli ricopriva il ruolo di amministratore. L'operazione ha causato il fallimento dell'azienda. Il patrimonio immobiliare di Ciaculli e degli altri soci è stato messo all'asta. Circa 100 dipendenti hanno perso il posto di lavoro. Nel 2012 il Tribunale di Ragusa ha però dato ragione a Ciaculli, condannando l'istituto bancario a restituire la somma illegalmente sottratta;

nel maggio 2012 Ciaculli ha denunciato alla Procura di Ragusa la grande distribuzione organizzata di Lidl. Ciaculli ha affermato di aver rinvenuto tra i banchi di un punto vendita siciliano della nota catena europea di supermercati alcuni confezionamenti contraffatti di prodotti ortofrutticoli. Essi, infatti, recavano le insegne della nuova società dell'imprenditore di Vittoria. A quel punto, in base a quanto ricostruito dal signor Ciaculli, gli è stato offerto di aderire ad un negozio riparatore. La trattativa risarcitoria sembrava intradarsi fuori dal perimetro della legge. L'intento degli attori era di indurre l'imprenditore a rinunciare alla via giudiziaria per imporgli un accordo dalle palesi condizioni vessatorie. Il signor Ciaculli non ha taciuto, ha respinto senza esitazione ogni tentativo di pratica estorsiva e si è affidato completamente all'operato della magistratura e delle forze dell'ordine;

a seguito dei citati episodi e di analoghe vicende, il signor Ciaculli ha deciso di intraprendere l'esercizio di attività sindacali e *antiracket*. È divenuto in breve tempo il responsabile regionale della confederazione "Al-tragricoltura", un movimento civico per la ricerca di modelli positivi per lo sviluppo del settore agroalimentare. Ciaculli si impegna socialmente dando vita ad una rete di iniziative, tra cui: la richiesta della piena tracciabilità dei

prodotti ortofrutticoli, la promozione di filiere produttive etiche e libere dallo sfruttamento del caporalato e del bracciantato, la domanda di più efficaci controlli nello svolgimento delle aste giudiziarie;

considerato che:

in contesti ambientali come quello della provincia di Ragusa il numero delle estorsioni scoperte rimane modesto a causa delle poche denunce sporte dalle vittime. Si registra, infatti, un'allarmante assenza di reattività nel tessuto socio-economico per il timore di patire conseguenze infauste;

la temerarietà e il coraggio dimostrati dal signor Ciaculli rappresentano una sicura speranza per il territorio ragusano. Tuttavia, gli atti di accusa e le battaglie civili hanno esposto Ciaculli a ripetute minacce dal carattere ricattatorio. La libertà personale del signor Ciaculli e dei propri familiari è stata messa più volte a repentaglio e in questo momento appare in forte pericolo. L'aver impersonato uno spirito imprenditoriale ontologicamente irreprensibile e mai pronò agli ammiccamenti mafiosi hanno isolato socialmente il signor Ciaculli e la sua famiglia. Per di più, sotto il profilo aziendale, egli ha visto progressivamente allontanarsi i suoi storici clienti nella fornitura dei prodotti ortofrutticoli;

gli atti intimidatori subiti rivelano lo scopo di coartare la volontà di Maurizio Ciaculli. Tali atti puntano a procurare agli autori un ingiusto profitto e a Ciaculli un conseguente pregiudizio: in primo luogo, mirano ad impedire che egli riprenda la propria attività di impresa; in secondo luogo, intendono farlo desistere dal portare innanzi ogni tipo di denuncia e ogni forma di resistenza nonviolenta. In caso contrario, ad attenderlo ci sarebbero rovina e supplizio;

secondo quanto dichiarato dall'imprenditore vittoriese, nel corso di questi anni, egli sarebbe stato vittima di numerose minacce, sia manifeste che larvate, sia reali che figurate, sia orali che scritte. In ogni caso, però, si sarebbe trattato di minacce concrete. A volte le condotte tese a cagionare un male ingiusto sarebbero state verbali, provenienti da uomini con il volto travisato e dall'evidente personalità sopraffattrice. Questi ultimi gli avrebbero giurato di provocare lesioni e sofferenze ai membri della sua famiglia. Ciaculli ha riferito di aver ricevuto un pacco contenente un animale putrefatto e, poco più tardi, di aver rinvenuto nel giardino di casa il corpo del proprio gatto strangolato. È chiaro che tali atti di deliberata crudeltà rappresentano i simboli di un potere sprezzante a cui non serve pronunciare parole per apparire eloquente. Le intimidazioni sarebbero proseguite con modalità ancora più angustianti. Il signor Ciaculli è stato destinatario di una lettera anonima, affissa in un luogo vicino alla sua abitazione e recante una vera e propria condanna a morte. In seguito, Ciaculli ha dichiarato di essere stato vittima di un tentato omicidio: l'automobile su cui viaggiava abitualmente sarebbe stata oggetto di un sabotaggio meccanico. La vettura è stata data successivamente alle fiamme da parte di ignoti. L'incendio, di matrice dolosa, è stato appiccato dinanzi al portone di casa. Allo stesso modo è stato incendiato il suo opificio industriale. Le circostanze non sono state chiarite, ma, in base

alla testimonianza resa dal signor Ciaculli, lascerebbero presagire l'intervento della criminalità organizzata di stampo mafioso,

si chiede di sapere:

se il signor Maurizio Ciaculli e i componenti della sua famiglia non debbano essere sottoposti ad un regime di adeguata tutela e se la loro posizione, così come già riconosciuto dalla Procura di Ragusa, non rientri tra quelle disciplinate dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura";

se il Ministro della giustizia intenda fare il possibile affinché le proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, elaborate dalla commissione ministeriale di studio nominata dallo stesso Ministro nell'aprile 2015 e presieduta dall'ex procuratore di Torino Giancarlo Caselli, non vadano inutilmente disperse con il termine della XVII Legislatura.

(4-08336)

MARAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la vicenda descritta è una condizione largamente comune a molte altre realtà lavorative in varie parti d'Italia e l'oggetto della presente interrogazione costituisce rilievo senza dubbio di carattere generale;

a quanto risulta all'interrogante il signor Stefano Caressa è titolare da decenni di un'attività di servizi nel settore dei lavori subacquei occupandosi di pulizia di carene, di manutenzione subacquea di boe oceanografiche, di condotte sottomarine, posa di cavi, rilievi batimetrici completi di elaborazione grafica e vari calcoli inerenti a sezioni e volumi di scavo, campionamenti di fondale con carotatori a mano comprensivi di eventuali relazioni geologiche ed analisi dei sedimenti. Tramite gare pubbliche di appalto o per affidamento diretto gli vengono commissionati dei lavori che esegue con strumentazione di sua proprietà od eventualmente presa a nolo e personale a suo carico. Come prestazione secondaria espleta, inoltre, l'attività di *diving* a Grado (Gorizia);

per lo svolgimento delle attività citate il signor Caressa è proprietario di un'imbarcazione regolarmente iscritta nel registro delle navi minori e galleggianti della Capitaneria di porto di Trieste per i servizi speciali ad uso "in conto proprio" (ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 472 del 1999), le cui dotazioni e la tipologia costruttiva corrispondono *in toto* a quelle imposte per le navi minori mercantili della stessa classe contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1991) e recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

nel mese di maggio 2011, il comando della Capitaneria di porto di Monfalcone (Gorizia), a seguito della richiesta di autorizzazione del titolare

dell'imbarcazione per l'esecuzione di carotaggi subacquei commissionati dell'Azienda speciale per il porto di Monfalcone, ha negato l'autorizzazione, in quanto l'imbarcazione registrata ad uso "in conto proprio" non sarebbe stata conforme alle normative vigenti per lo svolgimento delle attività compiute da Caressa e riportate nella licenza dell'imbarcazione rilasciata dall'autorità competente nel 1995 per l'imbarcazione adibita a "servizi speciali - uso privato" (poi divenuta per legge "in conto proprio" nel 1999). A seguito delle sue rimostranze, il comandante della Capitaneria di porto, negando in ogni caso l'autorizzazione, ha chiesto un parere all'ufficio ministeriale della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie acque interne. L'ufficio ministeriale si è espresso a favore della Capitaneria di porto di Monfalcone, propensa alla negazione del permesso di utilizzo dell'imbarcazione;

nella risposta dell'ufficio ministeriale, giunta anche alla Direzione marittima di Trieste, prot. 5397 in data 4 aprile 2012, al fine di giustificare il parere sfavorevole espresso, viene anche esplicitamente citato, come esempio, il caso di una ditta di Palermo, a cui è stato negato l'utilizzo di un'imbarcazione "in conto proprio" per svolgere attività di pulizia e disinquinamento di specchi acquei portuali, mediante affidamento da parte dell'Autorità portuale di Palermo, argomentando che quel tipo di attività si sarebbe sostanziata in una prestazione lavorativa diretta "al soddisfacimento di interessi istituzionali di terze parti". Come conseguenza del diniego subito, la ditta Alpe Sub Srl- Azienda lavori portuali e subacquei aveva presentato un ricorso al Tar di Palermo contro il Ministero delle infrastrutture e della marina mercantile (già Ministero dei trasporti) e la Capitaneria di porto di Palermo. Il Tar (Palermo, sezione I, del 2012 n. 319, in data 10 febbraio 2012) ha annullato il provvedimento ostativo all'utilizzo di questa tipologia di imbarcazioni pronunciato dal comando della Capitaneria di porto di Palermo ed ha, soprattutto, rigettato in tutti i punti il parere espresso nella nota del 25 luglio 2007 della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie acque interne, che era stata indirizzata al legale della società ricorrente, precisando che la stessa nota del Ministero era null'altro che un mero "parere giuridico";

è utile rilevare che la fattispecie oggetto della sentenza del Tar di Palermo è la medesima che si riscontra nel caso di Caressa;

si mette ben in evidenza che la sentenza del Tar di Palermo è del 10 febbraio 2012, mentre la lettera prot. n. 5397, contenente il parere dell'ufficio ministeriale riguardo al caso in esame, è del 4 aprile 2012. Si rileva, inoltre, che nella lettera non è fatto accenno alcuno alla sentenza del Tar di Palermo;

avverso detta decisione, le amministrazioni (Capitaneria di porto e Ministero) hanno proposto appello presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, affermando che l'interpretazione data dal Tar di Palermo alle disposizioni di legge concernenti l'uso "in conto proprio" delle imbarcazioni, sarebbe errato e fuorviante. Hanno quindi in sostanza chiesto che, in accoglimento dell'appello, la sentenza da loro impugnata fosse annullata;

il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, si è definitivamente pronunciato respingendo l'appello, in quanto infondato e la parte ricorrente, Capitaneria di porto e Ministero, è stata condannata al pagamento, in favore della società Alpe Sub Srl, delle spese di giudizio oltre agli oneri accessori di legge (sentenza n. 00182/2014 REG.PROV.COLL depositata il 1° novembre 2014);

per un'altra vicenda simile il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con sentenza n. 00832/2016 REG.PROV.COLL, depositata il 12 maggio 2016, ha annullato un bando pubblico di gara per l'acquisizione in economia del servizio di esecuzione di rilievi dell'imboccatura e dell'avamporto del porto di Viareggio, in quanto nel bando viene imposto l'obbligo di avvalersi di un mezzo natante iscritto negli appositi registri delle navi e dei galleggianti come unità da traffico ovvero adibita ad uso lavorativo, escludendo che tra gli stessi potessero rientrare i natanti iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per "uso in conto proprio", ai sensi dell'art. 25 della legge n. 472 del 1999 e richiamando una nota della Capitaneria di porto di Viareggio in data 10 aprile 2016, che cita il dispaccio in tal senso inviato in data 17 febbraio 2015 dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in seguito, viste le sentenze e considerato che secondo il comando della Capitaneria di porto di Trieste, le note del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, Divisione 6 del Ministero, in risposta a quesiti analoghi degli uffici periferici a partire da febbraio 2012, parevano aver dipanato i dubbi interpretativi, considerando l'istituto giuridico "in conto proprio" teso al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali, si evincerebbe che l'uso "in conto proprio" può essere utilizzato sicuramente per l'attività di *diving* e *snorkeling*, mentre per le attività genericamente indicate in recuperi, lavori portuali, subacquei, l'utilizzo sarebbe concesso fino a che esse non rientrino nelle fattispecie regolate dalle norme del codice della navigazione e di sicurezza della navigazione (come ad esempio quei servizi portuali, rimorchio, pilotaggio, battellaggio ed altri già normati dal codice della navigazione, che necessitano di unità da traffico RNMG);

in considerazione di quanto detto, il comando della Capitaneria di Trieste (Direzione marittima) ha emanato una nota, diretta a tutte le imprese che si avvalevano di imbarcazioni iscritte nei propri registri "in conto proprio", in cui veniva comunicato che la stessa intendeva procedere ad una verifica sulla congruità del tipo di impiego delle unità che all'epoca risultavano adibite all'uso in conto proprio. Alla nota veniva allegato uno stampato contenente le informazioni da acquisire al fine della valutazione;

considerato inoltre che:

a Caressa, che ha compilato il modulo con le informazioni richieste, è stato comunicato con raccomandata (11 febbraio 2004/25916 del 1° settembre 2014), che dall'analisi della tipologia delle attività effettuate con la

propria imbarcazione e considerate le sue caratteristiche, la Capitaneria di porto di Trieste riteneva le stesse riconducibili a quelle attività previste dall'articolo 25 della legge n. 472 del 1999 e che era opportuno che venissero espressamente indicate sulla licenza di navigazione, un adempimento puntualmente rispettato entro il termine dei 30 giorni stabiliti;

sembrava a questo punto che la vicenda fosse risolta, tuttavia a giudizio dell'interrogante il condizionale è d'obbligo, perché nei fatti non esiste un'interpretazione esauriente del Ministero sulla materia; a riprova di ciò le successive note, ad esempio si veda il citato dispaccio in data 17 febbraio 2015 della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali a risposta della nota della Capitaneria di Viareggio, nel quale ancora insistentemente si escludeva che il servizio di esecuzione di rilievi dell'imboccatura e dell'avamposto del porto, in quanto commissionato dall'Autorità portuale regionale (Toscana), potesse essere effettuato con l'utilizzo di imbarcazioni "in conto proprio". Tesi sconfessata ancora una volta dal Tar, con la già citata sentenza del 12 maggio 2016 (n. 00832/2016 REG.PROV.COLL del 12 maggio 2016);

a riprova di quanto esposto, in data 24 maggio 2017, la Capitaneria di porto di Trieste, a firma del capo sezione tecnica Torcigliani, chiedeva formalmente a Caressa, richiedente un'autorizzazione alla navigazione per una serie di campionamenti subacquei di comunità bentoniche di substrato duro su 3 punti posti sul versante interno della diga Luigi Rizzo del porto di Trieste, di esplicitare se le attività oggetto della richiesta autorizzativa fossero effettuate per conto terzi e di specificare l'eventuale soggetto committente (dispaccio n. 18744, in data 30 giugno 2017);

ad integrazione della sua richiesta di autorizzazione, Caressa comunicava che per l'esecuzione del lavoro, che era stato commissionato dell'ARPA Friuli-Venezia Giulia, sarebbero stati utilizzati i propri beni strumentali e personale abilitato a suo carico;

a seguito di ciò, la Direzione marittima di Trieste concedeva l'autorizzazione all'intervento, specificando nell'autorizzazione i seguenti punti: «Visto il foglio n° 24846 in data 23.09.2016 della Direzione Marittima di Trieste, con oggetto art. 25 L. 07.12.1999, n. 472 Uso Conto Proprio - quesito, indirizzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col quale la predetta D.M. - nel prendere atto di talune recenti pronunce giurisprudenziali - suggeriva l'ammissibilità dell'utilizzo di unità navali iscritte in uso conto proprio, limitatamente al trasporto sul luogo di lavoro di operatori subacquei; considerato quanto evidenziato alla Direzione Marittima di Trieste con il proprio foglio n. 14200 in data 01.06.2017, in merito alla circostanza che la prestazione dell'unità appoggio "castorino 2" rientrerebbe tra le ipotesi ritenute ammissibili per unità iscritte in uso conto proprio, in quanto utilizzata col solo scopo del trasporto degli operatori subacquei sul luogo di lavoro»;

e annotando in ogni caso nelle prescrizioni la seguente frase: «La presente autorizzazione sarà annullata, e non più rinnovata, qualora il competente Ministero evidenziasse la non percorribilità dell'interpretazione

normativa offerta da questa capitaneria di porto con il foglio n. 14200 in data 01.06.2017 citato nelle premesse»;

in seguito, in data 14 agosto 2017, la Capitaneria di porto di Trieste chiedeva di nuovo formalmente a Caressa, richiedente un'autorizzazione alla navigazione per immersione sui resti della corazzata "Wien" nelle acque portuali di Trieste, di esplicitare se le attività oggetto della richiesta autorizzativa fossero effettuate per conto terzi e di specificare l'eventuale soggetto committente;

a seguito della richiesta, si era precisato che l'indagine subacquea e la ripresa video nell'area portuale di Trieste era finalizzata ad una prevista commemorazione del centenario dell'affondamento della corazzata austriaca "Wien" e che sarebbe stata effettuata per puro spirito di collaborazione nei confronti del gruppo dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Trieste, senza ottenimento di alcun corrispettivo e che la ripresa video subacquea era, comunque, destinata ad un'eventuale presentazione pubblica;

la richiesta di queste informazioni trova *ratio* nel dispaccio del 6 giugno 2017 del direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, giunto a risposta del foglio n. 14200 in data 1° giugno 2017, che considera queste informazioni fondamentali ai fini ostativi del rilascio, da parte delle autorità periferiche, di autorizzazioni alle attività svolte con imbarcazioni "in conto proprio", attività ritenute possibili solo se "strettamente connesse" all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali (art. 25 della legge n. 472 del 1999);

tradotto significa che la questione da dirimere non è più l'attività che si vuol fare con l'imbarcazione, ma è divenuta la natura del contratto tra committente ed esecutore, ovvero va valutata se vi sia una connotazione privatistica tra l'impresa, che deve eseguire i lavori ed il soggetto (ad esempio un ente pubblico) che commissiona la prestazione, a fronte di un corrispettivo economico con messa a disposizione del natante e dell'organizzazione del personale a favore di terzi;

quest'ultimo dispaccio ha comportato, da un lato, che il comando della Capitaneria di porto di Trieste autorizzasse le immersioni, i rilievi strumentali e le riprese subacquee in collaborazione con il gruppo dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Trieste, in assenza di alcun corrispettivo per l'attività prestata e, dall'altro, di fatto interrompesse la conclusione dell'intervento di campionamento commissionato dall'Arpa Friuli-Venezia Giulia, produttivo, invece, di un utile d'impresa;

orbene, è palese che la ditta Caressa e tutte le altre che utilizzano queste imbarcazioni rientrano nel novero delle società esercenti attività imprenditoriale, ai sensi del disposto di cui agli artt. 2082 e 2195 del codice civile. Dall'art. 2082 del codice civile si evince che l'imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Per "attività economica organizzata" si intende che l'imprenditore esercita la propria attività organizzando uomini e mezzi per il conseguimento dello scopo sociale, che si

individua nell'utile di esercizio. Volendo aderire alla tesi dell'amministrazione (ovvero di negare l'autorizzazione perché le operazioni svolte dalla società costituiscono prestazioni lavorative dirette al soddisfacimento di interessi istituzionali di terze parti), non si comprende come potrebbe una qualsiasi società commerciale conseguire utili, se non producendo beni per la vendita ovvero rendendo servizi per il soddisfacimento delle esigenze operative dei terzi. Si è avuto modo di evidenziare infatti che l'imprenditore, per lo svolgimento della propria attività, organizza uomini e mezzi, ebbene, non si può negare che le modalità di impiego del mezzo nautico, rientrano legittimamente nel concetto di attività imprenditoriale svolta, coerentemente con le previsioni dell'oggetto sociale, ai fini del conseguimento dello scopo sociale, che è quello dell'utile di esercizio;

ritenuto altresì che, a parere dell'interrogante:

il dispaccio del 6 giugno 2017 del direttore generale per il trasporto marittimo evidentemente non tiene in alcuna considerazione le sentenze citate e la stesura della nota insiste sull'interpretazione bocciata in numerose sentenze e per lo più considerata un mero "parere giuridico". A riprova di quanto esposto, lo stesso dirigente ha proposto e trasmesso in data 10 agosto 2016 all'Ufficio legislativo, all'Ufficio di gabinetto, nonché al Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, una bozza di modifica alla normativa, in quanto, come facilmente presumibile, in contrasto con la sua interpretazione;

l'applicazione *erga omnes* dell'interpretazione data dalla Direzione generale per il trasporto marittimo comporterebbe il fermo dei lavori di numerose imprese titolari di imbarcazioni iscritte, ugualmente a quella di Carressa, ad uso "in conto proprio", in particolare per i lavori subacquei, comprese, per alcune attività, quelle dell'Arpa e di altri enti pubblici. È palese che le ditte in tutto il territorio nazionale risulterebbero diverse centinaia;

è palese che sussistono situazioni analoghe a quella descritta, anche nel medesimo territorio, che attendono chiarimenti dalle autorità competenti, affinché vi sia un'omogeneità di trattamento in una materia che dovrebbe accomunare le imprese che si avvalgono di questa tipologia di imbarcazioni in tutto il territorio nazionale, come peraltro auspicato nel citato dispaccio, nel richiamo anche dell'Avvocatura generale dello Stato ad una riformulazione normativa più puntuale della materia,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per fornire un'interpretazione esaustiva ed univoca di tutti gli aspetti di una normativa di difficile lettura ed applicazione e se sia stato emanato l'apposito regolamento di cui alla normativa legislativa del 1999, che dovrebbe fornire almeno un'elencazione puntuale di quelle attività che possono essere riconducibili all'uso in conto proprio e potrebbe prevedere una patente apposita per la conduzione di dette imbarcazioni.

(4-08337)

CIOFFI, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, LUCIDI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 21 dicembre 2015, la Provincia di Salerno, con delibera n. 223 del Consiglio provinciale, ha inserito nel "piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015-2017" anche il palazzo che ospita l'archivio di Stato di Salerno;

nel marzo 2016 il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo ha impugnato presso il TAR la delibera, al fine di chiederne l'annullamento per effetto del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, che consentirebbe l'eventuale trasferimento al Ministero degli immobili demaniali di proprietà delle Province adibiti a sede degli archivi di Stato;

nel marzo 2017 i giudici della seconda sezione del TAR di Salerno avrebbero deciso di respingere il ricorso del Ministero, in quanto lo stesso avrebbe dovuto adottare un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti culturali delle Province entro il 31 ottobre 2015;

il piano risulta essere ancora non approvato, e tale situazione ha posto tutti gli archivi e gli istituti culturali italiani di proprietà delle Province in una condizione di estrema difficoltà in quanto potrebbero essere alienati dalle stesse, mentre il piano di alienazione degli immobili è stato deliberato dal Consiglio provinciale il 21 dicembre 2015, dunque circa due mesi dopo il termine previsto dalla citata legge n. 125;

considerato che:

la messa in vendita dello storico edificio di Salerno, simbolo di identità culturale dell'intera cittadinanza, oltre a far sorgere la problematica della conservazione e della futura fruibilità del patrimonio archivistico ivi conservato, costituisce a parere degli interroganti un atto di estrema gravità, per la perdita da parte della collettività di un edificio monumentale della città;

l'edificio salernitano, al civico n. 7 di largo Abate Conforti, che attualmente ospita l'archivio di Stato, fu costruito nel XIV secolo. In esso ebbe sede la Regia udienza, istituzione aragonese soppressa nel 1806 e poi sostituita da altre magistrature. Divenne, infatti, sede del Tribunale di prima istanza e della Gran corte criminale. Quando, nel 1934, gli uffici giudiziari si trasferirono nel nuovo palazzo di giustizia, divenne sede dell'archivio provinciale (in seguito archivio di Stato), fino a quel momento collocato nel palazzo d'Avossa in via Botteghelle. Degne di nota, e di particolare pregio storico, sono le celle ancora conservate delle vecchie magistrature nonché la tardomedievale cappella di san Ludovico posta al pianterreno dello stabile, così chiamata per l'affresco che raffigura Ludovico d'Angiò e che fu scoperto nel 2009 durante lavori di restauro di quell'ambiente, fino a quel momento utilizzato come deposito;

attualmente l'archivio di Stato di Salerno custodisce un patrimonio di estremo interesse che copre un arco temporale compreso tra la prima metà del XIV secolo e gli anni '60 del Novecento;

l'ente Provincia di Salerno ha reiterato l'azione di vendita attraverso una nuova deliberazione di Consiglio avvenuta il 28 dicembre 2016, atto n. 155/2016, con cui inserisce l'edificio nel nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016-2018;

risulta agli interroganti che in data 26 giugno 2017 è stata presentata all'ufficio protocollo della Provincia una petizione popolare sottoscritta da 1.136 cittadini della provincia salernitana che chiedono l'annullamento delle delibere di Consiglio n. 223/2015 e 155/2016. La stessa chiede di trovare, nel più breve tempo possibile, una soluzione affinché lo storico edificio di piazza Abate Conforti possa continuare ad ospitare la sede dell'archivio di Stato di Salerno,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno spinto il Ministro in indirizzo a non fare ricorso contro la citata pronuncia del TAR di Salerno entro i termini previsti dalla legge;

se sia già stato previsto e individuato un altro edificio che, in caso di reale vendita dell'immobile da parte della Provincia, garantisca l'integrità del patrimonio dell'archivio di Stato di Salerno.

(4-08338)

PETRAGLIA, DE PETRIS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da notizie di stampa ("Tribuna di Treviso", "Tgcom", "Oggi Treviso", "Tecnica della scuola") è emersa nelle settimane scorse la vicenda che coinvolge un'esperienza di alternanza studio-lavoro dell'istituto agrario "Sartor" di Castelfranco veneto (Treviso);

secondo la denuncia pubblica di un ragazzo, ripresa poi dall'associazione "Rete studenti medi", "L'azienda e la scuola si erano accordate per uno stage per conoscere i nuovi metodi di mungitura delle mucche robot, sistemi di valutazione della portanza delle mammelle, schede tecniche e processori intelligenti capaci di fermarsi non appena le mammelle erano munte (...) Niente di tutto questo, solo un concreto tentativo di mettermi a supplire la più bassa manovalanza aziendale. Dalle ore 8 del mattino fino a mezzogiorno dovevo pulire con acqua e badile le stalle delle mucche, poi dalle ore 16 alle ore 19 toccava spalare il letame di tutta la stalla. Tutte le mie aspettative sono andate deluse. Spalando letame tutto il giorno non ho imparato niente dell'attuale economia agroalimentare veneta. Il mio tutor non si è mai visto, non è mai passato a controllarmi e proprio per questo non c'è mai stata l'occasione di imbastire un serio dialogo tra scuola e azienda capace di recare beneficio alla mia esperienza di stagista";

nel nostro Paese, per la totale assenza di regole etiche e di forme di condivisione tra scuola, territorio e mondo del lavoro ci si allontana da ogni profilo formativo e da ogni terreno di crescita e di progresso;

si moltiplicano gli episodi in cui lo spirito della normativa introdotta nel 2015 sarebbe stato ampiamente tradito da situazioni ai limiti dello sfruttamento gratuito di manodopera, dimostrando, in tal modo, come l'alternanza scuola-lavoro sia in realtà un dispositivo di asservimento al profitto ed al mercato del precariato, come testimoniato dai frequenti casi di abuso, di utilizzo degli studenti e di assegnazione di mansioni dequalificate ed estranee al loro percorso di studio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga corretto questo utilizzo degli studenti, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro;

quali iniziative di carattere ispettivo abbia attivato o intenda attivare immediatamente per individuare i responsabili di questo episodio;

se e quali provvedimenti siano stati presi nei confronti dell'azienda e dei vertici dell'istituto.

(4-08339)

CAMPANELLA - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

con nota a firma del sindaco di Bagheria (Palermo), Patrizio Cinque, recante ad oggetto "Invito al pagamento TARI 2015/TARI 2016", i dipendenti sono stati invitati dall'amministrazione comunale "a verificare il pagamento della Tassa per gli anni 2015 e 2016 per provvedere all'eventuale rateizzazione del debito moroso e per sospendere la procedura di riscossione coattiva" e, altresì, ad "ottemperare al controllo Tari, fornendo agli uffici i dati catastali per una verifica del dato metrico da imputare ai fini della corretta tassazione entro il 6 novembre 2017 p.v.", nota con la quale si è data comunicazione della prossima emissione, da parte dell'ufficio tributi del Comune, del "ruolo coattivo per l'anno 2015 e 2016, che comporta un ulteriore aggravio in termini di sanzioni e interessi" e dell'attivazione del "recupero delle somme dovute attraverso la trattenuta stipendiale";

una comunicazione del medesimo tenore, di provenienza del responsabile Direzione VIII Area lavori pubblici e servizi, geometra Onofrio Lisuzzo, di Co.in.r.e.s, e recante ad oggetto "mancato pagamento TARI 2015", ha riferito di accertamenti eseguiti "dall'Amministrazione rispetto al tributo TARI";

all'esito di questi accertamenti sarebbe stato riscontrato "il mancato pagamento dello stesso per alcuni dipendenti Co.in.r.e.s. a comando", facendosi richiamo a una "direttiva" della stessa amministrazione (prot. n. 56889 del 1° settembre 2017, tuttavia non reperita a seguito di accesso sul sito istituzionale del Comune di Bagheria), in forza della quale si dovrebbe

procedere "qualora il dipendente non provveda al pagamento del tributo, alla decurtazione delle somme dovute per il tributo di che trattasi";

avvisando del "pagamento dello stipendio relativo al mese di agosto 2017", si è data dunque indicazione della "somma dovuta per il pagamento del tributo», pari all'importo di 265 euro, "così come riportato nell'elenco della direttiva sopra citata": importo del quale è stato pertanto intimato il pagamento entro il 30 settembre 2017, in mancanza del quale si sarebbe proceduto "d'ufficio alla trattenuta sullo stipendio di settembre 2017";

in applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con deliberazione del Consiglio comunale di Bagheria n. 41 del 15 maggio 2017, è stato approvato il "regolamento generale delle entrate comunali. Anno 2017" che, in relazione alle entrate ivi individuate, detta principi, oltre che in ordine alla determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, anche in ordine alle attività di accertamento, riscossione e contenzioso;

le disposizioni si pongono dunque l'obiettivo di garantire le esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e per gli utenti dei servizi comunali, comunque nell'osservanza dei principi di buon andamento, trasparenza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'azione amministrativa, anche in conformità alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto statuto del contribuente) che richiede chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari, pubblicità ed informazione dei provvedimenti dell'amministrazione e semplificazione e facilitazione degli adempimenti, nell'ambito di rapporti di reciproca correttezza e collaborazione tra le parti;

considerato che:

ai sensi dell'art. 46 del regolamento del Comune, i tributi comunali vengono incassati a mezzo di versamento spontaneo (secondo le modalità oggetto di esemplificazione all'art. 46 del regolamento comunale, già individuate dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) ovvero mediante riscossione coattiva eseguita con la procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, oppure con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante ruolo, se affidata ai concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni;

in precedenza, il "Regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali di cui al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225" (approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 30 gennaio 2017) ha disciplinato la definizione agevolata delle entrate tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto n. 639 citato;

da una lettura combinata delle predette disposizioni, si può trarre la considerazione che, in mancanza di uno spontaneo adempimento da parte

del contribuente, l'ente è tenuto a dare applicazione ad una delle modalità di riscossione coattiva delle imposte previste dalla richiamata normativa, ovvero mediante ruolo attraverso l'affidamento all'agente della riscossione (*ex artt.* 10 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602) oppure tramite ingiunzione di pagamento (procedura gestita *ex art.* 2 e successivi del regio decreto n. 639); procedura, quest'ultima, che ha inizio con l'ingiunzione (quale ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta) notificata al contribuente ed opponibile dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria (art. 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150); pertanto, soltanto trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica ovvero respinta l'opposizione promossa dal destinatario dell'intimazione, l'ente può procedere a dare seguito, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto n. 639 all'esecuzione nelle forme del pignoramento mobiliare od immobiliare;

considerato inoltre che:

né la normativa primaria né tantomeno quella regolamentare approvata dal Comune di Bagheria (non essendo stata peraltro reperita dal sito istituzionale la direttiva richiamata dalla nota indirizzata ai dipendenti Co.in.r.e.s) prevedono forme "alternative" alle modalità di recupero dei debiti tributari, quale quella, appunto preannunciata dall'amministrazione, della trattenuta sulle competenze liquidate ai dipendenti;

tale forma di recupero prefigurerebbe un inedito prelievo impositivo "a monte", tale da ingenerare un'ingiusta disparità di trattamento tra contribuenti dello stesso ente ed una violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, oltre che dei più generali canoni, pure di matrice costituzionale, di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, la cui osservanza va senz'altro bilanciata con gli obiettivi di semplificazione, economicità ed efficacia che la stessa amministrazione si è proposta di perseguire;

a parere dell'interrogante l'esercizio, da parte dell'ente locale, della propria autonomia in materia di imposte e tariffe e della relativa potestà regolamentare per l'acquisizione delle entrate, prevista dalle citate disposizioni di legge e attuata per mezzo dei regolamenti comunali richiamati, non può in ogni caso avvenire in violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dando luogo a forme di prelievo arbitrarie, discriminatorie ed illegittime ove restino peraltro inosservate le regole procedurali che devono in ogni caso precedere l'azione di recupero e costituire il primo atto di manifestazione esterna della pretesa tributaria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti che altri enti locali abbiano attuato o attuino forme di prelievo impositivo dei debiti tributari "a monte" attraverso la trattenuta sullo stipendio dei propri dipendenti, come nel caso del Comune di Bagheria;

se non reputino altresì, che le disposizioni espresse dall'amministrazione del Comune di Bagheria non risultino in contrasto con quanto disposto dall'articolo 53 della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, nonché con i principi di correttezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa;

quali urgenti iniziative, per quanto di rispettiva competenza, intendano assumere per tutelare i diritti dei dipendenti comunali e dei dipendenti Co.in.r.e.s. a comando distaccato presso il Comune di Bagheria.

(4-08340)

PETRAGLIA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 31 ottobre 2017 è scaduto il termine massimo fissato dall'*addendum* all'accordo del 2015 per le Acciaierie di Piombino (ex Lucchini) tra il Governo e Aferpi (gruppo Cevital) sull'individuazione di un *partner* industriale o sulla presentazione di un piano industriale con finanziamenti certi, la cui stipula a fine giugno è stata necessaria, a seguito dell'inadempiamento da parte di Aferpi sull'esecuzione degli investimenti previsti nel programma industriale;

l'addendum siglato prevedeva: a) il prolungamento fino al 30 giugno 2019 del periodo di sorveglianza da parte degli organi della procedura di amministrazione straordinaria, sulla base di un piano di azione che prevedeva il cronoprogramma dei nuovi impegni; b) l'impegno di Cevital/Aferpi ad individuare, entro il 31 ottobre 2017, una *partnership* per la parte siderurgica del progetto Piombino o a presentare, nello stesso termine, un piano industriale con evidenza delle fonti di finanziamento certe; c) l'impegno di Aferpi a riprendere l'attività produttiva con le tempistiche del piano di azione che prevedeva: per la parte siderurgica, la ripresa dell'attività di laminazione ad agosto 2017 per le rotaie e ad ottobre per barre e vergella; piano liberazione aree: smantellamenti piccoli impianti con fine lavori a settembre 2017 e assegnazione degli ordini entro ottobre 2017 per lo smantellamento di grandi impianti, con fine lavori nell'ottobre 2019; verifica ad ottobre 2017 sull'emissione degli ordini e successivamente, ogni 6 mesi, a partire da gennaio 2018;

per la parte logistica e agroalimentare Aferpi si impegna a presentare le relative proposte operative entro 6 mesi dall'approvazione del piano siderurgico;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

gli impegni di Aferpi indicati nell'*addendum* non sono stati rispettati;

la violazione di quanto inserito nell'*addendum* in merito alla ripresa produttiva, alla ricerca della *partnership* ed alla presentazione del piano industriale, rappresenta un grave inadempimento di Aferpi e quindi causa di risoluzione dell'accordo;

l'unico atto formale prodotto da Aferpi rispetto all'*addendum*, al fine di dilazionare ulteriormente i tempi, è stato l'invio di una lettera, in cui annunciava al Governo di avere una trattativa in corso con un *partner* industriale;

il Ministro in indirizzo ha ritenuto insufficiente la lettera d'intenti di Cevital sulla ripresa delle attività produttive di Aferpi e ha dato mandato al commissario dell'ex Lucchini, Piero Nardi, di avviare le procedure per il recesso dal contratto;

la procedura di recesso dal contratto passa dal pronunciamento del Tribunale dopo il quale la gestione dello stabilimento di Piombino potrebbe anche passare di nuovo nelle mani dell'amministratore straordinario, ma solo nel caso in cui Aferpi non continui a pagare per propria parte i dipendenti e i fornitori e quindi con la conseguente dichiarazione di insolvenza;

nel caso invece, molto probabile, che Aferpi, pur in una situazione di inadempienza conclamata, continui a pagare per la propria parte i dipendenti, che per la tipologia di cassa integrazione adottata permetterebbe addirittura di ridurre la presenza del personale fino ad un minimo del 10 per cento del totale, la società del marchio Cevital rimarrebbe proprietaria delle Acciaierie;

considerato inoltre che a giudizio dell'interrogante quest'ultima ipotesi rappresenterebbe un disastro per la realtà di Piombino e la fine della produzione di acciaio in Toscana, in quanto Aferpi potrebbe rimanere a lungo a Piombino senza nessun interesse a far ripartire la produzione,

si chiede di sapere:

a tutela dell'economia del territorio di Piombino e dei lavoratori dell'ex Lucchini come quelli dell'indotto, quale percorso intenda compiere il Ministro in indirizzo, nel caso in cui Aferpi risultasse "solo" inadempiente e non insolvente;

per quale motivo gli interventi sulle bonifiche di competenza statale non siano ancora cominciati;

nel caso di insolvenza di Aferpi e quindi di amministrazione straordinaria, se intenda utilizzare il fondo per le amministrazioni straordinarie di 300 milioni di euro e in che quantità.

(4-08341)

TOSATO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

fonti giornalistiche, e precisamente un comunicato stampa dell'agenzia giornalistica italiana del 31 ottobre 2017, confermerebbero che è stata predisposta una bozza di decreto in relazione alla riforma dell'ordinamento penitenziario, prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103;

purtroppo si apprende da detta fonte, con grave disappunto, che: "Il ministro della Giustizia Andrea Orlando 'invia il decreto sulla riforma peni-

tenziaria al garante dei detenuti e non alle organizzazioni sindacali'. A sottolinearlo è l'Unione sindacati di polizia penitenziaria";

inoltre, la nota prosegue indicando i veri "malesseri" del sistema carcerario italiano chiaramente messi in luce dall'USPP (Unione sindacati di Polizia penitenziaria) e in: "particolare, la 'vigilanza dinamica', che 'accorpa selvaggiamente più posti di servizio, che deve coprire contemporaneamente un agente nel suo turno di lavoro, che non consente l'osservazione diretta' e 'in conseguenza della quale si registra l'aumento delle evasioni' nonché, sostiene il sindacato, delle 'aggressioni violente da parte dei detenuti' ai danni degli agenti. Inoltre, (...) 'le piante organiche complessive' della Polizia penitenziaria 'sono state falciate in un giorno dalla legge Madia: da 45.121 unità previste nel 2013, siamo passati a 41.202 unità nel 2014. Dei 41.202 previsti, siamo in servizio, invece, 36.189, a cui si aggiungono 810 allievi che stanno nelle scuole e che devono ancora finire i corsi di formazione. A conti fatti, siamo 9mila unità in meno di quanti saremmo dovuti essere prima del taglio'. Altro 'nodo' critico, osserva il sindacato, l'introduzione del reato di tortura: 'i detenuti se ne approfittano - si legge nella nota - minacciando di denunciare gli agenti anche quando nessuna azione è condotta con violenza e crudeltà nei loro confronti'";

tutte queste gravi carenze confermano una *mala gestio* delle carceri italiane, che ha provocato, e sta provocando, le evasioni avvenute di recente nel carcere di Favignana, nel caso di specie dei tre detenuti Adriano Avollese, Giuseppe Scardino e Massimo Mangione, oltre a creare un grave allarme sociale nell'opinione pubblica,

si chiede di sapere quali interventi e iniziative, anche di natura emergenziale, il Ministro in indirizzo intenda adottare, in primo luogo, al fine di ristabilire corrette relazioni sindacali con l'USPP e garantire una piena informazione delle novità che verranno introdotte con la bozza di decreto di riforma dell'ordinamento penitenziario, prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, attraverso l'invio della stessa ai sindacati, in secondo luogo, per l'eliminazione dell'istituto della vigilanza dinamica, che consente ai detenuti di non restare nelle celle, ma di muoversi liberamente all'interno del carcere, e, in terzo luogo, per la piena copertura della pianta organica della Polizia penitenziaria, al fine di consentire il buon andamento di un'amministrazione pubblica, che si occupa dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari.

(4-08342)

BLUNDO, PUGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'origine dei "conservatori di musica statali" è antica, le prime istituzioni di questo tipo nacquero tra il XIII e il XIV secolo come istituti di beneficenza per accogliere e avviare a un mestiere gli orfani con lo scopo inoltre di conservare la musica tramandandola. Verso la fine del Cinquecento però la pratica musicale divenne tanto importante da far sì che i conservatori

si trasformassero in istituti specializzati, specificatamente destinati alla formazione musicale, corale e strumentale, dei giovani, e a partire dal Seicento gli artisti cominciarono a essere molto richiesti dal mercato;

è nei conservatori che si sono formati e hanno studiato i più celebri musicisti del nostro tempo e che hanno scritto la storia della musica. Vivaldi, Mozart, Porpora, Rossini, Puccini, Pergolesi e, in tempi più recenti, Abbado, Muti, Pavarotti, Pollini sono solo alcuni dei nomi di spicco che si formarono tra le mura di queste scuole o che vi insegnarono;

la ricetta alla base del successo di questi istituti era la creazione di un ambiente nel quale lo studente non solo poteva dedicarsi allo studio della musica, ma in cui la musica lo circondasse, entrasse a far parte della sua vita quotidiana e lo accompagnasse nella crescita umana e culturale. I corsi del vecchio ordinamento, a differenza degli ordinari corsi universitari, non solo iniziavano solitamente nell'infanzia o tutt'al più nel periodo adolescenziale, ma avendo durata in media decennale o settennale, accompagnavano lo studente fino all'età adulta. In questi ambienti l'alunno non solo poteva contare sulla possibilità di frequentare lezioni individuali di strumento impartite da un maestro, ma l'insegnante di strumento accompagnava lo studente nella sua crescita umana e professionale, e spesso il rapporto studente maestro durava anche negli anni successivi al diploma;

altrettanto importante era l'ambiente in cui l'alunno si formava. Nel conservatorio lo studente conviveva giornalmente con studenti che coltivavano la sua stessa passione e interessi e insieme a questi frequentava non solo le lezioni di strumento, pianoforte complementare, prove d'orchestra, musica da camera, assieme fiati, canto corale eccetera ma, invero, organizzava prove, esercitazioni, saggi di fine anno aperti al pubblico e altro. I conservatori infatti, unici tra gli istituti e scuole, avevano la peculiarità di permettere agli studenti il noleggio di aule attrezzate nelle quali potevano studiare da soli o in gruppo, esercitarsi, confrontarsi eccetera. La musica finiva così per circondare ogni aspetto della vita dello studente, che viveva e cresceva insieme ad essa;

il fine dei conservatori tuttavia non è mai stato limitato a quello di formare bravi e preparati professionisti; l'obiettivo primario, fin dall'origine, è sempre stato quello di permettere che l'arte e la musica che veniva al loro interno insegnata potesse essere a sua volta tramandata. Insomma, il vero scopo dei conservatori è da sempre stato quello di formare maestri, in grado di insegnare e tramandare l'arte appresa; la peculiarità del piano di studi del vecchio ordinamento, infatti, era un vero e proprio studio della tecnica dello strumento collegato alla didattica strumentale sin dai primi anni;

a rafforzare questo aspetto concorreva anche l'attività di tirocinio che gli studenti svolgevano e dunque parte di una tradizione secolare; invero, tale possibilità, almeno nei confronti dei diplomati del vecchio ordinamento, è stata prevista anche dalla normativa che ha disciplinato tali enti. È un dato di fatto che l'art. 189 del regolamento generale sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica (di cui al decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852) prevedesse per l'appunto tale possibilità;

con l'approvazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali parreggiati", il Parlamento italiano operava una riforma di tutto il settore artistico-musicale;

il testo della riforma, interrompendo una tradizione pressoché secolare, prevedeva la trasformazione dei conservatori in istituti di formazione superiore finalizzati al rilascio di lauree di primo e secondo livello, e l'allestimento di un ciclo di studi consistente in un triennio più un biennio, creando quindi una distinzione tra i diplomi del vecchio ordinamento, fino al 1999 compreso, e i diplomi conseguiti dall'anno 2000, riconosciuti come nuovo ordinamento universitario;

con l'accorciamento sostanziale di tutti i percorsi di studio, e in molti casi il dimezzamento, non era più prevista una formazione di base e "da zero" degli studenti, ma si voleva riservare l'accesso a soggetti che possedessero già solide basi, e che intendessero perfezionare i propri apprendimenti;

il legislatore con l'emanazione della legge n. 508 volle in ogni caso tutelare i possessori di titoli del vecchio ordinamento, stabilendo all'art. 4, comma 2, che tali diplomi avrebbero permesso in via permanente l'accesso all'insegnamento;

con successivi interventi legislativi tali diplomi vennero dapprima equiparati a lauree di primo livello, con il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, e infine a lauree magistrali, con la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013);

inoltre, secondo il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, tali diplomi avrebbero dovuto costituire titolo valido per l'accesso ai concorsi a cattedre;

secondo la direttiva 2005/36/CE, che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito comunitario, con il termine "formazione regolamentata" si deve intendere "qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale";

è un dato di fatto che il percorso di studi sostenuto dai possessori di diplomi AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) del vecchio ordinamento fosse specificatamente orientato non solo alla formazione artistica musicale, ma anche all'insegnamento. Tali diplomi, inoltre, sempre secondo la normativa vigente, avrebbero dovuto dare accesso alla professione di insegnante nonché ai concorsi a cattedra;

nonostante tale impianto normativo lasciasse ben poco spazio interpretativo circa la validità di tali diplomi ai fini dell'accesso all'insegnamento, nel corso del tempo sono stati allestiti percorsi formativi volti all'acquisi-

zione dell'abilitazione all'insegnamento, a pagamento e con obbligo di frequenza, rivolti a tale personale di durata mediamente doppia rispetto ai possessori di altre qualifiche o diplomi che davano accesso ad altre classi di concorso;

è constatato che i percorsi di Didattica della musica a differenza delle SSIS (scuola di specializzazione all'insegnamento secondario) che erano di durata biennale, fossero inizialmente di durata quadriennale, ovvero doppia, rispetto i percorsi "ordinari" e ricondotti ad un percorso biennale solo negli ultimi due anni di funzionamento di tali percorsi;

si segnala inoltre che in tempi più recenti l'amministrazione, e in particolare i conservatori, disattendendo il disposto di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti", ha omesso l'attuazione del disposto di cui all'art. 15, ove era previsto che i soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento fossero in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, tra cui i possessori di diplomi AFAM del vecchio ordinamento, conseguissero l'abilitazione all'insegnamento mediante il compimento del percorso del solo tirocinio formativo attivo (TFA), della durata di "un solo anno", avviando invece al loro posto le lauree magistrali di cui all'articolo 7 del regolamento di durata doppia rispetto ai relativi TFA;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta "la Buona scuola", all'articolo 1, comma 107, stabilisce che, "a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione". Tale disposto, sebbene successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, non ha però perso tale valenza, semplicemente si segnala che il legislatore abbia rimandato di un ulteriore triennio il periodo di validità di tali diplomi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto;

considerato che:

i corsi di accademia e conservatorio del vecchio ordinamento da sempre hanno perseguito il duplice obiettivo di formare validi professionisti, che potessero al contempo tramandare e conservare l'arte appresa presso tali istituti;

il legislatore riconoscendo tale ruolo ha stabilito che tali diplomi dovessero dare in via permanente accesso all'insegnamento e ai concorsi a cattedra;

i possessori di diplomi AFAM del vecchio ordinamento devono ritenersi, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, a tutti gli effetti possessori di valide qualifiche professionali;

nonostante quanto finora ribadito, tale personale è stato costretto, ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento ovvero di una quali-

fica della quale avrebbero dovuto considerarsi già in possesso, a frequentare percorsi abilitanti di durata mediamente doppia rispetto ai percorsi allestiti per l'accesso ad altre classi di concorso ed insegnamento (SSIS e TFA), già peraltro pesantemente censurati dal Comitato europeo dei diritti sociali che, a seguito dell'avvio del reclamo n. 105/2014 dell'associazione sindacale "La voce dei giusti", per violazione della carta sociale, ne ha condannato la struttura e le modalità di allestimento per via del numero eccessivo di ore, del numero chiuso, degli obblighi di frequenza, del costo, eccetera. A seguito di tale condanna, per effetto dei trattati sottoscritti, il Comitato dei ministri avrebbe dovuto adottare una risoluzione, entro e non oltre la scadenza dei 4 mesi dalla trasmissione al Comitato stesso, vale a dire il 15 marzo 2017. Risulta agli interroganti che nessun parere o misura è mai stata presa al fine di porre rimedio a tali violazioni;

sono migliaia i possessori di diplomi AFAM del vecchio ordinamento con pluriennale esperienza di insegnamento inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto che, a seguito dell'approvazione della legge n. 107, rischiano la definitiva estromissione del mondo del lavoro;

a seguito dei ricorsi avviati dai possessori di tali diplomi, sono numerosi i giudici che in fase cautelare o di merito hanno riconosciuto le ragioni esposte, da parte ricorrente, affermando il valore abilitante di tali qualifiche e ordinandone l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

i diplomi AFAM del vecchio ordinamento devono a tutti gli effetti considerarsi qualifiche professionali perfettamente valide all'insegnamento e quindi abilitanti; qualsiasi resistenza da parte dell'amministrazione al riconoscimento di tali diplomi e titoli non può che causare ulteriori disagi sia a tale personale che alle scuole nonché al sistema di istruzione e formazione in generale. Con il probabile accoglimento dei ricorsi in essere si prevede infatti uno stravolgimento continuo e costante delle graduatorie, rendendo quindi difficoltosa e caotica l'attribuzione di supplenze e incarichi annuali;

inoltre l'amministrazione, qualora risultasse soccombente o addirittura inadempiente, rischierebbe procedimenti di risarcimento a favore dei soggetti che hanno avviato tali ricorsi;

anche l'avvio dell'attuale concorso a cattedre risulterebbe a rischio qualora non si provvedesse al riconoscimento di tali qualifiche, giacché appare ovvio che anch'esso risulterà oggetto di impugnazione da parte di tale personale qualora non gli si permetta la partecipazione in qualità di personale abilitato;

accertato che il mancato riconoscimento di questi titoli possa comportare disagi e costi tanto all'amministrazione quanto ai possessori di tali diplomi, sarebbe utile conoscere le motivazioni giuridiche per cui si ritiene che tali titoli non costituiscano valida qualifica abilitante all'insegnamento, e le ragioni di opportunità sottese a una simile scelta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo;

se intenda adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di permettere la partecipazione al concorso a cattedra ai possessori di diploma AFAM del vecchio ordinamento in qualità di docenti abilitati, nonché l'ingresso nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.

(4-08343)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-04086, della senatrice Bottici ed altri, sul rinnovo della concessione per la gestione del "Gratta e Vinci";

3-04090, del senatore Vacciano ed altri, sull'applicazione del cosiddetto patto marciano;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-04091, della senatrice Moronese ed altri, sulle attività di manutenzione del verde pubblico affidate a terzi;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-04083, della senatrice Serra ed altri, sull'erogazione del beneficio economico ai minori autistici da parte dell'Inps;

3-04084, del senatore Cardello, sulla sepoltura di una donna islamica ad Eboli (Salerno);

3-04089, del senatore Consiglio ed altri, sul rilancio del piano "Guadagnare salute";

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-04085, della senatrice Nugnes ed altri, sulla pericolosità dell'uso del cemento depotenziato.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-08300 del senatore Compagna.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 905^a seduta pubblica del 25 ottobre 2017:

a pagina 31, alla seconda riga dell'intervento del senatore Crimi, sostituire la parola: "Dittamento" con la seguente: "Zittamento";

a pagina 33, alla sesta riga del quarto capoverso sostituire le parole da: "ed è grazie" fino a: "ragionevole", con le seguenti: "e lo credo bene che è il migliore, perché è l'unico ragionevole".